

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II-XIV Camera e 3 ^a Senato)	»	87
COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 13 ^a Senato)	»	88
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	90
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	91
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	92
GIUSTIZIA (II)	»	97
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	109
DIFESA (IV)	»	110
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	111
FINANZE (VI)	»	115
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	119
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	121

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	122
AFFARI SOCIALI (XII)	»	125
AGRICOLTURA (XIII)	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	183
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	184
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	187
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	188

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
<i>ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)</i>	11
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (nuovo testo della proposta di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	7

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Gianluca PINI, indi del vicepresidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca PINI, *presidente*, comunica che il collega Aniello Formisano ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza, nel quale, secondo prassi consolidata, traccia un bilancio dei principali aspetti in cui si è articolata l'attività consultiva dell'organo nel periodo di riferimento. Il Rapporto verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna e sarà disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al Comitato.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca PINI, *presidente*, evidenzia che il Comitato per la legislazione è chiamato oggi a pronunciarsi, per la terza volta nel corso della Legislatura, sui tre documenti in esame, concernenti l'Unione europea e la partecipazione italiana.

Ricorda, in proposito, come la competenza del Comitato nell'esame del programma di lavoro della Commissione, si sia radicata a seguito dell'iniziativa, adottata nel marzo del 2004, dal collega Antonio Soda, che – in qualità di presidente pro tempore del Comitato per la legislazione – avanzò presso la Presidenza della Camera la richiesta di uno specifico coinvolgimento del Comitato nella procedura parlamentare di esame di tale importante atto comunitario. Ciò in ragione della presenza nel documento in oggetto, proprio a partire da quell'anno, di peculiari contenuti appositamente dedicati all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa in ambito europeo.

Con riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che è la quinta volta che essa forma oggetto di esame del Comitato, e, più in generale, degli organi parlamentari, trattandosi di un nuovo istituto, introdotto nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha previsto che il Governo presenti, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. L'adempimento è stato ora confermato dalla recente legge n. 234 del 2012 (articolo 13). Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nel parere espresso il 14 luglio del 2010, la suddetta relazione è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000.

Nella presente occasione l'esame si svolge congiuntamente anche con il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalle future

presidenze olandese, slovacca e maltese, che – nella versione oggi all'esame – concerne il periodo 1° gennaio 2016- 30 giugno 2017.

L'esame del Comitato si concluderà pertanto con l'approvazione di un unico parere avente ad oggetto tutti e tre gli atti.

Prima di dare la parola al relatore, ricorda, infine, che i rilievi che il Comitato riterrà di formulare verranno inviati alla Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale procede all'esame congiunto degli atti, secondo le modalità stabilite dal già richiamato parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010.

Aniello FORMISANO, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminati i documenti in titolo, con riguardo ai profili di competenza del Comitato;

preso atto con favore che i tre documenti programmatici dedicano attenzione ai temi della buona legislazione, sia rilevando gli oneri gravanti su cittadini e imprese, sia prospettando la prosecuzione, il rafforzamento e l'applicazione di misure progettuali, sia l'introduzione di nuovi strumenti finalizzati ad affrontare questi temi;

ricosciuto, altresì, il notevole sforzo profuso dalle Istituzioni europee nel perseguimento dell'obiettivo di legiferare meglio ed espresso, in particolare, il massimo apprezzamento per l'inclusione della conclusione dei negoziati dell'Accordo inter istituzionale « Legiferare meglio » tra le priorità del programma legislativo della Commissione europea per il 2016;

ricordato altresì che – in ambito nazionale – è stato di recente adottato il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, che abroga, tra l'altro, 46 previsioni di adempimenti contenuti in disposizioni di legge vigenti non adottati e ritenuti quindi superati;

rammentato inoltre che, in via generale, la legge n. 124 del 2015 contiene diverse deleghe orientate alla semplificazione sia normativa sia amministrativa e che la semplificazione amministrativa è oggetto anche dell'Agenda per la semplificazione, prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014 e monitorata annualmente dalla Commissione parlamentare per la semplificazione;

ricordato altresì che, con riguardo alle consultazioni pubbliche, la cui importanza è sottolineata nel programma legislativo della Commissione, in ambito nazionale:

l'Agenda per la semplificazione è stata elaborata tenendo conto delle segnalazioni di cittadini e imprese sulle procedure più complesse e da semplificare;

l'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 133 del 2014 reca l'innovativa previsione in base alla quale lo schema di regolamento di delegificazione in materia di rocce e terre da scavo previsto dal comma 1 è sottoposto «ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute» e che la consultazione pubblica si è svolta tra il 19 novembre e il 19 dicembre 2015 e ha visto la partecipazione di 92 soggetti; il 19 gennaio 2016 il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul proprio sito le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e lo schema sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

rilevati, specificamente, i seguenti elementi:

relativamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

la Relazione richiama in più punti la qualità della legislazione. In particolare:

1) al capitolo 7, paragrafo 3, si sofferma sulle attività nel campo della semplificazione, focalizzando l'attenzione su tre elementi:

a) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE», che – come spiegato nella relazione – «rilancia gli obiettivi di una politica di semplificazione a livello europeo: la creazione di un ambiente regolatorio «adatto allo scopo», vale a dire trasparente, semplice, privo di inutili oneri burocratici e che produca il massimo dei benefici a un costo contenuto». Nella comunicazione – come si legge nella relazione – «particolare enfasi è stata posta su trasparenza e consultazione, dato che cittadini e parti interessate potranno partecipare a consultazioni aperte in ogni fase della proposta legislativa avvalendosi anche di un nuovo portale web»;

b) il Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolazione (REFIT), cui il Governo dichiara di voler contribuire attraverso «la partecipazione alle valutazioni congiunte con la Commissione europea nelle aree di regolazione oggetto di esame; la promozione del principio di proporzionalità tra adempimenti per le imprese in relazione alla dimensione e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici»;

c) la segnalazione di due iniziative legislative derivanti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche:

«l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, che sta già riducendo i tempi di rilascio di concerti e di pareri a 30 giorni al massimo»;

il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, prima menzionato, che abroga 46 previsioni di adempimenti;

2) al capitolo 9, in materia di energia, si afferma infine che «Tenendo conto del carattere trasversale della strategia dell'Unione energetica sarà fonda-

mentale assicurare che le future proposte e decisioni che la Commissione presenterà siano basate su un'approfondita analisi d'impatto, che tenga conto delle interrelazioni e degli effetti incrociati di una politica rispetto ad altre, e che sia accompagnata dal monitoraggio *ex post* degli effetti e dei risultati, ispirato allo stesso principio »;

relativamente al Programma di lavoro della Commissione:

il Programma di lavoro dedica costante attenzione alle tematiche della qualità della legislazione e della semplificazione, con specifico riguardo all'efficacia della normativa: « Le norme vigenti che sono superate o che risultano troppo gravose o complesse per poter essere applicate non raggiungeranno i loro obiettivi ». Occorre quindi verificare l'adeguatezza delle norme ed il loro rispetto e a questo scopo il programma si pone l'obiettivo di « riesaminare ambiti fondamentali della legislazione vigente affinché producano risultati reali e positivi ». La Commissione propone anche di « abrogare alcune leggi che non sono più attuali »;

anche il programma richiama l'accordo interistituzionale « Legiferare meglio », che rientra tra le priorità in esso indicate ed è parte delle iniziative intese a promuovere un'Unione europea di cambiamento democratico e menziona altresì l'importanza del dialogo con i Parlamenti nazionali, al fine di garantire che questi ultimi « abbiano voce in capitolo nel processo decisionale europeo »;

la Commissione richiama infine il programma REFIT, che mira a ridurre la burocrazia e a eliminare gli oneri normativi e le cui azioni (modifiche legislative, controlli di idoneità e valutazioni) sono una componente fondamentale dell'attività della Commissione: in particolare, dunque, l'allegato 2 elenca tutte le misure (27) che la Commissione prevede di adottare nel corso del 2016 in attuazione del programma REFIT, dando altresì conto – per ciascuna di esse – dei presupposti e degli obiettivi; le azioni programmate compren-

dono: abrogazione, valutazione di atti legislativi vigenti, aggiornamento e riesame, studio inteso a valutare gli effetti di determinate normative, consolidamento, semplificazione e rifusione di discipline vigenti, controllo di idoneità di taluni atti legislativi rispetto agli obiettivi prefissati, valutazione dei costi normativi cumulativi (cioè di quanto incide su determinati settori la legislazione che impatta su di essi), codificazione; si ritiene che ciò possa costituire un modello di programmazione legislativa;

il Programma, sulla base delle priorità di intervento della Commissione, individua 17 proposte attualmente in sospeso, che meritano di essere adottate in tempi brevi dai colegislatori (contenute nell'Allegato n. 3) e 20 proposte da ritirare o modificare (indicate nell'Allegato n. 4), perché non più rilevanti, bloccate o non abbastanza ambiziose. Le proposte saranno ritirate nell'arco di sei mesi, a partire da aprile 2016;

il programma annuncia infine l'abrogazione di 28 norme non più attuali, elencate nell'Allegato 5 e, all'Allegato 6, a fini informativi nei confronti di cittadini e imprese, indica la data di entrata in vigore dei 68 atti legislativi che diventeranno efficaci nel 2016;

relativamente al Programma di diciotto mesi del Consiglio:

questo Programma – predisposto dalle presidenze olandese, slovacca e maltese – ribadisce che, nella sua attuazione, le tre presidenze terranno conto dell'importanza dei principi su cui si basa il miglioramento della regolamentazione. « Il Consiglio, in quanto colegislatore, ha una responsabilità particolare nel garantire che la regolamentazione dell'UE sia della migliore qualità e rispetti pienamente i principi di sussidiarietà, proporzionalità, semplicità, trasparenza e coerenza, nonché dei diritti fondamentali. Il miglioramento della regolamentazione contribuirà a con-

seguire gli obiettivi fissati nell'agenda strategica e una riduzione degli oneri normativi costituirà un importante motore della crescita economica e della competitività. Le tre presidenze prendono altresì atto dell'intenzione della Commissione di avviare una riflessione su un maggiore ruolo dei parlamenti nazionali nella preparazione del processo decisionale dell'UE. »;

per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016:

sotto il profilo della riduzione degli oneri regolatori, della valutazione di impatto della regolamentazione e della programmazione legislativa:

nel prendere favorevolmente atto dell'impegno profuso in sede europea per la riduzione degli oneri regolatori gravanti su cittadini, imprese e pubblica amministrazione, auspica che il Governo dia sistematica applicazione al combinato disposto dell'articolo 14, commi da 1 a 10, della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione 2005) e degli articoli 6, 7 ed 8 della legge n. 180 del 2011 (statuto delle imprese), anche corrispondendo all'obbligo di verificare l'impatto delle proprie iniziative legislative e regolamentari (VIR) e di integrare la formulazione delle proposte di atti normativi con l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);

accolte con favore le iniziative recentemente adottate dal Governo nel senso della semplificazione legislativa e amministrativa, auspica il proseguimento dell'attività avviata con il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, volto all'abrogazione di previsioni recanti adempimenti ritenuti superati;

prende infine favorevolmente atto delle recenti esperienze di consultazione pubblica avviate dall'Esecutivo e auspica che tale metodo possa consolidarsi nella fase dell'istruttoria sugli atti normativi in sede governativa;

per quanto concerne il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016:

sotto il profilo della programmazione legislativa:

prende atto con favore dell'importanza attribuita alle iniziative per legiferare meglio e auspica la prosecuzione e l'attuazione del Programma REFIT, il quale potrebbe utilmente essere trasposto, con gli opportuni adattamenti, sul piano della legislazione nazionale;

per quanto concerne il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea:

sotto il profilo della programmazione legislativa:

prende atto con favore della rilevanza riconosciuta al miglioramento della regolamentazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'agenda strategica dalle presidenze olandese, slovacca e maltese, nonché per il conseguimento della crescita economica e della competitività. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (nuovo testo della proposta di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale).

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che reca

sia disposizioni di immediata applicazione sia norme di delega che intervengono su un ambito materiale omogeneo, quello dell'informazione e dell'editoria.

Il testo presenta alcuni aspetti problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato tra i quali segnala, in particolare, quelli posti dall'articolo 1, che detta una nuova disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'articolo 1, comma 160, lettera *b*), della recentissima legge 28 dicembre 2015, n. 208, ridefinendone tra l'altro le finalità, le modalità di finanziamento e di ripartizione. In proposito osserva che tali disposizioni, in aggiunta a quelle recate dall'articolo 5, che provvede ad effettuare le conseguenti abrogazioni dell'ordinamento vigente, risultano tuttavia inadeguate ad assicurare il coordinamento della nuova normativa con la disciplina contenuta nella legge n. 208, in quanto la soppressione della lettera *b*) del comma 160, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, disposta dall'articolo 5, sopprimerebbe la disciplina unitaria delle finalità cui sono destinate le maggiori entrate eventualmente derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, che risultano così indicate in parte al comma 160, lettere *a*) e *c*) e in parte nella nuova legge.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C 3317 e della proposta C 3345, quale testo base per il seguito dell'esame, adottato dalla Commissione VII nella seduta del 9 febbraio 2016, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il testo, che si compone di 5 articoli, presenta un contenuto omogeneo, recando, oltre a disposizioni di immediata applicazione finalizzate all'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al riordino dei contributi alle

imprese editrici e alla vendita dei giornali, disposizioni di delega al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento alla formulazione delle norme di delega per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, il testo, all'articolo 2, comma 2, si connota per la formulazione dei principi e dei criteri direttivi in termini assai dettagliati, con l'eccezione di quelli contenuti alle lettere *g*), *h*) e *i*), che presentano un minor livello di dettaglio e risultano alquanto generici;

in relazione invece ai criteri direttivi contenuti al comma 5 dell'articolo 2 che il Governo è chiamato a osservare nell'esercizio delle deleghe per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti (lettera *a*) e per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (lettera *b*) – delle quali peraltro non v'è menzione né nel titolo della proposta di legge né nella rubrica dell'articolo – si segnala che i principi e i criteri contenuti alla lettera *a*), da un lato coincidono con le finalità della delega e, dall'altro, laddove si prevede che la delega debba procedere anche alla « revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti », appaiono, analogamente a quelli contenuti alla lettera *b*), assai generici, con la conseguenza che, nella suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo;

sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, il testo, all'articolo 1, detta una nuova disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informa-

zione, istituito dall'articolo 1, comma 160, lettera b), della recentissima legge 28 dicembre 2015, n. 208, definendone le finalità e prevedendo che: il Fondo stesso sia istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio piuttosto che del Ministero dello sviluppo economico; sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 (piuttosto che di 50) milioni delle « eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 »; sia finanziato anche con le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 541, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che attualmente vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 10 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177); sia ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il testo, al successivo articolo 5, sopprime poi il comma 160, lettera b), il comma 162 e reca una clausola di coordinamento con il comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015: tali disposizioni risultano tuttavia inadeguate ad assicurare il coordinamento della nuova normativa con la disciplina contenuta nella legge n. 208 in quanto la soppressione della lettera b) del comma 160, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sopprimerebbe la disciplina unitaria delle finalità cui sono destinate le maggiori entrate eventualmente derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, che risultano così indicate in parte al comma 160, lettere a) e c) e in parte nella nuova legge, peraltro con riferimento incompleto alle « eventuali maggiori entrate » (senza indicare il termine di riferimento, dato dalle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016);

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

quanto alla procedura delineata per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 7, all'ultimo periodo, prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmetta il testo alle Camere « con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione »: il testo sembrerebbe configurare tale trasmissione come atto conclusivo del procedimento, mentre essa dovrebbe essere funzionale – come in tutti i casi in cui è prevista – all'espressione di un secondo parere parlamentare;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare l'articolo 1 in termini di novella ai commi 160, lettera b), e 162 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, in particolare:

a) indicando, nel comma 162, le finalità del Fondo e le fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 160, lettera b) (le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

che attualmente, a norma del comma 10 del citato articolo 51, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato);

b) indicando, sempre nel comma 162, le modalità di riparto annuale del Fondo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti);

c) modificando il comma 160, lettera b), al fine di prevedere che il Fondo sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 milioni delle « eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 »;

si dovrebbero conseguentemente coordinare con la nuova disciplina le disposizioni di cui al comma 163 dell'articolo 1 della legge 208/2015;

si dovrebbero infine coordinare con la nuova disciplina le disposizioni contenute all'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e quelle di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si integrino il titolo della proposta di legge e la rubrica dell'articolo 2 con il riferimento alle due deleghe conferite al Governo dal comma 5 di tale articolo (revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti), anche tenuto conto che la Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi impone, al paragrafo 1, che nel titolo debba essere

specificata, ove costituisca il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto, la presenza di deleghe legislative;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, con la previsione di un secondo parere parlamentare e con la contestuale indicazione di un termine per la sua espressione; diversamente, anche tenuto conto della tempistica prevista per l'esercizio della delega (pari a soli sei mesi), ove la nuova trasmissione del testo alle Camere non sia funzionale all'espressione di un secondo parere parlamentare, si dovrebbe sopprimere il periodo in questione;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 2, lettere g), h) e i) e al comma 5, lettere a) e b), che recano principi e criteri direttivi generici o formulati in termini di finalità della delega, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;

all'articolo 4, comma 1, si dovrebbe infine aggiornare il termine di decorrenza ivi previsto per la nuova disciplina in materia di vendita dei giornali, attualmente fissato al 1° gennaio 2016, al fine di distanziarlo rispetto all'entrata in vigore della legge.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ
SVOLTA DAL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE

Terzo turno di Presidenza
Presidente On. Aniello FORMISANO

(8 gennaio 2015 – 7 novembre 2015)

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	1
I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI	3
▪ 1.1. Il convegno sull'assetto delle fonti nella riforma costituzionale	3
▪ 1.2. La presentazione del Rapporto 2014 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea	3
▪ 1.3. Gli Appunti del Comitato	5
▪ 1.4. Il sito internet	5
II. L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO	6
III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA	8
IV. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO	11
▪ 4.1. La struttura dei pareri	11
▪ 4.2. I parametri utilizzati nei pareri	13
▪ 4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	15
▪ 4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi	17
▪ 4.4.1. Considerazioni generali	17
▪ 4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento	20
▪ 4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio	22
▪ 4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio	26
▪ 4.5. Sistema delle fonti	29
▪ 4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988	36
▪ 4.7. Profili della legislazione delegata	44
▪ 4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto	47
▪ 4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000	50
▪ 4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale	52
▪ 4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale	56
▪ 4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge	56
▪ 4.11.2. La sentenza n. 70 del 2015	57

▪ 4.11.3. <i>Le deleghe legislative</i>	58
▪ 4.11.4. <i>Il principio di parità delle parti</i>	58
V. CONCLUSIONI	61
VI. TABELLE	63
▪ TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”	65
▪ TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE”	67
▪ TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”	68
▪ TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI”	69
▪ TAB. 5 “LEGGE 400/1988”	71
▪ TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”	72

PREMESSA

Il terzo turno di presidenza del Comitato per la legislazione si colloca in una fase centrale della legislatura, che presenta, dal punto di vista della produzione normativa, caratteristiche diverse rispetto ai primi due turni di presidenza.

Già con riguardo ai precedenti dieci mesi il presidente pro tempore Tagliatela aveva individuato qualche elemento di novità nel procedere della legislatura:

in primo luogo, lo sforzo di evitare i cosiddetti decreti-legge omnibus, anche se restava marcato il carattere intersettoriale di numerosi provvedimenti d'urgenza;

in secondo luogo, l'intensificata attenzione per gli adempimenti (spesso atipici) previsti dagli atti legislativi, sia con un costante monitoraggio dello stock ereditato dai precedenti Governi sia con un impegno a limitare il rimando a successivi provvedimenti attuativi, attraverso la scrittura di norme auto-applicative.

In questi dieci mesi, il quadro si è ulteriormente evoluto:

i decreti-legge vengono utilizzati con una certa parsimonia e presentano — con poche eccezioni — caratteristiche di omogeneità;

gli adempimenti previsti negli atti legislativi, pur numerosi, appaiono maggiormente rispettosi del sistema delle fonti: diminuisce il ricorso a strumenti atipici; per esempio, in nessun parere è stata constatata la previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. In più, una delega prevista nell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 punta a fare ordine nelle disposizioni emanate negli ultimi anni che prevedono adempimenti mai attuati;

cresce sensibilmente l'attenzione per la legislazione delegata, per lo più rivolta a complessi procedimenti di riforma: ne sono testimoni gli 11 pareri (su 27) espressi dal Comitato.

Restano le problematiche evidenziate in tutti i rapporti degli ultimi anni, poiché la produzione normativa resta volatile, stratificata, difficile da attuare.

Il Comitato per la legislazione ha continuato la propria attività, non limitandosi all'espressione dei pareri: si sono intensificati i contatti informali con le Commissioni di merito, cui sono state sottoposte, generalmente con successo, talune questioni di drafting; le condizioni di diversi pareri sono state trasfuse in emendamenti; si è svolta una riflessione ad ampio raggio sul sistema delle fonti e sulle prospettive di riforma costituzionale, con il convegno svoltosi il 22 gennaio 2015, che ha segnato il passaggio delle consegne dal presidente Tagliatela al sottoscritto.

Al rapporto saranno allegate schede analitiche (navigabili al loro interno) nelle quali si offre una lettura circostanziata dei pareri espressi dal Comitato.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

I.

PUBBLICAZIONI ED EVENTI

Come già accennato nella premessa, la riflessione sull'assetto delle fonti è stata intensa ed è culminata nel convegno svoltosi nella Sala Aldo Moro di palazzo Montecitorio il 22 gennaio 2015, che ha segnato anche il passaggio del testimone nella presidenza del Comitato.

1.1. Il convegno sull'assetto delle fonti nella riforma costituzionale

Del convegno già ha parlato, nel proprio rapporto, il presidente Tagliatela. Mi limito pertanto ad evidenziare tre aspetti del lavoro del Comitato emersi in quella sede: la buona prova che hanno dato le norme regolamentari su composizione e presidenza del Comitato, con la rotazione tra deputati di maggioranza e di opposizione, che in quella occasione avevo definito “un brillante esperimento”; la continuità che si registra negli approcci del Comitato, pur nel passaggio delle presidenze; la collaborazione, anche informale, con il sistema delle Commissioni, nell'intento di promuovere una migliore scrittura delle leggi.

1.2. La presentazione del Rapporto 2014 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea

La presentazione del Rapporto 2014 tra Stato, Regioni e Unione europea si è svolta il 19 marzo 2015 a Palazzo Montecitorio, nella Sala della Regina.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

La redazione annuale di un rapporto sulla legislazione è stata promossa dal Comitato fin dalla sua nascita, nel 1998, e coinvolge, oltre alla Camera dei deputati, l'Istituto di studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA) del CNR e l'Osservatorio sulle fonti dell'Università di Firenze.

La presentazione del rapporto, organizzata congiuntamente da Camera, Senato e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, costituisce una sede importante di confronto tra i rappresentanti delle Assemblee legislative e con il Governo.

Il tema sul quale si è incentrata la discussione – che come ogni anno ha preso le mosse dalla Nota di sintesi del Rapporto – ha riguardato l'assunzione di decisioni in tempi di crisi: celerità, volatilità e legittimazione delle norme tra esecutivi ed Assemblee. La Nota di sintesi individua un altro profilo critico, riguardante l'effettività delle decisioni, cioè la loro attuazione ed il loro impatto sulla realtà. Sono aspetti – come ho avuto modo di sottolineare introducendo i lavori – che il Comitato da sempre affronta sia nell'attività consultiva sia nelle proprie riflessioni.

La discussione è stata introdotta dal sottoscritto e presieduta dal Vicepresidente della Camera dei deputati, Luigi Di Maio, che ha poi tirato le conclusioni. Vi hanno preso parte: i presidenti Vannino Chiti (Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato), che ha svolto un'ampia relazione, Giampiero D'Alia (Commissione parlamentare per le questioni regionali), Giancarlo Giorgetti (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) e Bruno Tabacci (Commissione parlamentare per la semplificazione); i presidenti dei Consigli regionali dell'Umbria (Eros Brega, coordinatore della Conferenza), dell'Abruzzo (Giuseppe Di Pangrazio) e della Puglia (Onofrio Introna); la dottoressa Marina Elvira Calderone, presidente nazionale del Comitato unitario delle professioni, e la professoressa Ida Nicotra, componente dell'Autorità nazionale anticorruzione; i professori Paolo

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

Caretti, direttore dell'Osservatorio sulle fonti dell'università di Firenze, e Stelio Mangiameli, direttore dell'ISSIRFA; il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Maria Elena Boschi.

1.3. Gli Appunti del Comitato

Nei dieci mesi di riferimento sono stati pubblicati tre fascicoli della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, promossa dal Comitato fin dal 2004 in funzione di un aggiornamento periodico sull'attività normativa:

- il quarto fascicolo ha puntato l'attenzione sui decreti-legge tra Governo e Parlamento;
- il quinto fascicolo ha ricostruito, in linea generale, gli andamenti della produzione legislativa nel periodo 2008-2015.
- il sesto fascicolo ha analizzato i procedimenti legislativi delegati nel corso della XVII legislatura.

Se il quarto fascicolo ha puntato l'attenzione, in continuità con i primi tre, sulla decretazione d'urgenza, è sintomatico che il quinto ed il sesto fascicolo, con l'evolvere della legislatura, hanno guardato ad altri aspetti della produzione legislativa.

1.4. Il sito internet

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l'ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull'attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell'Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli “Appunti del Comitato”.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

II.

L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

Nel terzo turno di presidenza il Comitato si è riunito 18 volte, esprimendo 27 pareri su 26 provvedimenti normativi, tutti rimessi al suo esame d'ufficio, con la rilevante eccezione del disegno di legge di riforma costituzionale (A. C. 2613-B):

- ◆ 15 disegni di legge di conversione di decreti-legge (a norma dell'articolo 96-*bis*, comma 1 del regolamento della Camera);
- ◆ 10 progetti di legge contenenti disposizioni di delega, sottoposti all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento della Camera (in un caso il Comitato ha espresso il parere sia in prima, sia in seconda lettura). Nel dettaglio:
 - 6 disegni di legge governativi contenenti disposizioni di delega in materia di nautica da diporto (C. 2722), di “buona scuola” (C. 2994 e C. 2994-B), di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione (C. 3098), di modifiche ai codici penale e di procedura penale (C. 2798), di contratti pubblici (C. 3194) e di riforma della RAI (C. 3272);
 - 1 disegno di legge governativo di delegazione europea (C. 3123, legge di delegazione europea 2014);
 - 3 testi unificati di proposte di legge di iniziativa parlamentare riguardanti: la riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati (TU 3-*bis* ed abb.); il riordino del sistema nazionale della protezione civile (TU 2607 ed abb.); l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (TU 1138 ed abb.);

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

- ◆ 1 disegno di legge riguardante la riforma della Parte II della Costituzione (C. 2613-B), sottoposto al parere del Comitato (che già si era espresso in prima lettura) a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali. Il titolo esatto del disegno di legge reca "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione".

<i>Tipologia pareri</i>	<i>Numero</i>	<i>%</i>	<i>Tipologia provvedimenti</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-bis, co. 1</i>	15	55,5%	<i>15 disegni di legge di conversione</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 6-bis</i>	11	40,8%	<i>10 progetti di legge contenenti disposizioni di delega</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 4</i>	1	3,7%	<i>1 disegno di legge costituzionale</i>

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

III.

CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

I dati sull'attivazione del Comitato denotano caratteristiche della produzione legislativa che si differenziano da quelle della parte iniziale della legislatura, entrata ora in una fase più matura.

Una prima annotazione: il numero dei pareri espressi dal Comitato è gradualmente e fisiologicamente diminuito negli anni, passando dai 39 del primo turno ai 32 del secondo e ai 27 del terzo.

Nel corso del primo turno, 29 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 10 pareri hanno riguardato progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione.

Durante il secondo turno, i pareri sono stati rispettivamente 24 e 7; il Comitato si è pronunciato anche sul disegno di legge di riforma costituzionale, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.

Nel terzo turno, come già segnalato, i pareri sono stati rispettivamente 15 e 11 (anche in questo caso, occorre aggiungere il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale).

Quindi, nei primi 20 mesi di attività i pareri sui disegni di legge di conversione hanno rappresentato circa il 75 per cento dei pareri espressi dal Comitato; negli ultimi 10 mesi tale percentuale è scesa al 55 per cento. Specularmente, è aumentato il peso dei progetti di legge recanti deleghe al Governo.

Al termine del secondo turno di presidenza del Comitato, a quasi 22 mesi dall'inizio della legislatura, erano state approvate 103 leggi (tra parentesi è indicata l'incidenza percentuale di ciascuna tipologia):

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

43 di conversione (41,75%);
8 leggi di bilancio e di stabilità (7,77);
1 collegata alla manovra di finanza pubblica (0,97%);
30 leggi di ratifica (29,13%);
4 leggi europee e di delegazione europea (3,88%);
17 altre leggi (16,50%).

Alla data del 6 novembre 2015 risultano approvate 175 leggi:

55 di conversione (31,43%);
10 leggi di bilancio e di stabilità (5,71%);
3 leggi collegate (1,71%);
67 leggi di ratifica (38,29%);
6 leggi europee e di delegazione europea (3,43%);
34 altre leggi (19,43%).

In questi dieci mesi, quindi, sono state approvate 72 leggi, delle quali:

12 di conversione (pari al 16,67 per cento delle leggi approvate nel periodo);
2 leggi di bilancio e di stabilità (2,78%);
2 leggi collegate (2,78%);
37 leggi di ratifica (51,38%);
2 leggi europee e di delegazione europea (2,78%);
17 altre leggi (23,61%).

In questo periodo, dunque: le leggi di conversione rappresentano un sesto della produzione legislativa; aumentano molto le leggi di ratifica, che da sole valgono oltre la metà delle leggi approvate; aumenta la produzione legislativa ordinaria etichettata come “altre leggi”, che rappresenta quasi un quarto del totale.

Il confronto con l'intero anno 2014 è illuminante: in 12 mesi (rispetto ai 10 del 2015 presi in considerazione) sono state approvate ugualmente 72 leggi, delle quali:

27 (il 37,50 per cento) sono di conversione;

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

4 sono di bilancio (5,56%);

1 è collegata alla manovra di finanza pubblica (1,39%);

23 sono di ratifica (31,94%);

2 sono leggi europee (2,78%);

15 sono altre leggi (20,83%).

Inoltre, negli ultimi dieci mesi, i decreti-legge presentano generalmente un contenuto più omogeneo, dimensioni più modeste ed altri elementi di discontinuità rispetto al passato (cfr. *infra*).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

IV.

L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-bis, comma 4 del regolamento della Camera).

4.1. La struttura dei pareri

I pareri in genere si compongono di:

- ◆ una **PREMESSA** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
- ◆ eventuali **OSSERVAZIONI** e **CONDIZIONI** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- ◆ eventuali **RACCOMANDAZIONI** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui 27 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, 4 (pari quasi al 15 per cento) sono privi

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

di rilievi. Si tratta dei pareri riferiti: ai decreti-legge 27/2015 (C. 3059 – elezioni regionali e amministrative 2015), 99/2015 (C. 3249 – Missione EUNAVFOR MED) e 154/2015, in materia economico-sociale (C. 3340); al disegno di legge di riforma costituzionale esaminato in seconda lettura (C. 2613-B).

La struttura dei **23 pareri contenenti rilievi** è quella riportata nella tabella che segue:

Pareri contenenti rilievi	
Tipologia di rilievi	Pareri
Osservazioni	3
Condizioni	0
Osservazioni e condizioni	16
Osservazioni e raccomandazioni	1
Osservazioni, condizioni e raccomandazioni	3

Complessivamente, il **70 per cento** dei pareri (**19 su 27**) contiene rilievi formulati in forma di condizioni; **3 pareri** (il **13 per cento**) contengono tutte le tre tipologie di rilievi utilizzate dal Comitato.

La tipologia dei rilievi presenti in ciascun parere è indicata nella tabella 1.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.2. I parametri utilizzati nei pareri

Il Comitato, nell'esprimere i propri pareri, si basa, essenzialmente, sui seguenti atti:

- ◆ la **legge 28 novembre 2005, n. 246** (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che disciplinano le relazioni per l'analisi tecnico-normativa e per l'analisi di impatto della regolamentazione;
- ◆ la **circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi**, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti (con specifico riguardo alla incidenza su fonti secondarie);
- ◆ la **legge 23 agosto 1988, n. 400**, che disciplina l'attività normativa del Governo e costituisce un fondamentale parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-*bis*) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-*bis*);
- ◆ la **legge 27 luglio 2000, n. 212**, cosiddetto Statuto del contribuente, che costituisce un parametro meno utilizzato ma comunque importante per quanto attiene le disposizioni in materia tributaria, con riguardo ai temi della certezza del diritto ed alla efficacia retroattiva delle disposizioni.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

In aggiunta al rispetto di tali parametri, il Comitato guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale, anche con riferimento alle riserve di legge previste in Costituzione ed all'efficacia temporale delle leggi penali (cfr. il paragrafo 4.10).

In questo turno di presidenza il Comitato ha anche richiamato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai limiti di contenuto della decretazione d'urgenza e all'individuazione dei principi e criteri direttivi nelle disposizioni di delegazione legislativa al Governo (cfr. il paragrafo 4.11).

Non tutti i fenomeni rilevati dal Comitato rientrano però nei parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione: alcuni aspetti fondamentali della produzione normativa vengono monitorati, poiché appaiono comunque riconducibili ad un uso ordinato della legislazione. Particolarmente significativi appaiono i rilevi relativi alla stratificazione normativa ed all'intreccio tra le fonti normative (come ad esempio decreti-legge che intervengono su altri decreti-legge in corso di conversione ovvero su ambiti oggetto di delega o delegificazione).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Dei 27 pareri resi dal Comitato 5 riguardano provvedimenti cui non sono applicabili le disposizioni in materia di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto o di iniziativa parlamentare, o di provenienza, in prima o seconda lettura, dal Senato.

Dei 22 provvedimenti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l'assenza di AIR e ATN:

- 10 risultano corredati di AIR e di ATN;
- 4 risultano corredati della sola ATN;
- 8 sono privi sia di AIR sia di ATN.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L'obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l'obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che "le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9"; la direttiva prevede che "la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludano l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione”.

La direttiva sull'analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.

Il regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione ex ante, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione ex post, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.

Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), l'analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.

Nei 12 casi in cui l'**AIR** è assente:

- ◆ in 9 pareri si constata semplicemente l'assenza; nel parere sul decreto-legge n. 146/2015 (C. 3315 – sciopero nei musei) si segnala che “La relazione illustrativa, conformemente al disposto dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo, peraltro circoscritto”;
- ◆ in 3 pareri si segnala che la dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigere l'**AIR** è allegata al provvedimento ovvero che si dà conto dell'esenzione stessa nella relazione di accompagnamento.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi

4.4.1. Considerazioni generali

Il Comitato, per la legislazione, negli ultimi anni, si è interessato anche ad aspetti ulteriori rispetto a quelli espressamente trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare, ha prestato attenzione ai seguenti fenomeni:

- ◆ stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;
- ◆ presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee;
- ◆ presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

Sono aspetti spesso molto contigui a quelli trattati nella circolare: per esempio, le disposizioni transitorie, speciali o temporanee delineano in genere regimi derogatori.

Il quadro complessivo emerge dalla seguente tabella, ove su sfondo giallo sono indicati i profili specificamente trattati nella circolare: dei 27 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento 24 si riferiscono a profili di formulazione tecnica dei testi.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

Pareri riguardanti profili di formulazione tecnica dei testi legislativi	24 su 27
Deroghe	7
Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	1
Proroga di disposizioni transitorie	2
Richiami generici, imprecisi o errati	6
Incidenza su fonti secondarie	1
Redazione del testo	15
Titolo e rubriche	4
Stratificazione normativa	8
Modifica di norme recenti	6
Modifiche non testuali	9
Norme di interpretazione autentica	2
Reviviscenza	1
Norme descrittive, ricognitive, programmatiche	13

Dalla tabella emergono con evidenza talune problematiche strutturali della produzione legislativa, che appare:

- ◆ non sempre curata nella formulazione (ne sono spie la ricorrenza di questioni relative alla redazione del testo, ovvero la chiarezza delle espressioni utilizzate, nonché i richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisi o errati);

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

- ◆ complessa e talora di difficile interpretazione e ricostruzione, anche a causa delle numerose modifiche non testuali a previgenti disposizioni normative e ad una stratificazione che talora interessa anche norme di recente approvazione;
- ◆ condizionata da un alto numero di disposizioni implicitamente o esplicitamente derogatorie della normativa vigente oppure volte a prorogare regimi in deroga o a stabilire regimi transitori, speciali o temporanei comunque fondati su impianti derogatori;
- ◆ intrecciata con le fonti di rango subordinato, in forza di due fenomeni tra loro correlati: le modifiche a fonti secondarie apportate con fonti di rango primario; la previsione di provvedimenti non sempre facilmente riconducibili al sistema delle fonti per modificare atti legislativi (cosiddetta delegificazione spuria). Questi due fenomeni, nei dieci mesi di riferimento, si presentano in fase recessiva: l'auspicio è che si stia effettivamente realizzando un'inversione di tendenza, dopo anni di crescente confusione nel sistema delle fonti;
- ◆ accompagnata dalla presenza di previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

La tabella 2 e la tabella 3 indicano nel dettaglio gli aspetti trattati nella circolare e quelli ulteriori che costituiscono oggetto dei singoli pareri espressi dal Comitato.

Rimandando per il dettaglio alle schede relative a tutti i pareri espressi nel periodo di riferimento, che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limiterò in questa sede a qualche indicazione di carattere generale sugli aspetti appena segnalati.

Talune tendenze di tecnica legislativa manifestatesi nella parte finale della scorsa legislatura si ripresentano anche in quella in corso e costituiscono oggetto di attenzione da parte del

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

Comitato. Sono tre i fenomeni di particolare interesse che già erano stati individuati con riguardo ai primi due turni di presidenza del Comitato:

- una accentuata volatilità di diverse disposizioni, in ambiti nei quali si procede o in via incrementale e/o per successivi aggiustamenti, ove si produce talora una stratificata situazione normativa, non sempre corredata degli opportuni coordinamenti;
- la previsione di discipline a carattere derogatorio, temporaneo, transitorio o sperimentale, poi magari di volta in volta prorogate;
- la redazione – a corredo delle parti precettive – di parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio, che indicano contesto e finalità, talora in stile quasi colloquiale.

4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento

Come risulta dalle tabelle 2 e 3, sono molti i pareri che si soffermano sui temi collegati della modifica di norme di recente approvazione, della stratificazione normativa e del mancato coordinamento con la normativa vigente. Ovviamente, i problemi si amplificano quando le norme si stratificano senza gli adeguati coordinamenti.

Segnalo, al riguardo, i seguenti pareri:

- sul decreto-legge n. 192/2014 (C. 2803 – mille proroghe), ove nelle premesse si rileva che «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Diversi interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 2, 4, 7 e 9, concernenti assunzioni e contratti di lavoro nel settore pubblico; l'articolo 4, commi 1, 3 e 6, concernenti

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

provvedimenti di competenza del ministero dell'interno; l'articolo 9, comma 1, relativo al divieto di conferimento in discarica di rifiuti, nonché ulteriori casi puntualmente individuati nel seguito) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto ». Ne consegue la seguente osservazione: «si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti» (Scheda 1, punto 6);

▪ sul disegno di legge C. 2994 (delega sulla “buona scuola), ove nelle premesse si rileva che «nel procedere a numerosi interventi modificativi della disciplina vigente (contenuta sia nel testo unico del 1994 sia in una pluralità di altri provvedimenti assai stratificati), il disegno di legge non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 4, sull'alternanza scuola-lavoro, interviene sulla materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 77 del 2005 apportando modifiche sia testuali sia implicite; l'articolo 7 indica le funzioni del dirigente scolastico senza effettuare un coordinamento con l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e con l'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplinano il medesimo oggetto; all'articolo 19 il comma 1 dispone in merito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica senza novellare l'articolo 6 della legge n. 23 del 1996, che ne ha previsto l'istituzione e regolato i compiti); per effetto di questi interventi sono influenzati negativamente, in particolare, i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività del testo unico del 1994, caratteri che dovrebbero essere propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; tuttavia, si segnala che l'articolo 21 delega il Governo alla codificazione e al riordino della normativa vigente: è, dunque, nell'attuazione di tale delega che potrebbero trovare efficace soluzione i problemi di coordinamento» (Scheda 9, punto 1-bis);

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

▪ sul disegno di legge C. 2798 (modifiche ai codici penale e di procedura penale), ove nelle premesse il Comitato rileva che «l'incremento della pena per il reato di corruzione previsto dall'articolo 3 risulta già disposto, nella medesima misura, dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 69/2015». Ne consegue una condizione soppressiva (Scheda 14, punto 2 e condizione 1);

▪ sui decreti-legge nn. 83 e 92 del 2015 (C. 3201 – fallimenti, modifiche al codice civile e al codice di procedura civile e C. 3210 – rifiuti e ILVA), ove nelle premesse il Comitato annota in maniera identica che «il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole stratificazione normativa, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici», esemplificando il fenomeno. Basti citare il parere sul decreto-legge n. 83/2015: «a titolo esemplificativo si segnala che l'articolo 4 modifica l'articolo 161 della legge fallimentare, che, negli ultimi anni è stato integralmente sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 32/2005 e poi modificato dal decreto legislativo n. 169/2007 e dai decreti legge n. 83/2012 e n. 69/2013» (Scheda 16, punto 2).

4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio

I decreti-legge che di volta in volta prorogano la partecipazione italiana alle missioni internazionali ed alle iniziative per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione presentano generalmente profili di interesse sul versante della stratificazione e del coordinamento normativi, che in genere interessano – ed è il motivo per cui vengono trattati in questo paragrafo – disposizioni a carattere derogatorio, originariamente percepiti per un limitato periodo di tempo e poi via via prorogati. Nei dieci mesi di riferimento il

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

Comitato si è pronunciato su due decreti-legge: il n. 7 del 2015, che oltre al tema delle missioni affronta quello del contrasto al terrorismo; il n. 99 del 2015, concernente la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

Il ragionamento svolto nel parere sul primo decreto parte dalla constatazione che «secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale;

per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001: da ciò consegue che disposizioni inizialmente valide per il breve arco temporale di riferimento dei decreti-legge in materia di missioni vengono di volta in volta prorogate, per di più in maniera non testuale e attraverso una rete di richiami normativi difficilmente dipanabile, consolidatasi nel tempo;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire,

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera *a*)) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); a titolo esemplificativo, deroghe sono riscontrabili: all'articolo 14, comma 3 (che autorizza spese “anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato”); all'articolo 15, comma 1 (trattamento del personale in missione); all'articolo 15, comma 4 (compenso forfettario di impiego per il personale in missione); all'articolo 15, comma 5 (deroghe alla competenza territoriale dei tribunali militari, alla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale); all'articolo 16, comma 1, in materia contabile;

l'articolo 5, comma 1, primo periodo, incrementa di 1.800 unità il contingente di 3.000 unità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prorogandone l'operatività dal 31 marzo al 30 giugno 2015, con ciò integrando senza gli opportuni coordinamenti una disposizione di recentissima emanazione, recata, per di più, in un decreto-legge il cui *iter* di conversione era ancora in corso al momento della deliberazione del decreto oggi in esame» (Scheda 4, punti 2, 3, 4 e 5).

Dal circostanziato quadro tracciato nelle premesse conseguono una condizione, una osservazione ed una raccomandazione (che riprende analoghe raccomandazioni già formulate dal Comitato in precedenti occasioni):

la condizione è così formulata: «si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare» (Scheda 4, condizione 1);

l'osservazione invita le Commissioni di merito a «verificare se le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 4 e 5, e

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

all'articolo 16, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime» (Scheda 4, osservazione 1);

la raccomandazione è del seguente tenore: «richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali (da ultimo nei pareri sui decreti-legge n. 2 e n. 109 del 2014), si ribadisce la necessità che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni, al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione» (Scheda 4, raccomandazione 1).

Nel parere sul decreto-legge n. 99 del 2015 il Comitato non formula rilievi né ripete la raccomandazione, «in attesa dell'approvazione in via definitiva del disegno di legge S. 1917, recante *Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2015 ed in avanzato stato di esame presso il Senato» (Scheda 19, punto 2).

Un'osservazione analoga a quella sopra riportata con riguardo alla possibilità di trasformare disposizioni nate come temporanee in discipline a regime è contenuta nel parere sul decreto-legge mille proroghe (C. 2803), che proprio per la sua natura si presta a valutazioni di questo tipo, soprattutto in presenza di norme che, «a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente anche da numerosi anni» (Scheda 1, punto 8 e osservazione 3).

In relazione a discipline derogatorie rispetto alla normativa vigente, è di particolare interesse il parere sul decreto-legge n. 3

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

del 2015 (C. 2844 – sistema bancario) ove nelle premesse si rileva che «l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), già trattato sotto il profilo dell'immediata applicabilità, novella il testo unico bancario prevedendo che, in taluni casi, nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti di capitale “è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, *anche in deroga a norme di legge*, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”. Con ciò il decreto-legge in esame:

a) consente a una fonte del diritto subordinata di derogare alle previsioni di fonti legislative di rango primario senza che il legislatore individui puntualmente quali siano le disposizioni derogabili, bensì solamente la finalità per cui tale potere regolamentare è attribuito e l'oggetto;

b) deroga, inoltre, implicitamente alla disciplina dell'articolo 2535 del codice civile (circa il rimborso delle azioni del socio uscente nelle società cooperative) senza esplicitare tale carattere derogatorio: ciò ha luogo senza che il predetto articolo 2535 sia incluso fra quelli che il decreto stesso (articolo 1, comma 1) prevede come inapplicabili alle banche popolari» (Scheda 2, punto 3). Ne consegue una condizione che impegna le Commissioni di merito ad individuare «le disposizioni di legge cui, per effetto del provvedimento in esame, la Banca d'Italia è abilitata a derogare mediante norme di rango secondario, e si espliciti il carattere derogatorio della disposizione rispetto all'articolo 2535 del codice civile» (Scheda 2, condizione 2).

4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio

Il ricorso a preamboli esplicativi e a periodi privi di contenuto immediatamente precettivo, in quanto si limitano a dare indicazioni di contesto, descrittive, ricognitive, di principio o programmatiche, ha trovato notevole diffusione a partire dal decreto-legge n. 70/2011, nella scorsa legislatura.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, si segnalano, tra gli altri, i pareri sui decreti-legge n. 3 (C. 2844 – Sistema bancario) e n. 1 del 2015 (C. 2894 – ILVA e Taranto) e sul disegno di legge C. 2994 (“Buona scuola”), che offrono un ampio campionario di disposizioni di dubbia portata normativa. Nelle premesse del primo parere si rileva che «l'articolo 3, che consente alla SACE di esercitare l'attività creditizia, reca numerose previsioni prive ovvero di dubbia portata normativa, in quanto dichiarative di finalità, volte a richiamare l'osservanza della normativa vigente, o a disporre, piuttosto pleonasticamente, che la società applichi le disposizioni secondo “le modalità operative più idonee”» (Scheda 2, punto 10). Elenchi più dettagliati sono contenuti negli altri due pareri (Scheda 3, punto 5; Scheda 9, punti 6 e 7).

Alla enumerazione delle diverse categorie di disposizioni consegue in genere una osservazione finalizzata ad una valutazione della loro portata normativa.

Appaiono di particolare interesse due pareri nei quali il Comitato riconosce l'opportunità di disposizioni apparentemente prive o di dubbia portata normativa:

nelle premesse del parere sul testo unificato C. 3-*bis*-B ed abb. si rileva che «l'articolo 14-*bis* del TUE (come novellato dall'articolo 2, comma 8, della proposta di legge in esame), prevede che le forze politiche dichiarino, fra l'altro, “il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica”, e fa salve le prerogative che l'articolo 92, secondo comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica: tale previsione – che di per sé parrebbe priva di portata normativa in quanto si limita a richiamare una disposizione vigente, peraltro di rango sovraordinato – tuttavia nel predetto contesto normativo può essere considerata come finalizzata ad orientare maggiormente la lettura della disposizione in senso costituzionalmente orientato; la previsione è, inoltre, già presente, negli stessi termini benché

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

riferita sia alle liste singole sia alle coalizioni, nel TUE, essendo stata inserita dalla riforma elettorale di cui alla legge n. 270 del 2005» (Scheda 6, punto 7);

analogamente, le premesse del parere sul decreto-legge n. 65 del 2015 (C. 3134 – pensioni, ammortizzatori sociali e TFR) desumono l'opportunità di una previsione meramente descrittiva da una sentenza della Corte costituzionale cui il decreto dà attuazione (v. infra, il paragrafo 4.11.2 e la Scheda 11, punto 5).

Di peculiare interesse è anche il parere sul disegno di legge di delegazione europea 2014 (C. 3123), ove il Comitato si sofferma sulle disposizioni volte a normare profili endoprocedimentali della delega: «il disegno di legge contiene alcune disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto volte a riprodurre o richiamare la disciplina già vigente ovvero riferite ad aspetti endoprocedimentali connessi all'attuazione della delega; con riferimento al primo aspetto, gli articoli 4, comma 1, lettera c) e 10, comma 1, lettera e) riproducono quanto già previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012; l'articolo 6, comma 1, mantiene fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014; i principi direttivi di cui agli articoli 19, comma 1, lettera a) e 21, comma 1, lettera a) vincolano il legislatore delegato a prevedere che le definizioni siano conformi alle definizioni delle decisioni quadro oggetto di delega; con riferimento al secondo aspetto, l'articolo 6, comma 1, alinea, fa riferimento al coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio per l'attuazione della delega oggetto dell'articolo» (Scheda 13, punto 3).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.5. Sistema delle fonti

Il Comitato ha sempre dedicato una grande attenzione nei suoi pareri agli aspetti critici legati al sistema delle fonti, analizzando:

- ◆ i rapporti tra le fonti del diritto;
- ◆ il coerente utilizzo delle fonti;
- ◆ la sovrapposizione di fonti;
- ◆ la previsione di adempimenti particolari;
- ◆ gli intrecci con altri atti, in particolare con altri decreti-legge in corso di conversione.

La tabella che segue mostra in maniera eloquente la frequenza con la quale il Comitato si è soffermato su tali problematiche, trattate in 20 dei 27 pareri espressi.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

Sistema delle fonti: pareri con notazioni rispetto al totale	
Coordinamento con vigenti fonti normative	15
Confluenza di più decreti-legge in una legge di conversione	1
Intreccio con DL in corso di conversione	1
Sovrapposizione di fonti normative	7
Coerente utilizzo delle fonti normative	4
Rapporti con fonti subordinate	1
Delegificazione spuria	1
DPCM con contenuto normativo	2
Adempimenti	4
Efficacia temporale	8

La tabella 4 illustra nel dettaglio i pareri espressi dal Comitato sugli specifici aspetti.

Alcuni elementi vanno evidenziati:

l'assenza di previsioni relative all'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, oggetto di ripetuti rilievi nei precedenti turni di presidenza;

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

l'esiguo numero di pareri che richiamano questioni attinenti alla fuga dal sistema delle fonti, come la delegificazione spuria ed i rapporti con le fonti subordinate ed il coerente utilizzo delle fonti normative.

Il parere che si sofferma sul maggior numero di profili problematici riguarda il decreto-legge n. 192 del 2014 (C. 2803 – mille proroghe), nel quale si toccano i seguenti temi:

rapporti con fonti subordinate: l'articolo 6, comma 5 incide in maniera non testuale sull'articolo 357 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici: è il settimo decreto-legge, nell'arco di quattro anni, che novella questo articolo del regolamento; «tale circostanza – annota il Comitato – non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano “un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi” [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001]» (Scheda 1, punto 12). Ne consegue una condizione che offre un'alternativa tra la soppressione della norma ed una sua riformulazione «nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti subordinate mediante atti aventi la medesima forza» (Scheda 1, condizione 2);

delegificazione spuria: «l'articolo 10, comma 9, in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la potestà di stabilire “l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008” in misura tale da

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

assicurare la copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa: si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre le medesime garanzie individuate da tale ultima procedura, e della quale, come rilevato in altre circostanze dal Comitato, andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, in assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrizzazione dei profili quantitativi della prestazione» (Scheda 1, punto 13). La conseguente condizione è così formulata: «previa valutazione della rispondenza alle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione, si riconduca tale disposizione alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione» (Scheda 1, condizione 3);

efficacia temporale, con un ampio campionario di proroghe, in parte già segnalate: il decreto infatti: a volte differisce termini già scaduti, con efficacia retroattiva (Scheda 1, punto 7); «proroga disposizioni di carattere temporaneo, di alcune delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime in quanto, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente anche da numerosi anni» (Scheda 1, punto 8); proroga «in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime alcune delle quali avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni» (Scheda 1, punto 9); proroga « il termine per l'adozione di provvedimenti attuativi o applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione» (Scheda 1, punto 10); proroga disposizioni aventi carattere derogatorio (Scheda 1, punto 11).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

Altri fenomeni radicati nel tempo che in questi dieci mesi hanno comunque avuto un numero limitato di ricorrenze sono i seguenti:

- il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri come fonte intermedia tra i regolamenti ministeriali ed i regolamenti governativi (da emanare con DPR), andando oltre le previsioni della legge n. 400 del 1988¹ (Scheda 2, punto 4 e condizione 3; Scheda 9, punto 13). Di particolare interesse è il decreto-legge n. 1 del 2015 (ILVA e Taranto – C. 2894), a proposito del quale il Comitato formula la seguente osservazione: «con riferimento all'articolo 8, ove il comma 3 e il comma 4 (progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale marittimo di Taranto) demandano l'approvazione del progetto stesso a un DPCM che “sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, derogando implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministeri), alle procedure previste, in generale, dalla legge n. 241 del 1990 e a quelle previste dal codice ambientale e dal codice dei beni culturali, si dovrebbe valutare l'effettiva opportunità di tale articolata deroga e, comunque, l'opportunità di individuare puntualmente ed esplicitamente le normative cui – per effetto della

¹ In questo caso si ripete di parere in parere la considerazione che tale circostanza “non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali)”.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

presente disposizione – si intende derogare» (Scheda 3, osservazione 3);

- talora, i decreti-legge si intrecciano con altri in corso di conversione: «l'articolo 5, comma 1, primo periodo, incrementa di 1.800 unità il contingente di 3.000 unità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prorogandone l'operatività dal 31 marzo al 30 giugno 2015, con ciò integrando senza gli opportuni coordinamenti una disposizione di recentissima emanazione, recata, per di più, in un decreto-legge il cui *iter* di conversione era ancora in corso al momento della deliberazione del decreto oggi in esame» (Scheda 4, punto 5);
- infine, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78/2015 (C. 3262 – enti territoriali) «riproduce, all'articolo 5-*bis*, i contenuti del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85 (S. 1992), recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 4^a del Senato e, all'articolo 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*, i contenuti degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015 (C. 3210), in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VIII e X della Camera; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

effetti prodotti dal decreto-legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere» (Scheda 20, punto 2). Ne consegue la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, in quanto tale fenomeno è suscettibile di ingenerare incertezze interpretative ed applicative, di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge» (Scheda 20, raccomandazione 1).

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, 9 pareri sui 27 espressi richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988, a testimonianza dell'attenzione posta dal Comitato sul sistema delle fonti.

Si tratta di 7 pareri espressi su disegni di legge di conversione e di 2 pareri espressi su progetti di legge contenenti disposizioni di delega.

La tabella che segue dà conto dei richiami alle disposizioni della legge n. 400 del 1988 operate dai pareri espressi nel periodo di riferimento.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

*Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati
nei pareri del Comitato*

Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988	
Riferimento normativo	Num. pareri
art. 11, co. 2 Commissario straordinario di Governo	1
art. 13-bis Chiarezza testi normativi	1
Art. 15, con particolare riguardo al comma 1	1
art. 15, co. 2, a) Deleghe in DL	1
Art. 15, comma 2, lett. b) Limiti di contenuto	1
art. 15, co. 3 Immediata applicazione	2
art. 17, co. 1 Reg. esec., att. integ., indep. (DPR)	1
art. 17, co. 2 Reg. delegif. (DPR)	2
art. 17, co. 3 Reg. settoriali (DM)	1
art. 17, co. 4-bis Org. Uffici e Ammin.	1
art. 17, co. 4-ter riordino fonti regolamentari	1
art. 17 in generale Regolamenti	2

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

La tabella 5 dà conto nel dettaglio dei richiami alla legge n. 400/1988 contenuti nei singoli pareri espressi dal Comitato. Rimandando per l'analisi di dettaglio, alle schede che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limito in questa sede ad una rapidissima ricognizione:

◆ l'articolo 11, comma 2, che disciplina la nomina dei commissari straordinari di Governo, è richiamato nel parere sul decreto-legge n. 78/2015 (C. 3262 – enti territoriali), dove il Comitato annota nelle premesse che «al medesimo articolo 11, il comma 16-*quater*, lettera *a*), novella l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di dettare una nuova disciplina per la nomina dei commissari straordinari per il risanamento ambientale, prevedendo che essa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, e derogando così implicitamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a norma del quale – e come attualmente previsto dalla disposizione novellata – i commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri» (Scheda 20, punto 8b). Ne consegue la seguente osservazione:

«all'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera *a*), laddove prevede che i Commissari straordinari per il risanamento ambientale siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – valuti la Commissione se non sia opportuno – ripristinando il testo vigente – prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri» (Scheda 20, osservazione 4);

◆ l'articolo 13-*bis*, sulla chiarezza dei testi normativi, è stato richiamato dal Comitato nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 7/2015 (C. 2893 – contrasto al terrorismo e missioni

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

internazionali) ove si rileva, come altre volte nel passato su analoghi provvedimenti, che, «in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera a)) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2)» (Scheda 4, punto 4). Ne consegue una condizione;

◆ con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, i casi più interessanti concernono:

l'introduzione nel disegno di legge di conversione di disposizioni incidenti su deleghe, puntualmente oggetto di una condizione soppressiva nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2015 (C. 2915 – esenzione IMU e proroga termini delega fiscale), con la motivazione che «l'inserimento nel disegno di legge di conversione, durante l'esame al Senato, di una nuova norma di carattere sostanziale, volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa, è una circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come finalizzato ad impedire che nel testo del decreto stesso o nel disegno di legge

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite» (Scheda 5, punto 3);

il mancato riferimento, nel preambolo, al carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza «che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano "l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione"; il sesto capoverso, infatti, fa riferimento alla sola "necessità" e il settimo capoverso richiama "la necessità e l'urgenza"» (Scheda 10, punto 2);

la disamina, nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 27/2015 (C. 3059 – elezioni regionali e amministrative 2015) sui limiti della decretazione d'urgenza in materia elettorale, considerando il caso di specie pienamente rispondente ai limiti di contenuto posti dall'articolo 72 della Costituzione, in quanto finalizzato semplicemente a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo: «è circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali che con provvedimenti d'urgenza siano dettate disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (si considerino ad esempio i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008): il provvedimento, anche alla luce dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (fra cui è compresa la materia elettorale);

durante l'esame al Senato non sono stati introdotti emendamenti; nella seduta del 21 aprile 2015 l'Assemblea del Senato ha approvato l'ordine del giorno G1, della

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

Commissione, con il quale – premesso di ritenere il disegno di legge in esame non rientrante nel sopra menzionato divieto di provvedere mediante decreto-legge in materia elettorale – impegna il Governo, in sede di emanazione di decreti-legge, all'assoluto rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988» (Scheda 7, punto 2);

◆ con riguardo al profilo ordinamentale dell'immediata applicazione, il Comitato:

- nel parere sul decreto-legge n. 78/2015 (C. 3262 – enti territoriali) ha rilevato la presenza di disposizioni di non immediata applicazione soltanto nelle premesse (Scheda 20, punto 6);
- nel parere sul decreto-legge n. 3/2015 (C. 2844 – sistema bancario), il Comitato ha rilevato nelle premesse che «il decreto reca, in generale, misure di immediata applicabilità; tuttavia in relazione alla disciplina transitoria della riforma delle banche popolari l'articolo 1:
 - a) al comma 1 subordina implicitamente l'efficacia delle limitazioni al diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti finanziari all'entrata in vigore di disposizioni dettate dalla Banca d'Italia;
 - b) al comma 2 prevede che, in fase di prima applicazione, le banche popolari si adeguino ai nuovi limiti dimensionali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di disposizioni attuative dettate dalla Banca d'Italia; in entrambi i casi non vengono fissati i termini per l'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia, sicché non risulta desumibile il termine iniziale di effettiva applicabilità delle predette disposizioni: tale circostanza suscita perplessità in ordine al rispetto del canone di immediata applicabilità delle misure contenute nei decreti legge, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

del 1988, talché parrebbe opportuna l'individuazione dei predetti termini da parte delle Commissioni di merito» (Scheda 2, punto 2). Ne consegue la seguente condizione: «relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2, le cui previsioni diverranno applicabili solo dopo l'emanazione di appositi provvedimenti della Banca d'Italia, si individuino – tenendo presente il requisito dell'immediata applicabilità (previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988) – i termini temporali entro i quali detti provvedimenti debbono entrare in vigore» (Scheda 2, condizione 1);

◆ con riguardo all'articolo 17:

già ho segnalato nel paragrafo relativo al sistema delle fonti, le previsioni relative a DPCM a contenuto normativo, che il Comitato ha invitato a trasformare in regolamenti governativi o ministeriali (previsti rispettivamente dai commi 1 e 3 dell'articolo 17) ed alla cosiddetta “delegificazione spuria”;

per certi versi speculare a tale ultimo fenomeno è quello della legificazione di materie delegificate rilevato nel parere sul disegno di legge n. 3098 (riorganizzazione P.A.), ove il Comitato annota che «la lettera *b*), numero 4), delega il Governo a precisare “la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici”»: andrebbe valutata l'opportunità di chiarire come tale previsione si coordini con quella recata dal comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che prevede per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri un regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; si dovrebbe in particolare, dunque, chiarire con quale strumento venga adottata la determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri» (Scheda 12, punto 8);

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

nel parere sul disegno di legge n. 2994 (“Buona scuola”) «il Comitato rileva con favore la previsione di cui all'articolo 21, comma 4, che dispone un complessivo riordino della disciplina regolamentare conseguente all'adozione dei decreti legislativi; se infatti l'articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988 prevede il periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, la ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e l'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, il riordino straordinario in parola è giustificato dalle profonde modificazioni della normativa di rango primario e risulta coerente con l'obiettivo della semplificazione e del riordino dell'ordinamento, al fine di eliminare le antinomie, ridurre i dubbi e le incertezze applicative, rendere più coerente, certa e conoscibile la disciplina settoriale: appare pertanto auspicabile l'uso di siffatte clausole in caso di riforme di ampia portata» (Scheda 9, punto 17).

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

4.7. Profili della legislazione delegata

Il Comitato ha espresso il parere su:

10 progetti di legge recanti disposizioni di delega (sul disegno di legge C. 2994 si è pronunciato sia in prima, sia in seconda lettura; nel parere in seconda lettura non è presente alcun rilievo sulla delega ivi prevista);

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2015 (C. 2915 – esenzione IMU e proroga termini delega fiscale).

L'analisi del Comitato ha riguardato i seguenti aspetti problematici:

- ◆ la scarsa definizione dei principi e criteri direttivi, rilevata nei pareri su 5 disegni di legge di iniziativa governativa (C. 2722 – nautica da diporto; C. 2994 – “buona scuola”; C. 3098 – riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; C. 3194 – delega appalti; C. 3272 – riforma RAI);
- ◆ la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega, anch'essa rilevata in 5 pareri, su 4 disegni di legge governativi (C. 2994; C. 3098; C. 2798 – modifiche ai codici penale e di procedura penale; C. 3194) e sul testo unificato C. 2607 ed abb., in materia di protezione civile.
 - ◆ la possibilità di scegliere tra più opzioni alternative è rilevata in 4 pareri, su tre disegni di legge governativi (C. 2722; C. 3098; C. 3123 – legge di delegazione europea 2014) e sul testo unificato C. 2607, in materia di protezione civile.
- ◆ le procedure di delega. In particolare, l'attenzione del Comitato si è concentrata sulla necessità di individuare termini certi e conoscibili per l'esercizio della delega, evitando tecniche di “scorrimento” di tali termini. Nei pareri sul disegno di legge di conversione C. 2915 e su altri 4 disegni di legge governativi (C. 2994; C. 3098; C. 2798; C. 3194) il Comitato constata nelle premesse (Scheda 5, punto 4; Scheda 9, punto 4; Scheda 12, punto 9; Scheda 14, punto 9; Scheda 21, punto 5) il ricorso alla tecnica dello scorrimento, consistente nella possibilità di prolungare il termine per

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

l'esercizio della delega quando l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine stesso, ponendo in ciascun parere una condizione finalizzata ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di scorrimenti»». Nel parere sul disegno di legge di conversione C. 2915 la condizione relativa alla fissazione di un termine certo è subordinata ad una condizione soppresiva della disposizione incidente sulla delega.

Nelle premesse del parere sul testo unificato C. 2607 ed abb. il Comitato si sofferma su un gravame procedurale imposto al Governo qualora intenda procedere all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi: «al comma 6 dell'articolo 1 andrebbe approfondita, in assenza di precedenti in tal senso, la *ratio* della previsione dell'obbligo di presentare una relazione motivata alle Camere per procedere all'adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi; appare inoltre ultronea, perché riferita ad aspetti endoprocedimentali, la previsione che la relazione sia presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile» (Scheda 18, punto 5). Ne consegue una osservazione ove il Comitato invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione (Scheda 18, osservazione 2).

La tabella seguente dà conto della frequenza dei vari rilievi negli atti esaminati.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega		
Tipologia dei rilievi formulati nei pareri	N. di pareri contenenti il rilievo	% rispetto al totale dei pareri resi su progetti di legge contenenti deleghe
Principi e criteri direttivi generici o mancanti	5	
Sovrapposizione tra principi, criteri e oggetto della delega	5	
Procedure di delega	6	

La tabella 6 dà conto nel dettaglio dei singoli pareri del Comitato.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto

Il tema della omogeneità/eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato ha sempre ricevuto particolare attenzione con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione, anche in relazione al rispetto dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in base al quale «*il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*».

D'altra parte, proprio i disegni di legge di conversione appaiono storicamente più problematici da questo punto di vista. Nei dieci mesi di riferimento del presente rapporto tale problematicità appare limitata a 4 dei 15 decreti-legge esaminati, lungo un crinale eterogeneità/omogeneità nel quale sono utilizzate molteplici definizioni, la cui distinzione è talora impercettibile:

◆ i pareri sui decreti-legge in diverso grado eterogenei (ma in due casi avvinti da finalità univoche o comunque riconducibili ad una *ratio* unitaria) sono così sintetizzabili:

▪ il contenuto del decreto-legge n. 78/2015 (C. 3262 – enti territoriali) è definito “estremamente complesso e articolato”: il Comitato analizza il contenuto sia del nucleo originario del decreto sia delle modifiche e integrazioni introdotte al Senato, in confronto con gli ambiti materiali individuati nel preambolo e richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (Scheda 20, punto 1 e 1a). Ne conseguono due condizioni: la prima, “tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale”, invita la Commissione a valutare la soppressione di numerose disposizioni introdotte al Senato, «che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo» (Scheda 20, condizione 1); la seconda invita la Commissione a verificare l'opportunità di mantenere altre disposizioni, sempre introdotte al Senato, «de quali, pur recando misure riguardanti gli “enti territoriali”, incidono tuttavia su

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

oggetti ulteriori rispetto a quelli specificati nel preambolo» (Scheda 20, condizione 2);

▪ il contenuto del decreto-legge n. 192/2014 (C. 2803 – mille proroghe) è considerato fisiologicamente eterogeneo: reca infatti disposizioni che intervengono «su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori» (Scheda 1, punto 1);

▪ il contenuto del decreto-legge n. 154/2015 (C. 3340 – materia economico-sociale) è considerato implicitamente eterogeneo: «il decreto-legge consta di tre articoli di natura sostanziale, recanti, rispettivamente, misure per garantire il decoro degli istituti scolastici, interventi volti ad assicurare l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015; il titolo del decreto-legge riconduce alla generica e vasta materia economico-sociale i contenuti dei tre articoli, i quali, invece, incidono ciascuno su un diverso ambito materiale» (Scheda 24, punto 1);

▪ nel parere sul decreto-legge n. 7/2015, che riunisce in un unico contesto normativo disposizioni finalizzate sia alla partecipazione italiana alle missioni internazionali sia le misure di contrasto al terrorismo, il Comitato compie un'ampia disamina del contenuto: «il decreto-legge si compone di cinque Capi, dei quali il primo e il secondo recano misure antiterrorismo, il terzo e il quarto – come avviene di consueto nei decreti “proroga missioni” – recano misure in tema, rispettivamente, di missioni internazionali e di cooperazione allo sviluppo, il quinto reca disposizioni finali e transitorie; il decreto-legge unisce dunque alle consuete misure ripetutamente disposte e prorogate in materia di missioni internazionali, un nutrito *corpus* (ben 11 articoli) di disposizioni antiterrorismo, espandendo l'oggetto usuale della disciplina dell'atto;

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

la relazione illustrativa evidenzia una *ratio* unitaria del decreto in questi termini: “[i]l consolidamento... dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi acquisisce sempre più anche... funzione preventiva... con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini. La lotta al terrorismo va realizzata pertanto in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. ..[dunque] il provvedimento prevede misure volte sia a rafforzare e attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno nel territorio dello Stato, sia a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace”;

le disposizioni del decreto risultano infatti avvinte da un unico nesso teleologico (per di più puntualmente esplicitato nella relazione illustrativa e – quanto ai contenuti – riscontrabile anche nel titolo del provvedimento e nel preambolo), pur afferendo ad ambiti materiali distinti» (Scheda 4, punto 1);

◆ 2 decreti-legge vengono considerati sostanzialmente omogenei: n. 3/2015 (C. 2844 – sistema bancario) e n. 83/2015 (C. 3134 – fallimenti; modifiche ai codici civile e di procedura civile);

◆ 7 decreti-legge sono considerati omogenei: n. 1/2015 (C. 2894 – ILVA e Taranto); n. 4/2015 (C. 2915 – esenzione IMU e proroga termini delega fiscale); n. 51/2015 (C. 3104 – agricoltura e quote latte); n. 65/2015 (C. 3134 – pensioni, ammortizzatori sociali e TFR); n. 92/2015 (C. 3210 – rifiuti e ILVA); n. 99/2015 (C. 3249 – missione EUNAVFOR MED); n. 153/2015 (C. 3386 – finanza pubblica);

◆ il decreto-legge n. 146/2015 (C. 3315 – scioperi nei musei) presenta un “contenuto puntuale”;

◆ il decreto-legge n. 27/2015 (C. 3059 – elezioni regionali e amministrative 2015) presenta un contenuto “puntuale e specifico”.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000

Il Comitato, nel periodo di riferimento, ha effettuato espliciti richiami allo Statuto del contribuente nel parere relativo al decreto-legge n. 4/2015 (C. 2915 – esenzione IMU), dove ha rimarcato che «il provvedimento è, in alcuni punti, derogatorio della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), le cui disposizioni “costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali” (articolo 1, comma 1). Si tratta, in particolare:

a) del comma 9-*quater* dell’articolo 1 del decreto, il quale introduce un’interpretazione autentica dell’IMI in Provincia di Bolzano in difformità dall’articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente secondo cui l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta, fra l’altro, soltanto “con legge ordinaria” (e non, dunque, con decreto-legge): al riguardo è, inoltre, privo di portata normativa il riferimento allo statuto del contribuente effettuato dal decreto in esame, per di più nel momento stesso in cui vi deroga;

b) dell’articolo 1-*bis*, che proroga la sospensione di adempimenti e versamenti nell’isola di Lampedusa, senza novellare l’articolo 23, comma 12-*octies* del decreto-legge n. 95 del 2012, la cui efficacia già è stata differita, in tempi recentissimi, dall’articolo 10, comma 12 del decreto-legge n. 192 del 2014 (“milleproroghe”), in difformità dall’articolo 2, comma 4, dello statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato (detta disposizione, inoltre, è stata introdotta nel presente decreto mentre era ancora in corso la conversione del decreto-legge “milleproroghe”)» (Scheda 5, punto 7).

Ne conseguono due osservazioni, la prima delle quali, in particolare, invita a «esplicitare il carattere derogatorio – e non

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

applicativo – dell'articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente».

In connessione con l'esordio delle premesse, ove viene richiamato il parere sul decreto-legge n. 66/2014, che già aveva sollevato le questioni trattate nel parere in esame, il Comitato formula la seguente raccomandazione: «si valuti l'opportunità di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai principi di cui allo “*Statuto del contribuente*”, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente».

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale

4 dei 27 pareri resi dal Comitato nel periodo di riferimento contengono richiami a norme della Costituzione:

- il parere sul decreto-legge n. 192/2014 (C. 2803 – mille proroghe) si sofferma su una fattispecie di delegificazione spuria riguardante la riserva di legge in materia tributaria disposta dall'articolo 23 della Costituzione (Scheda 1, punto 13);

- il parere sul decreto-legge n. 27/2015 (C. 3059 – elezioni regionali e amministrative 2015), con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, compiendo la disamina già riportata nel paragrafo relativo alla legge n. 400 del 1988, richiama, con riguardo alla materia elettorale, l'articolo 72, quarto comma (Scheda 7, punto 2);

- il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 (C. 2915 – esenzione IMU e proroga termini delega fiscale), sempre con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, richiama il divieto esplicitato dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, il quale a sua volta fa riferimento all'articolo 76 della Costituzione, sulla delega legislativa (Scheda 5, punto 3);

- nel parere sul decreto-legge n. 1 del 2015 (C. 2894 – ILVA e Taranto) svolge un articolato ragionamento sugli obiettivi del decreto, richiamando la giurisprudenza costituzionale sull'articolo 111 della Costituzione (principio del giusto processo). Vale la pena riportare il lungo passo delle premesse, che mette in evidenza questioni di indubbia rilevanza nel rapporto tra decretazione d'urgenza, provvedimenti amministrativi e potere giudiziario:

«l'articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone l'approvazione *ope legis* delle seguenti proposte di piano (che dovevano essere sottoposte ad una procedura di approvazione disciplinata dal

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

decreto-legge n.101 del 2013), richiamate ma non allegate al decreto stesso:

1) le modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

2) (per effetto di una previsione introdotta al Senato) le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente dal sub-commissario ambientale, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale;

3) le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

sul piano dell'uso della tecnica legislativa, tali previsioni assumono rilievo sotto due distinti profili:

a) in linea generale, l'approvazione per decreto-legge, presenta – rispetto all'adozione di un provvedimento amministrativo, come originariamente previsto – diversi regimi di:

formazione dell'atto (si pensi agli istituti di: partecipazione, informazione al pubblico, ponderazione degli interessi, acquisizione di pareri e atti propedeutici, motivazione, responsabilità amministrativa);

tutela giurisdizionale (accesso alla giustizia costituzionale piuttosto che a quella amministrativa);

incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice* (al riguardo si rammenta, da un lato, che “La giurisprudenza costituzionale ravvisa una violazione del ‘principio della parità delle parti’, di cui all'articolo 111 Cost., quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di *ius singulare* che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco (da ultimo, *ex plurimis*, sentenza n. 186 del 2013)” (sent. n.191 del 2014) e, dall'altro, che in un caso simile, sempre relativo all'emergenza dell'Ilva, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 sono passati indenni al vaglio di costituzionalità” proprio in quanto

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

nella fattispecie non sussisteva alcuna lesione della riserva di giurisdizione (sent. n. 85 del 2013);

b) nel caso in esame, le proposte di cui all'articolo 4, proprio in quanto approvate in via legislativa e richiamate dall'atto stesso, dovrebbero essere oggetto di pubblicazione ufficiale per consentirne un idoneo regime di pubblicità e di conoscibilità legale: al riguardo, esse potrebbero essere allegate al decreto-legge, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* oppure anche pubblicate in un sito internet istituzionale dandone però avviso nella Gazzetta ufficiale. Il Comitato ha affrontato una questione simile nel parere sul decreto-legge n. 78 del 2013, il quale “richiamava” un decreto del Presidente della Repubblica, peraltro mai pubblicato con le forme previste per gli atti normativi: in tale circostanza, anche in accoglimento della condizione formulata dal Comitato, l'Assemblea della Camera deliberò di allegare al decreto-legge il testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui, in quel caso, si operava la “legificazione”» (Scheda 3, punto 7). Anche la condizione che ne consegue è particolarmente elaborata:

«con riferimento ai piani e alle misure richiamati ed approvati *ope legis* dall'articolo 4, commi 1 e 2:

a) si valuti se sia effettivamente necessario e congruo l'impiego della fonte legislativa in sostituzione di provvedimenti amministrativi, caratterizzati da significative differenze in materia di: formazione dell'atto, tutela giurisdizionale, incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice*;

b) considerando che i predetti atti così approvati non corredano il provvedimento in esame, si individuino forme di pubblicazione ufficiale idonee a consentirne un adeguato regime di pubblicità e di conoscibilità legale, come la pubblicazione in allegato al decreto-legge (analogamente a quanto avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica richiamato dal decreto-legge n. 78 del 2013), la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure la pubblicazione in un sito internet istituzionale

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

dandone comunque avviso nella *Gazzetta Ufficiale*» (Scheda 3, condizione 1).

4.10.1. Il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale

Il 4 novembre 2015 il Comitato ha espresso il parere sul disegno di legge n. 2613-B, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Il parere, privo di rilievi, si articola in quattro capoversi:

il primo e il secondo affrontano due questioni di coordinamento interno al testo: la prima concerne il quinto comma del nuovo articolo 55 della Costituzione, relativamente alle funzioni del Senato, e viene risolta richiamando i lavori preparatori e una interpretazione sistematica delle disposizioni apparentemente in conflitto (Scheda 25, punto 1); con riguardo al termine entro il quale approvare la legge volta a disciplinare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato, il Comitato annota una sovrapposizione tra il comma 6, già oggetto di doppia deliberazione in prima lettura, e il comma 11, terzo periodo dell'articolo 39 (Scheda 25, punto 2);

il terzo capoverso segnala l'ultrattività del vigente testo dell'articolo 116 della Costituzione, con riferimento alle sole regioni a statuto speciale e alle province autonome (Scheda 25, punto 3);

il quarto capoverso rileva che il nuovo articolo 55, quinto comma, penultimo periodo, si riferisce «genericamente ed in senso a-tecnico» all'impatto delle politiche dell'Unione europea «sui territori», annotando che «la medesima dizione è già contenuta, nella medesima accezione, nel testo vigente dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione» (Scheda 25, punto 4).

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale

Nel terzo turno di presidenza del Comitato, in tendenziale continuità con la linea emersa nei precedenti dieci mesi, sono stati abbastanza frequenti i richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ricorrono in 7 dei 27 pareri: 1 richiama sentenze comunque riconducibili al tema dei limiti di contenuto della decretazione d'urgenza; 1 richiama la sentenza n. 70 del 2015, in materia di trattamenti pensionistici, a seguito della quale è stato emanato il decreto-legge n. 65 del 2015 (C. 3134 – pensioni, ammortizzatori sociali e TFR); 4 richiamano sentenze concernenti la formulazione di disposizioni di delegazione legislativa; 2 richiamano sentenze attinenti a specifici profili.

4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge

Le sentenze fondamentali in materia di omogeneità dei decreti-legge sono la n. 22 del 2012 e la n. 32 del 2014, che il Comitato, nel passato, ha richiamato con una certa frequenza. Nei dieci mesi di riferimento, invece, soltanto nel parere sul decreto-legge n. 78 del 2015 (C. 3262 – enti territoriali) si elenca una lunga serie di disposizioni introdotte nel corso dell'*iter* al Senato e che appaiono estranee al contenuto originario del decreto-legge, richiamando non soltanto le due sentenze sopra citate ma anche altre tre:

«con riferimento alle disposizioni prima indicate, che inseriscono, nella legge di conversione, oggetti di disciplina nuovi rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «*tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la*

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo; si ricorda altresì che, nella sentenza n. 32 del 2014, con orientamento confermato, da ultimo, nella recentissima sentenza n. 154 del 2015, la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che “le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso” (Scheda 20, punto 1a).

4.11.2. La sentenza n. 70 del 2015

Il decreto-legge n. 65 del 2015, come già accennato, è stato emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, della quale il parere dà ampio conto nell'esordio delle premesse, soffermandosi poi, per giustificarla, su una previsione – già richiamata – apparentemente priva di portata normativa, volta ad esplicitare le finalità del decreto in conseguenza della citata sentenza: «l'articolo 1, comma 1, alinea, premette testualmente che le modificazioni al decreto-legge n. 201 del 2011 avvengono: “Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale...”; tale esplicitazione delle finalità, del bilanciamento perseguito nonché dei vincoli costituzionali a prima vista parrebbe di dubbia portata normativa, in quanto non ha carattere effettivamente innovativo dell'ordinamento vigente ed è meramente descrittiva di elementi del contesto istituzionale nel quale è posta in essere la norma: tuttavia, nel caso di specie, essa appare rispondente a un espresso richiamo della Corte costituzionale che nella citata sentenza n. 70 ha

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

osservato, fra l'altro, che la disposizione annullata “*si limita a richiamare genericamente la ‘contingente situazione finanziaria’, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. ..*”; poiché dunque il giudice delle leggi – in questa sentenza – sembra richiedere al legislatore l'esplicitazione, nello stesso testo normativo e non *ab extra*, del percorso logico seguito nell'esercizio della sua discrezionalità, nel caso di specie la predetta premessa appare giustificata» (Scheda 11, punto 5).

Nello stesso parere, con riguardo a disposizioni a carattere derogatorio, si richiamano anche la sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994 e la sentenza della Corte di cassazione n. 23793 del 2010 (Scheda 11, punto 6).

4.11.3. Le deleghe legislative

I 4 pareri sopra richiamati, che si soffermano sulle opzioni alternative offerte al legislatore delegato, segnalano, al riguardo, che «in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)» (Scheda 8, punto 5; Scheda 12, punto 3; Scheda 13, punto 2; Scheda 18, punto 3).

4.11.4. Il principio di parità delle parti

Il parere sul decreto-legge n. 1 del 2015 (C. 2894 – ILVA e Taranto), ampiamente riportato nel paragrafo relativo al coordinamento con disposizioni di rango costituzionale, richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

violazione del principio della parità delle parti, di cui all'articolo 111 della Costituzione (Scheda 3, punto 7).

PAGINA BIANCA

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

V. CONCLUSIONI

Mi sono lungamente soffermato sulle peculiarità dei dieci mesi nei quali ho ricoperto la carica di presidente del Comitato, che coincidono con una fase evidentemente matura della legislatura, nella quale la produzione normativa si presenta meno disordinata. Ne sono testimonianza le statistiche sulle leggi approvate e i pareri del Comitato, dai cui rilievi si evince una minore confusione nel sistema delle fonti: è sintomatica l'assenza di previsioni riguardanti l'adozione di atti di natura non regolamentare.

Soltanto i prossimi rapporti potranno chiarire se si tratti di una tendenza destinata ad affermarsi o di una parentesi più o meno lunga: l'auspicio è che i segnali emersi in questi dieci mesi possano consolidarsi anche grazie all'azione del Comitato per la legislazione.

In particolare, sono convinto che l'attività di confronto sempre più sistematico con le Commissioni di merito, svolta in questa legislatura, possa consentire di risolvere diversi problemi di redazione dei testi per le vie brevi, a tutto vantaggio della certezza del diritto.

Per rafforzare ulteriormente tale rapporto, andrebbero compiuti altri passi, dando maggiore valenza alle previsioni regolamentari riguardanti la partecipazione dei rappresentanti del Governo e dei relatori presso le Commissioni di merito alle sedute del Comitato, cosa che avviene piuttosto raramente.

Sono sicuro che nel seguito della legislatura il Comitato saprà consolidare e potenziare il suo ruolo, indispensabile per incrementare l'attenzione alla qualità e ai metodi della legislazione: un'attenzione che il Comitato testimonia non solo nell'attività consultiva, ma attraverso una sotterranea e spesso sconosciuta attività informale e una costante opera di approfondimento e di confronto ai più alti livelli istituzionali.

PAGINA BIANCA

VI. TABELLE

PAGINA BIANCA

TABELLE

TAB. 1 "RILIEVI NEL PARERE"

RILIEVI NEL PARERE						
AC	Forma Atto	Oss.	Cond.	Racc.	Note	Scheda
<u>2803</u>	DL 2014/192	SI	SI	NO	4 Condizioni, 5 Osservazioni	<u>0001</u>
<u>2844</u>	DL 2015/003	SI	SI	NO	4 Condizioni, 9 Osservazioni	<u>0002</u>
<u>2894</u>	DL 2015/001	SI	SI	NO	1 Condizione, 4 Osservazioni	<u>0003</u>
<u>2893</u>	DL 2015/007	SI	SI	SI	2 Condizioni, 2 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<u>0004</u>
<u>2915</u>	DL 2015/004	SI	SI	SI	3 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<u>0005</u>
<u>TU 3-bis-B</u>	pdl	SI	SI	NO	1 Condizione, 3 Osservazioni	<u>0006</u>
<u>3059</u>	DL 2015/027	NO	NO	NO	nessun rilievo	<u>0007</u>
<u>2722</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	1 Condizione, 3 Osservazioni	<u>0008</u>
<u>2994</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	10 Condizioni, 19 Osservazioni	<u>0009</u>
<u>3104</u>	DL 2015/051	SI	NO	NO	4 Osservazioni	<u>0010</u>
<u>3134</u>	DL 2015/065	SI	NO	NO	3 Osservazioni	<u>0011</u>
<u>3098</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	6 Condizioni, 5 Osservazioni	<u>0012</u>
<u>3123</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	2 Condizioni, 1 Osservazione	<u>0013</u>
<u>2798</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	5 Condizioni, 3 Osservazioni	<u>0014</u>
<u>2994-B</u>	ddl Gov	SI	NO	SI	3 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<u>0015</u>
<u>3201</u>	DL 2015/083	SI	SI	NO	5 Condizioni, 5 Osservazioni	<u>0016</u>

TABELLE

RILIEVI NEL PARERE						
AC	Forma Atto	Oss.	Cond.	Racc.	Note	Scheda
<u>3210</u>	DL 2015/092	SI	SI	NO	1 Condizione, 1 Osservazione	<u>0017</u>
<u>TU 2607</u>	pdl	SI	SI	NO	2 Condizioni, 2 Osservazioni	<u>0018</u>
<u>3249</u>	DL 2015/099	NO	NO	NO	nessun rilievo	<u>0019</u>
<u>3262</u>	DL 2015/078	SI	SI	SI	3 Condizioni, 5 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<u>0020</u>
<u>3194</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	4 Condizioni, 8 Osservazioni	<u>0021</u>
<u>3315</u>	DL 2015/146	SI	SI	NO	1 Condizione, 1 Osservazione	<u>0022</u>
<u>3272</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	2 Condizioni, 1 Osservazione	<u>0023</u>
<u>3340</u>	DL 2015/154	NO	NO	NO	nessun rilievo	<u>0024</u>
<u>2613-B</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	nessun rilievo	<u>0025</u>
<u>3386</u>	DL 2015/153	SI	SI	NO	1 Condizione, 2 Osservazioni	<u>0026</u>
<u>TU 1138</u>	pdl mista	SI	NO	NO	1 Osservazione	<u>0027</u>

TABELLE

TAB. 2 "RICHIAMI CIRCOLARE"

RICHIAMI ALLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI									
AC	Forma Atto	Norme di interpr. aut.	Deroghe	Richiami generici, imprecisi o errati	Incid. su fonti sec.	Redazione del testo	Titolo e rubriche	Mod. non testuali	Schede
<u>2803</u>	DL 2014/192	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	<u>0001</u>
<u>2844</u>	DL 2015/003	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	<u>0002</u>
<u>2894</u>	DL 2015/001	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	<u>0003</u>
<u>2893</u>	DL 2015/007	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0004</u>
<u>2915</u>	DL 2015/004	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	<u>0005</u>
<u>TU 3-bis-B</u>	pdl	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0006</u>
<u>2722</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0008</u>
<u>2994</u>	ddl Gov	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	<u>0009</u>
<u>3104</u>	DL 2015/051	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	<u>0010</u>
<u>3134</u>	DL 2015/065	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	<u>0011</u>
<u>3098</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	<u>0012</u>
<u>3123</u>	ddl Gov	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	<u>0013</u>
<u>2798</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	<u>0014</u>
<u>3201</u>	DL 2015/083	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	<u>0016</u>
<u>3210</u>	DL 2015/092	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	<u>0017</u>
<u>3262</u>	DL 2015/078	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	<u>0020</u>
<u>3194</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0021</u>
<u>3272</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0023</u>
<u>2613-B</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0025</u>
<u>3386</u>	DL 2015/153	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	<u>0026</u>

TABELLE

TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”

ULTERIORI RICHIAMI NON PRESENTI NELLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI								
AC	Forma Atto	Mod. norme recenti	Portata normativa Nor. descr/ricogn/progr. Ambito applicaz.	Stratificazione normativa	Efficacia disp. abrogate o modificate	Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	Proroga disp. transitorie	Schede
<u>2803</u>	DL 2014/192	SI	NO	SI	NO	NO	SI	<u>0001</u>
<u>2844</u>	DL 2015/003	SI	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0002</u>
<u>2894</u>	DL 2015/001	NO	SI	SI	NO	NO	NO	<u>0003</u>
<u>2893</u>	DL 2015/007	SI	NO	SI	NO	NO	SI	<u>0004</u>
<u>TU 3-bis-B</u>	pdl	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0006</u>
<u>2994</u>	ddl Gov	NO	SI	SI	NO	NO	NO	<u>0009</u>
<u>3104</u>	DL 2015/051	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0010</u>
<u>3134</u>	DL 2015/065	SI	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0011</u>
<u>3098</u>	ddl Gov	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0012</u>
<u>3123</u>	ddl Gov	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0013</u>
<u>2798</u>	ddl Gov	SI	NO	SI	NO	NO	NO	<u>0014</u>
<u>2994-B</u>	ddl Gov	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0015</u>
<u>3201</u>	DL 2015/083	NO	NO	SI	NO	NO	NO	<u>0016</u>
<u>3210</u>	DL 2015/092	NO	NO	SI	NO	NO	NO	<u>0017</u>
<u>3249</u>	DL 2015/099	NO	NO	SI	NO	NO	NO	<u>0019</u>
<u>3262</u>	DL 2015/078	SI	NO	NO	NO	SI	NO	<u>0020</u>
<u>3315</u>	DL 2015/146	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0022</u>
<u>3272</u>	ddl Gov	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0023</u>
<u>3386</u>	DL 2015/153	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0026</u>
<u>TU 1138</u>	pdl mista	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0027</u>

TABELLE

TAB. 4 "SISTEMA DELLE FONTI"

A.C.	SISTEMA DELLE FONTI															
	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)	Decreto Legge (D.L.)			
<u>2803</u>	DL 2014/192	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	0001
<u>2844</u>	DL 2015/003	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0002
<u>2894</u>	DL 2015/001	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0003
<u>2893</u>	DL 2015/007	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	0004
<u>2915</u>	DL 2015/004	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	0005
<u>TU 3- bis-B</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0006
<u>2994</u>	ddl Gov	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	0009
<u>3104</u>	DL 2015/051	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	0010
<u>3134</u>	DL 2015/065	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0011
<u>3098</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0012
<u>2798</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0014

TABELLE

SISTEMA DELLE LEGGI												
AC	Disegno di legge	Approvato dal Parlamento	Conversione in legge	Decreto di legge	Decreto di legge	Decreto di legge	Decreto di legge	Decreto di legge	Decreto di legge	Decreto di legge	Decreto di legge	Decreto di legge
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>2994-B</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>3134</u>	DL 2015/083	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>3201</u>	DL 2015/092	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>TU 2607</u>	pdl	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>3249</u>	DL 2015/099	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>3262</u>	DL 2015/078	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>2613-B</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>3386</u>	DL 2015/153	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>TU 1138</u>	pdl mista	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

TABELLE

TAB. 5 "LEGGE 400/1988"

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE													
Riferimenti normativi citati (L. 400/1988) TABELLA A													
AC	art. 11 Comm. straord. di Gov.	art. 13-bis Chiarezza testi normativi	art. 15, c.1 Preambolo	art. 15, c.2, a Deleghe in DL	art. 15, c.2, b Art. 72 Cost.	art. 15, c.3 Immed. applicazione	art. 17 c.1 Reg. esec., art. -integ., indip. (DPR)	art. 17, c.2 Reg. delegif. (DPR)	art. 17, c.3 Reg. settoriali (DM)	art. 17, c.4-bis Org. Uffici e Ammin.	art. 17, c.4-ter Riord. Reg.	art. 17 in generale Regolamenti	
2803	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	0001
2844	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	0002
2893	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0004
2915	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0005
3059	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0007
2994	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0009
3104	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0010
3098	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	0012
3262	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0020

TABELLE

TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”

DISPOSIZIONI DI DELEGA								
AC	Forma Atto	Nuove Deleghe	Princ. e criteri dir. Generici/mancanti	Sovrapp. tra princ., cit. e ogg. delega	Procedure di delega	Scorrimento	Rif. ad eventualità e opzioni selezionabili	Schede
<u>2915</u>	DL 2015/004	NO	NO	NO	SI	SI	NO	<u>0005</u>
<u>TU 3-bis-B</u>	pdl	SI	NO	NO	NO	NO	NO	<u>0006</u>
<u>2722</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	NO	NO	SI	<u>0008</u>
<u>2994</u>	ddl Gov	SI	SI	SI	SI	SI	NO	<u>0009</u>
<u>3098</u>	ddl Gov	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<u>0012</u>
<u>3123</u>	ddl Gov	SI	NO	NO	NO	NO	SI	<u>0013</u>
<u>2798</u>	ddl Gov	SI	NO	SI	SI	SI	NO	<u>0014</u>
<u>2994-B</u>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<u>0015</u>
<u>TU 2607</u>	pdl	SI	NO	SI	SI	NO	SI	<u>0018</u>
<u>3194</u>	ddl Gov	SI	SI	SI	SI	SI	NO	<u>0021</u>
<u>3272</u>	ddl Gov	SI	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0023</u>
<u>TU 1138</u>	pdl mista	SI	NO	NO	NO	NO	NO	<u>0027</u>

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, sugli sviluppi del processo di integrazione europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*)

87

AUDIZIONI

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, sugli sviluppi del processo di integrazione europea.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati. Svolge quindi un intervento introduttivo.

Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della*

Repubblica, e Michele BORDO, *presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati*, svolgono a loro volta considerazioni introduttive.

Il ministro Paolo GENTILONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Giorgio NAPOLITANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e i deputati Laura GARAVINI (PD), Guglielmo PICCHI (FI-PdL), Arturo SCOTTO (SI-SEL), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Rocco BUTTIGLIONE (AP) e Maria Edera SPADONI (M5S).

Il ministro Paolo GENTILONI risponde ai quesiti e svolge ulteriori considerazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del rappresentante del Parlamento europeo, Simona Bonafè, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*)) 88

AUDIZIONI

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della 13^a Commissione del Senato della Repubblica, Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del vicepresidente della 13^a Commissione del Senato della Repubblica, Massimo CALEO.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del rappresentante del Parlamento europeo, Simona Bonafè, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che, ai sensi

dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la trasmissione satellitare e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce quindi l'audizione.

Simona BONAFÈ, *rappresentante del Parlamento europeo*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Stefano VACCARI (PD), la senatrice Paola NUGNES (M5S), il

deputato Alessandro BRATTI (PD), le senatrici Vilma MORONESE (M5S) e Laura PUPPATO (PD), i deputati Piergiorgio CARRESCIA (PD), Stella BIANCHI (PD), Enrico BORGHI (PD) e Serena PELLEGRINO (SI-SEL).

Simona BONAFÈ, *rappresentante del Parlamento europeo*, replica agli intervenuti.

Massimo CALEO, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Parlamento europeo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi

90

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 febbraio 2016.

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	96
AVVERTENZA	95

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Nuovo testo C. 3084 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e

contiene disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. Il Protocollo – aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006 – riguarda la Convenzione sulla criminalità informatica e comporta una estensione di essa mirante a includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati. In particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico: di materiale razzista e xenofobico (articolo 3); di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o ogni altra corte internazionale (articolo 6). Fa presente che

il provvedimento si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale; l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa al disegno di legge, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 3 del disegno di legge – al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo – integra la normativa nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni. Si tratta dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, come modificato dalla legge Mancino (legge n. 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993) e, da ultimo, dalla legge n. 85 del 2006, di riforma dei reati di opinione, che attualmente sanziona: con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lettera *a*); con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lettera *b*). Rileva, in proposito, che manca, alla lettera *a*) di tale disposizione, qualsiasi riferimento alle modalità di commissione degli illeciti (come previste, in particolare, dall'articolo 3 del Protocollo), così come alla rilevanza penale della distribuzione di pubblicazioni che negano o minimizzano grossolanamente, giustificano o approvano il genocidio e i crimini di guerra e contro l'umanità (previsti dall'articolo 6 del Protocollo). Proprio in relazione a tali aspetti, fa notare che il provvedimento, a seguito

delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite, apporta le seguenti modifiche all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975: introduce le nuove fattispecie di reato consistenti nella distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo; precisa che tali nuove condotte, nonché la condotta di chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, dalle quali deriva la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi o della multa fino a 6.000 euro, possono essere tenute con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico; introduce, in relazione alle suddette fattispecie, nonché a quelle di violenza o atti di provocazione alla violenza o istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un'aggravante, quando la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale (legge n. 232 del 1999), tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro (nuovo comma *3-bis*). Tale ultima modifica è volta a coordinare il disegno di legge in discussione con le disposizioni di cui alla proposta di legge S. 54-B, attualmente all'esame del Senato, recante « Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 154, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio ». Si ricorda, infatti, che sulle stesse disposizioni interviene, con finalità parzialmente coincidenti, il richiamato A.S. 54-B, che introduce la cosiddetta aggravante di negazionismo. Il provvedimento, tornato all'esame del Senato dopo le modifiche introdotte dalla Camera, si compone di un unico articolo che – aggiungendo un comma

3-bis all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 – introduce una circostanza aggravante nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento all'odio razziale e alla xenofobia si fondino « in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra » come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. Osservo in proposito che la formulazione dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 elaborata ora dalle Commissioni riunite si discosta da quella all'esame del Senato perché fonda l'aggravante anche sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione e sulla giustificazione della Shoah. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge è riconducibile alle materie « rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento penale », entrambe di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *l*), della Costituzione. Il disegno di legge, sebbene non introduca nuove e autonome fattispecie di reato, investe due questioni su cui la Corte Costituzionale si è espressa in più occasioni e che possono venire in rilievo con riferimento alle nuove previsioni relative al negazionismo: i limiti che possono incontrare le fattispecie penali rispetto all'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero; la tassatività e determinatezza delle fattispecie penali. Tra le sentenze della Corte costituzionale che hanno investito più direttamente la prima questione, richiama la sentenza 1 del 1957, che ha riguardato il reato di apologia del fascismo introdotto dalla legge Scelba n. 645 del 1952, la sentenza n. 74 del 1958, che ha dato un'interpretazione restrittiva anche al divieto delle « manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste », la sentenza n. 120 del 1957, che ritenne inoltre conforme a Costituzione l'articolo 654 del codice penale (grida e manifestazioni sediziose), la sentenza n. 87 del 1966, che, dichiarando incostituzionale il reato di propaganda per distruggere o deprimere il

sentimento nazionale, considerò invece conforme a Costituzione il reato di propaganda sovversiva, la sentenza n. 100 del 1966, con la quale la Corte ha considerato conforme a Costituzione l'articolo 327 del codice penale (eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, poi abrogato nel 2005), la sentenza n. 84 del 1969 con la quale venne dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 507 del codice penale (boicottaggio), la sentenza n. 65 del 1970 che ha invece imposto un'interpretazione restrittiva al reato di apologia di reato ai sensi dell'articolo 414 ultimo comma del codice penale, la sentenza n. 108 del 1974 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 415 del codice penale nella parte riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali. Sotto l'altro profilo, segnala che i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali comportano – secondo la Corte costituzionale – il dovere per lo Stato di formulare il divieto in modo da consentire di distinguere tra la sfera del lecito e quella dell'illecito (sentenza n. 364 del 1988). La Corte ammette la compatibilità con il principio in rilievo di formule terminative come « e simili », « altri analoghi » ovvero « sintetiche » (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 27 del 1961, relativa all'articolo 121 T.U.L.P.S.; n. 120 del 1963; n. 79 del 1982, che ha negato l'illegittimità del reato di cui all'articolo 4 della l. n. 110 del 1975, concernente il divieto di portare fuori dalla propria abitazione « qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona »). Analogamente, la Corte ha legittimato il rinvio a « concetti extragiuridici diffusi » (sentenze n. 191 del 1970, in materia di osceno; n. 42 del 1972, in materia di violazione dei doveri di assistenza familiare) e a dati « di ordinaria esperienza, o di esperienza tecnica » (sentenza n. 125 del 1971, sull'articolo 28 della legge n. 977 del 1967, concernente il divieto di adibire fanciulli ed adolescenti a prestazioni d'opera pericolose o faticose o gravose), i quali non richiederebbero al

giudice un impegno diverso dal normale compito di interpretazione. Sull'ammissibilità dell'uso di formule « elastiche », si vedano le sentenze nn. 302 del 2004 e 5 del 2004. Più in generale, la costante giurisprudenza della Corte afferma che la verifica del rispetto del principio di determinatezza vada condotta « non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce » (sentenza n. 327 del 2008). Da ultimo, fa notare che la sentenza n. 172 del 2014 ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 612-bis del codice penale, che disciplina il reato di atti persecutori, impugnato per violazione del principio di determinatezza. Secondo la Corte, la fattispecie si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia contemplate dagli articoli 612 e 660 del codice penale; nel prevedere un'autonoma figura di reato il legislatore ha, infatti, ulteriormente connotato tali condotte, richiedendo che siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita), al fine di circoscrivere la nuova area di illecito a specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima. Per la Corte, il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale non attenua, dunque, in alcun modo la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce, tenuto conto anche del « diritto vivente » che qualifica il delitto in

questione come reato abituale di evento. Inoltre, il ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice, anziché alla analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga, come nella specie, alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato. Segnala inoltre che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – elaborata in relazione alla libertà di espressione, tutelata dall'articolo 10 della Convenzione – non pare ostativa rispetto alla modifica proposta dalla proposta di legge C. 3084.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679 Palmizio.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (Nuovo testo C. 3084 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3084 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 », |

considerato che il disegno di legge è riconducibile alle materie « rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento penale », entrambe di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento dei relatori</i>)	107
AVVERTENZA	100

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che l'emendamento Colletti 1.202 è stato dichiarato inammissibile, fa presente che la Commissione passerà all'esame del suo emendamento 1.203, del quale i relatori ed il rappresentante del

Governo hanno proposto una nuova formulazione. Nell'accettare tale proposta di riformulazione, precisa, quindi, che l'emendamento in questione è sostituito non più della lettera *d*), bensì del numero 1 della medesima lettera. Avverte, pertanto, che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento Bazoli 1.204, sostitutivo della lettera *d*), del quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno proposto una riformulazione, secondo la quale l'emendamento non sarebbe più sostitutivo della lettera *d*), bensì aggiuntivo di una serie di numeri, dopo il 2), sempre alla medesima lettera.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.204, proposta dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto che il deputato Bazoli ha accettato la riformulazione proposta, avverte che la Commissione dovrà procedere ora, considerato l'ordine di votazione degli

emendamenti, all'esame della proposta emendativa Ferranti 1.203, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 1.203, come riformulato (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Colletti 1.205, 1.206 e Sannicandro 1.207; approva l'emendamento Bazoli 1.204, come riformulato (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Colletti 1.208, 1.209 e 1.210 e Abrignani 1.211.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.215, volto a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1 del disegno di legge in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.215.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, rileva l'opportunità di accantonare gli emendamenti Rossomando 1.216, 1.217, 1.218, 1.219 e Bazoli 1.221, sui quali ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il relatore, avverte che gli emendamenti Rossomando 1.216, 1.217, 1.218, 1.219 e Bazoli 1.221 si intendono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Abrignani 1.220 e Marotta 1.222.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.223, ritenendo che il criterio di delega ivi previsto, nel far riferimento a non meglio precisati « modelli di scambio degli scritti difensivi », sia formulato in modo ambiguo e generico.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel replicare alle considerazioni del deputato Colletti, precisa che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),

numero 2, del disegno di legge in discussione, risponde ad ineludibili esigenze di semplificazione del processo civile e di sinteticità degli atti processuali.

Carlo SARRO (FI-PdL) dichiara di condividere i rilievi *testé* espressi dal collega Colletti, ritenendo la formulazione della norma suscettibile di ambiguità interpretative.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva la necessità che i relatori, nel riferire all'Assemblea sul provvedimento in discussione, meglio chiariscano la portata dei criteri di delega ivi previsti, considerato che dalla loro generica formulazione è difficilmente desumibile il reale contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.223, Marotta 1.224, 1.225, 1.226 e 1.227, e Colletti 1.228.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.229, chiedendo ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 1.229.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Colletti 1.229 (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.230, volto a sopprimere l'articolo 45 del codice di procedura civile relativo al conflitto di competenza d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.230.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.231, volto a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del disegno di legge in discussione, ove è previsto l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi ai rilievi del collega Colletti, rammenta come alcuni degli auditi avessero ritenuto preferibile rimettere al singolo giudice il compito di declinare, nell'ambito del processo, il principio di sinteticità degli atti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.231, Chiarelli 1.232 e Sannicandro 1.233.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.234, del quale raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bonafede, ribadisce come il principio della sinteticità degli atti finisca, di fatto, con il pregiudicare i diritti e le prerogative processuali delle parti.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.234.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.235.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle considerazioni del collega Colletti, evidenzia come il principio di sinteticità degli atti processuali non si traduce in assenza di motivazione. Al riguardo, rammenta che il principio in questione, peraltro introdotto anche nell'ambito del processo amministrativo, è

previsto dal disegno di legge delega proprio a vantaggio del cittadino, che ha diritto ad una decisione giurisdizionale motivata in modo congruo ed adeguato, ma adottata in tempi ragionevoli.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce la necessità che la motivazione non sia « sintetica », bensì congrua ed adeguata, attraverso la puntuale esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto che supportano la decisione del giudice. Esprime, quindi, forti perplessità sul criterio di delega in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.235 e Turco 1.236.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento Bazoli 1.213, di cui i relatori ed il rappresentante del Governo hanno presentato una ulteriore proposta di riformulazione, che deve intendersi riferito alla lettera *h*), anziché alla lettera *e*), dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in titolo.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la ulteriore nuova riformulazione proposta dai relatori e dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 1.213 (*nuova riformulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bazoli 1.213 (*ulteriore nuova riformulazione*), gli emendamenti Bazoli 1.214, Colletti 1.237 e Chiarelli 1.238 non saranno posti in votazione.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Vazio, propone una nuova riformulazione dell'emendamento Ferranti 1.239 (*vedi allegato 2*), nel

senso di aggiungere al comma 2, dell'articolo 1 del disegno di legge, dopo la lettera *h*), la lettera *h-bis*), relativa al processo telematico.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la nuova riformulazione testé proposta dai relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accetta la nuova riformulazione del suo emendamento 1.239.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che la ulteriore nuova riformulazione dell'emendamento Ferranti 1.239 si traduce, sostanzialmente, in un nuovo emendamento dei relatori. Chiede, pertanto, che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alla richiesta testé espressa dal collega Colletti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che la riformulazione testé proposta dai relatori si limiti a meglio esplicitare principi già contenuti nella formulazione originaria dell'emendamento a sua firma. Nel rammentare, inoltre, che i relatori avevano presentato una proposta di riformulazione del suo emendamento già nella seduta del 20 gennaio scorso, propone che sullo stesso si proceda eventualmente a votazioni per parti separate.

Andrea COLLETTI (M5S) non concorda con la proposta della presidente di procedere alla votazione dell'emendamento Ferranti 1.239 (*nuova riformulazione*) per parti separate, sottolineando la necessità che venga accordata la possibilità di presentare proposte subemendative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta dei colleghi Colletti e Bonafede, chiede ai relatori se

intendano presentare una proposta emendativa di identico tenore all'emendamento a sua firma 1.239 (*nuova formulazione*), al fine di consentire la presentazione di eventuali subemendamenti.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nell'accedere alla richiesta della presidente, anche a nome del collega Vazio, presenta l'emendamento 1.800 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.800 dei relatori è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Avverte, altresì, che i relatori hanno presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento Bazoli 1.075 (*vedi allegato 2*), sottoscritto anche dall'onorevole Abrignani.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il

19 giugno 2013; b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.*

C. 2981 Governo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

C. 3156 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTI APPROVATI**

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:

« 1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, è rilevabile d'ufficio;

4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il

terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte; ».

1. 203. *(Nuova formulazione)* Ferranti.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) inserire i seguenti:

« 2- bis) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:

a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;

b) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;

c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;

d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di

un titolo e idonei a tenere luogo di formalizzazioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;

e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.;

2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;

2-*quater*) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;

2-*quinquies*) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con

esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti ».

1. 204. (Nuova formulazione) Bazoli.

All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di particolare rigore.

1. 229. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:

i. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

ii. l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;

iii. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;

iv. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia, che non consenta alla parte di caricare il caricamento degli atti processuali e dei documenti;

v. la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti

processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;

vi. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; la previsione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità delle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;

vii. individuare i casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;

viii. individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;

ix. disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;

x. introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e strutturazione di campi necessari all'implementazione delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevenendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;

xi. prevedere la visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;

xii. emanare un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari;

xiii. disciplinare le modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;

xiv. implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

1. 213. *(Nuova formulazione)* Bazoli.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:

1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;

3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello svi-

luppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non

aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;

7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: *a)* quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; *b)* il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; *c)* è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;

8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della con-

formità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.

3. 239. *(Nuova riformulazione)* Ferranti.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati. ».

1. 075. *(Nuova formulazione)* Bazoli, Ermini, Abrignani.

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTO DEI RELATORI**

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:

1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;

3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello svi-

luppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non

aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;

7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: *a)* quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; *b)* il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; *c)* è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;

8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.

1. 800. I Relatori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE
DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, Josephus Camille Stephan Wijnands,
sul semestre di presidenza olandese dell'UE (gennaio – giugno 2016) 109

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DEL-
L'UNIONE EUROPEA**

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 febbraio 2016.

**Audizione dell'Ambasciatore del Regno dei Paesi
Bassi, Josephus Camille Stephan Wijnands, sul se-
mestre di presidenza olandese dell'UE (gennaio –
giugno 2016).**

L'audizione informale si è svolta dalle
9.15 alle 10.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) del Parlamento europeo 110

AVVERTENZA 110

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Mercoledì 10 febbraio 2016.

Incontro con una delegazione della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) del Parlamento europeo.

L'incontro informale si è svolto dalle 15 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.

C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 111
- Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 (Parere alla IV Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 113

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Atto n. 252 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 113

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, ad integrazione dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta, fa presente che le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione dell'articolo 13 del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del medesimo Trattato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, altresì, che le amministrazioni competenti potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, secondo e terzo periodo, del Trattato di estradizione, connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni e al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3156 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2016-2018 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016;

le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai

reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione dell'articolo 13 del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera *a*), del medesimo Trattato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le amministrazioni competenti, potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, secondo e terzo periodo, del Trattato di estradizione, connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni e al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

le dotazioni finanziarie che potranno essere eventualmente ridotte in attuazione della predetta clausola di salvaguardia, in conformità alla vigente disciplina contabile, saranno solo quelle relative alle spese correnti di natura rimodulabile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali delle Forze armate provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. Rivela che il testo si compone di cinque articoli e non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala che il provvedimento appare finalizzato a riconoscere a titolo onorifico la promozione al grado superiore agli ufficiali di complemento delle Forze armate non transitati in servizio permanente, escludendo espressamente, ai sensi dell'articolo 1, che tale promozione possa essere computata ai fini economici. Ritiene peraltro opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla portata applicativa dello stesso provvedimento con specifico riguardo alla categoria degli ufficiali di complemento della riserva selezionata, eventualmente richiamabili in servizio per limitati periodi di tempo. Nello specifico, pur considerando che il requisito prescritto dell'adesione ad una o più associazioni di militari in congedo per almeno trenta anni potrebbe rendere residuale l'ipotesi del richiamo in servizio degli ufficiali in questione, andrebbe infatti escluso che, per effetto dell'attribuzione della promozione al grado superiore, taluni ufficiali possano beneficiare, qualora richiamati, di incrementi retributivi connessi all'avanzamento di grado, con conseguenti maggiori oneri, anche di natura contributiva, per il bilancio dello Stato.

Il Viceministro Enrico ZANETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Vincenzo CASO (M5S) e Alberto GIORGETTI (FI-PdL), attesi i possibili riflessi di carattere finanziario delle disposizioni in esame, richiamano la necessità di acquisire sul testo del provvedimento apposita relazione tecnica.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, si procederà pertanto alla votazione sulla richiesta, testé avanzata, di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, fissando in dieci giorni il termine ultimo per la sua trasmissione.

La Commissione delibera quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che, come convenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione, il 17 febbraio prossimo, procederà, ove nulla osti da parte della Presidente della Camera, all'audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo. Chiede pertanto se vi sia la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione si esprima sull'atto in esame anche oltre il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, in modo da consentire alla

Commissione stessa di svolgere la citata audizione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI assicura la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione prima dell'adozione definitiva dell'atto in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	115
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
AVVERTENZA	117

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare innanzitutto al seguito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015)610 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e del Programma di

diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15).

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15). (Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto a illustrare i contenuti dei provvedimenti.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, dopo aver richiamato il peculiare iter parlamentare dei provvedimenti in esame, per i quali si prevede, dopo l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni di settore e l'esame della Commissione Politiche dell'Unione europea, l'approvazione di risoluzioni da parte dell'Assemblea, ritiene essenziale definire preliminarmente il metodo da seguire nel prosieguo dell'esame congiunto.

In tale ambito evidenzia come, a fronte dell'ampiezza e complessità delle questioni trattate dai provvedimenti, sia innanzitutto necessario che, con il contributo di tutti i gruppi, la Commissione individui un numero circoscritto di questioni fondamentali sulle quali incentrare la discussione, anche al fine della predisposizione di una proposta di parere, la quale risulti al massimo grado condivisa dalle diverse forze politiche e sia in grado di contribuire concretamente nella definizione delle priorità che il Governo intende perseguire nelle sedi UE.

Sottolinea, infatti, come la discussione su tali provvedimenti possa costituire un'occasione importante per la Commissione, la quale può intervenire nella fase ascendente di formazione delle norme europee, ponendo all'attenzione dei competenti organismi, orientamenti e indirizzi su temi centrali per il Paese e per il futuro dell'Unione, tra le quali cita in particolare lo strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi e le questioni connesse al completamento dell'Unione bancaria.

Nel ribadire, quindi, la propria disponibilità a valutare gli eventuali spunti e osservazioni che dovessero essere sollevate

dai componenti della Commissione nel corso del dibattito, auspica che ciò costituisca per la Commissione stessa il veicolo per incidere su talune questioni cruciali da affrontare in sede europea, così contribuendo a rafforzare il ruolo del Parlamento nella fase ascendente di formazione della normativa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nell'accogliere l'invito rivolto dal deputato Causi a tutti i gruppi affinché partecipino attivamente all'esame dei provvedimenti, esprime tuttavia la forte richiesta del Movimento 5 Stelle che tale esame sia l'occasione per aprire una riflessione approfondita sull'intero processo di evoluzione del sistema bancario guidato dall'Unione europea fin dal 1993. Ritiene infatti che, ai fini di una discussione seria, non si possa prescindere dall'analisi dell'assetto del sistema delle banche e delle sue criticità, le quali hanno condotto a esiti preoccupanti, quali il dissesto delle quattro banche poste in risoluzione sulle quali il Governo è recentemente intervenuto nell'ambito dell'esame della legge di stabilità, nonché, più in generale, i gravi rischi per la tenuta complessiva del sistema creditizio e per la tutela del risparmio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel condividere la proposta del deputato Causi circa il metodo di lavoro da adottare per la prosecuzione dell'esame congiunto dei provvedimenti, auspica che tutti i gruppi concorrano a individuare temi rilevanti, di competenza della Commissione, sui quali incentrare il seguito del dibattito, anche ai fini della predisposizione della proposta di parere da parte del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del

*decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.*

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final), di rappresentanti di Legambiente e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 febbraio 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di

imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final), di rappresentanti di Legambiente e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

L'audizione si è svolta dalle 15.05 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)	119
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	120

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Coppola, ha presentato quattro

emendamenti volti al recepimento della condizione posta nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4-ter.100 del Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4-ter.100 del Relatore (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte altresì che, conformemente ad un intendimento emerso più volte sia in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sia nel corso dell'esame del provvedimento, sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà richiesto alla Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa, una volta che sia stata verificata la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Fa presente che la Presidenza provvederà pertanto, a richiedere sollecitamente il prescritto assenso del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
(Nuovo testo C. 2520 Quintarelli ed altri).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: rete internet sostituire le parole: il sistema di reti con le seguenti: , nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2002/21/CE, il sistema di reti.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120,.

2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere le seguenti parole: « In coerenza con gli orientamenti

attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, »;

b) al comma 2, premettere le seguenti parole: « In coerenza con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, »;

c) al comma 5, premettere le seguenti parole: « In conformità con quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, ».

3. 100. Il Relatore.

ART. 4-TER.

Al comma 2, dopo le parole: in violazione dell'articolo 3 aggiungere le seguenti: nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120,.

4-ter. 100. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	121
------------------	-----

Mercoledì 10 febbraio 2016.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	122
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Sui lavori della Commissione	123

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.	
Sulla pubblicità dei lavori	123
Audizione della dottoressa Antonietta Mundo, esperta in materia statistica e attuariale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
Audizione della dottoressa Anna Cristina D'Addio, economista, esperta in politiche pensionistiche presso la Divisione delle politiche sociali della Direzione impiego, lavoro e affari sociali dell'OCSE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di fare parte della Commissione il deputato Antimo Cesaro, al quale formula i migliori auguri per il nuovo incarico ricevuto e un ringraziamento per il lavoro svolto.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e compe-

tività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si avvia l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera n. 3119, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini

dell'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione. Fa presente, tuttavia, che la Commissione agricoltura non ha ancora concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che, pertanto, il testo risultante dall'esame in sede referente potrà essere disponibile non prima della seduta di domani.

Valutate le circostanze, propone che il relatore svolga la sua relazione nella seduta di domani in modo da tenere conto delle modifiche che verranno introdotte.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, concorda con la proposta del presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, giovedì 11 febbraio 2016.

Sui lavori della Commissione.

Renata POLVERINI (FI-PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, stigmatizza il comportamento irrispettoso tenuto dal collega Pelillo nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'ABI tenutasi nella giornata di ieri presso le Commissioni riunite VI e XI, in merito alle problematiche di carattere occupazionale relative alle banche sottoposte a procedura di risoluzione. In particolare, ritiene che non sia rispondente al vero l'affermazione, formulata dal collega Pelillo, secondo cui sindacati si sono dichiarati tranquilli in ordine al totale assorbimento degli ottomila dipendenti degli istituti di credito sottoposti alla procedura di risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente di non aver colto accenti irrispettosi nell'intervento del collega Pelillo. Prende, in ogni caso atto, delle diverse sensibilità che esistono su questi temi, assicurando che la Commissione presterà massima attenzione al fatto che le procedure di risoluzione che interessano gli istituti bancari non incidano sulla condizione dei lavoratori da essi impiegati.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della dottoressa Antonietta Mundo, esperta in materia statistica e attuariale.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonietta MUNDO, *esperta in materia statistica e attuariale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le deputate Maria Luisa GNECCHI (PD) e Titti DI SALVO (PD).

Antonietta MUNDO, *esperta in materia statistica e attuariale*, replicando, risponde ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Mundo per il qualificato contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.40.

Audizione della dottoressa Anna Cristina D'Addio, economista, esperta in politiche pensionistiche presso la Divisione delle politiche sociali della Direzione impiego, lavoro e affari sociali dell'OCSE.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Anna Cristina D'ADDIO, *economista, esperta in politiche pensionistiche presso la Divisione delle politiche sociali della Direzione impiego, lavoro e affari sociali del-*

l'OCSE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre quesiti, la deputata Marialuisa GNECCHI (PD).

Anna Cristina D'ADDIO, *economista, esperta in politiche pensionistiche presso la Divisione delle politiche sociali della Direzione impiego, lavoro e affari sociali dell'OCSE*, replicando, risponde ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia la dottoressa D'Addio per il qualificato contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu e C. 3490 Amato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3555 Paola Boldrini*) 125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Annibale Biggeri, professore ordinario di statistica medica presso l'Università di Firenze, di rappresentanti dell'*International society of doctors for the environment* (ISDE) e del Collegio italiano dei primari oncologi ospedalieri (CIPOMO), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini) 126

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu e C. 3490 Amato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3555 Paola Boldrini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 27 gennaio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in data 8 febbraio 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede refe-

rente, la proposta di legge C. 3555, d'iniziativa della deputata Paola Boldrini ed altri: « Istituzione della rete nazionale dei registri dei tumori ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Vega COLONNESE (M5S) chiede al presidente Marazziti se quella prevista per oggi sarà l'ultima delle sedute dedicate allo svolgimento di audizioni informali con riferimento al provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che le audizioni non si esauriranno con la seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 febbraio 2016.

Audizione di Annibale Biggeri, professore ordinario di statistica medica presso l'Università di Firenze, di rappresentanti dell'*International society of doctors for the environment* (ISDE) e del Collegio italiano

dei primari oncologi ospedalieri (CIPOMO), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	138
AVVERTENZA	137

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.55.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti re-

lativi all'articolo 1 accantonati in precedenza. Avverte che si passerà ora all'esame dell'emendamento 1.501 del relatore e dell'unico subemendamento ad esso riferito.

Avverte che l'elenco degli emendamenti approvati nella seduta odierna sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta (*vedi allegato*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario sul subemendamento Fiorio 0.1.501.1 e parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.501.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo FIORIO (PD) ritira il subemendamento 0.1.501.1 a sua firma.

Filippo GALLINELLA (M5S) come già preannunciato dichiara di sottoscrivere il subemendamento Fiorio 0.1.501.1 in quanto di assoluto buon senso volto a tutelare l'imprenditoria femminile.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, conferma il parere contrario sul subemendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fiorio 0.1.501.1 ed approva l'emendamento del relatore 1.501.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario sugli identici emendamenti Gagnarli 1.66, Marco Di Maio 1.105, Guidesi 1.60 e Dorina Bianchi 1.53.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gagnarli 1.66, Marco Di Maio 1.105, Guidesi 1.60 e Dorina Bianchi 1.53.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fiorio 1.13, 1.14 e 1.15 sono stati ritirati e che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Prina 2.1 e invita al ritiro, suggerendone la trasformazione in ordine del giorno, dell'articolo aggiuntivo Romanini 2.01.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Romanini 2.01 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Prina 2.1.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gallinella 3.2 mentre in-

vita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Lupo 3.3 e Schullian 3.4.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua firma 3.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gallinella 3.2 e respinge l'emendamento Lupo 3.3.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Luciano Agostini 5.22, Zanin 5.23 e 5.24, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 5.14, Massimiliano Bernini 5.7 e 5.6; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Sani 5.25 e parere contrario sugli emendamenti Schullian 5.15 e Fiorio 5.4. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Cova 5.01 sarà posto in votazione insieme alle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Luciano Agostini 5.22, Zanin 5.23 e Zanin 5.24.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schullian 5.14, Massimiliano Bernini 5.7 e 5.6 devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento Zanin 5.24.

La Commissione approva l'emendamento Sani 5.25.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 5.15 deve ritenersi assorbito dalla precedente votazione.

Massimo FIORIO (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 5.4.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carra 6.8 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato; invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario degli emendamenti Schullian 6.3, Antezza 6.9 e Schullian 6.4.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CARRA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento a sua firma 6.8.

La Commissione approva l'emendamento Carra 6.8 (*Nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schullian 6.3 e Antezza 6.9 devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento Carra 6.8, mentre l'emendamento Schullian 6.4 deve ritenersi assorbito.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) chiede al relatore e alla presidenza un chiarimento circa l'effettivo assorbimento del proprio emendamento 6.4 a seguito dell'approvazione dell'emendamento Carra 6.8.

Luca SANI, *presidente*, chiarisce che la riformulazione proposta dell'emendamento Carra 6.8 prevede la soppressione della lettera *b*).

Guido GUIDESI (LNA) chiede alla presidenza un chiarimento circa l'avvenuta votazione dell'emendamento a sua firma 6.7.

Luca SANI, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Guidesi 6.7 è stato già respinto nell'ambito di una precedente seduta.

Avverte quindi che l'emendamento Fregolent 7.1 è stato ritirato e che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 8.2 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Schullian 8.06, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 8.08, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Schullian 8.011 e Mongiello 8.016. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Mongiello 8.017, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato, Mongiello 8.012 e Mongiello 8.013, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Mongiello 8.023.

Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Taricco 8.014, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato e invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario degli articoli aggiuntivi Mongiello 8.025 e Dal Moro 8.015. Esprime infine parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 8.0500 e 8.0501 del Relatore.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore precisando, con riferimento all'articolo aggiuntivo 8.0500 del relatore che non è stato ancora possibile acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede al rappresentante del Governo quale sia il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo in esame.

Il Viceministro Andrea OLIVERO conferma il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, rilevando che potrebbero tuttavia sopravvenire ulteriori elementi di valuta-

zione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ribadisce che si tratta di una questione di carattere procedurale e si domanda se la Commissione sia nelle condizioni di poter esprimere un voto sull'articolo aggiuntivo in questione.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che in ogni caso il testo licenziato dalla Commissione, come modificato dagli emendamenti approvati, è sottoposto al parere della Commissione bilancio.

Mino TARICCO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.22 ricorda come la volontà di sopprimere l'articolo 8 deriva dal fatto che il Governo sta affrontando la medesima materia in un altro provvedimento. Sul punto chiede al Viceministro Olivero di pronunciarsi in questa sede.

Il Viceministro Andrea OLIVERO conferma come il Governo, per esigenze di celerità, stia affrontando tale materia anche in altro provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 8.2.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 8.06.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 8.08.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.011.

Colomba MONGIELLO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.016 ed accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo a sua firma 8.017.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mongiello 8.017 (*Nuova formulazione*).

Il Viceministro Andrea OLIVERO con riferimento all'articolo aggiuntivo Mongiello 8.012 si rimette alla valutazione della Commissione dal momento che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente hanno espresso pareri discordanti.

Colomba MONGIELLO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo a sua firma 8.013.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Mongiello 8.012 e 8.013 (*Nuova formulazione*).

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 8.023.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 8.023.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 8.023.

Mino TARICCO (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 8.014 proposta dal relatore.

Paolo RUSSO (FI-PdL) si chiede se la riformulazione proposta non complichino eccessivamente la vita alle amministrazioni comunali nell'affidamento dell'attività di manutenzione delle aree verdi.

Mino TARICCO (PD) intende precisare che la *ratio* dell'emendamento a sua prima firma è proprio quella di escludere soggetti che non garantiscano caratteristiche di alta professionalità.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Taricco 8.014 (*Nuova formulazione*).

Colomba MONGIELLO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 8.025.

Luciano AGOSTINI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'articolo aggiuntivo Dal Moro 8.015.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 8.0500 e 8.0501 del Relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Gallinella 0.9.600.1 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Falcone 0.9.600.2, sull'emendamento Governo 9.600 e sull'emendamento Sani 9.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento L'Abbate 1.34 e degli articoli aggiuntivi L'Abbate 1.08 e 1.016 e Cova 5.01.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Gallinella 9.9, 9.5, 9.10 e 9.6 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Gallinella 9.11 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti Cova 9.21 e 9.22 mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Antezza 9.23 e Fiorio 9.24. Invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario dell'emendamento Guidesi 9.14 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 9.15 e sugli identici emendamenti Gallinella 9.8 e Russo 9.19 suggerendo di correggere il testo sostituendo la parola « comunitaria » con la parola « europea ». Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Russo 9.20 e Zaccagnini 9.3 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cova 9.25 ove riformulato nei termini riportati in allegato e sull'emendamento Cenni 9.1. Invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario degli articoli aggiuntivi Rostellato 9.06, Russo 9.04 e 9.05.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gallinella 0.9.600.1 ed approva il subemendamento Falcone 0.9.600.2 e l'emendamento 9.600 del Governo. Approva altresì l'emendamento Sani 9.2 (*Nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, coglie l'occasione per ringraziare tutti i gruppi parlamentari che hanno contribuito proficuamente all'elaborazione del nuovo testo dell'emendamento 9.2 a sua prima firma.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 1.34. Parimenti, ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.08 e l'articolo aggiuntivo 1.016 che preannuncia di voler trasformare in ordine del giorno.

Luca SANI, *presidente*, avverte l'articolo aggiuntivo Cova 5.01 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sani 9.2 (*Nuova formulazione*).

Avverte altresì che devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento 9.600 del Governo gli emendamenti Gallinella 9.9, 9.5, 9.10 e 9.6.

Filippo GALLINELLA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 9.11 proposta dal relatore.

Paolo COVA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 9.25.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Gallinella 9.11 (*Nuova formulazione*) e Cova 9.25 (*Nuova formulazione*).

Paolo COVA (PD), pur non condividendo la richiesta del relatore, ritira l'emendamento a sua firma 9.21.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Cova 9.22.

Paolo COVA (PD) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 9.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cova 9.22 ed approva gli identici emendamenti Antezza 9.23 e Fiorio 9.24.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guidesi 9.14 deve intendersi precluso dalla precedente approvazione degli identici emendamenti Antezza 9.23 e Fiorio 9.24.

La Commissione approva l'emendamento Guidesi 9.15.

Filippo GALLINELLA (M5S) condivide l'opportunità di sostituire la parola « comunitaria » con la parola « europea » nel suo emendamento 9.8.

Paolo RUSSO (FI-PdL) condivide a sua volta il suggerimento riferito anche al suo emendamento 9.19.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Gallinella 9.8 e Russo 9.19 e respinge gli identici emendamenti Russo 9.20 e Zaccagnini 9.3. Approva altresì l'emendamento Cenni 9.1.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 9.06.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, propone al collega Russo di ritirare i suoi articoli aggiuntivi 9.04 e 9.05 per valutarne la trasformazione in altrettanti ordini del giorno, che si dichiara pronto a sottoscrivere.

Il Viceministro Andrea OLIVERO pur riservandosi di valutarne il merito si impegna sin da ora ad accogliere tali ordini del giorno.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritira gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 9.04 e 9.05.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.55.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 10.3, 10.4 e 10.5, così come riformulato, nonché sull'emendamento Guidesi 10.6.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Schullian 10.3, 10.4, e 10.5 (*Nuova formulazione*). Approva altresì l'emendamento Guidesi 10.6.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 11.500 e invita al ritiro dell'emendamento Taricco 11.1. Esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Cenni 11.02, Russo 11.08 e Zaccagnini 11.03.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 11.500.

Mino TARICCO (PD) ritira il proprio emendamento 11.1.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Cenni 11.02, Russo 11.08 e Zaccagnini 11.03.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Falcone 13.1, ove riformu-

lato nei termini riportati in allegato. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Romanini 13.2.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

Giovanni FALCONE (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.1.

La Commissione approva l'emendamento Falcone 13.1 (*Nuova formulazione*). Respinge successivamente l'emendamento Romanini 13.2.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Capozzolo 14.10 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fregolent 14.1 nonché dell'articolo aggiuntivo Mongiello 14.04.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Capozzolo 14.10.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fregolent 14.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Colomba MONGIELLO (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 14.04, quindi lo ritira.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, chiarisce, con riferimento all'emendamento Fregolent 14.1 che la motivazione del suo invito al ritiro risiede nel fatto che la materia su cui esso incide è già disciplinata a legislazione vigente, essendo anche disponibili apposite risorse, sebbene

necessiti di un ulteriore opportuno approfondimento.

Il viceministro Andrea OLIVERO concorda con quanto testé affermato dal relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 15.3 e 15.4 e sull'emendamento Gallinella 15.2, ove riformulato nei termini riportati in allegato, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Fiorio 15.10 ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Schullian 15.6. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Taricco 15.01.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 15.2.

La Commissione, approva, con distinte votazioni gli emendamenti Schullian 15.3 e 15.4. Approva successivamente l'emendamento Gallinella 15.2 (*Nuova formulazione*).

Giuseppe ROMANINI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Fiorio 15.10.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 15.6.

Mino TARICCO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 15.01.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul-

l'emendamento Zanin 16.2. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 16.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Zanin 16.2.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 16.1 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Zanin 16.2. Avverte altresì che la Commissione passerà ora all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 17.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Capozzolo 17.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Capozzolo 17.1.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 18.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Falcone 18.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

Giovanni FALCONE (PD) ritira il proprio emendamento 18.1.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25 nonché alle ulteriori proposte emendative con tale articolo connesse ed in precedenza accantonate.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Falcone 25.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Falcone 25.02, ove riformulato, nonché sull'articolo aggiuntivo Schullian 8.02, invitando poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti L'Abbate 1.40, Romanini 1.102, Zaccagnini 1.20 e Russo 1.77.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Zaccagnini 0.25.0500.1, Taricco 0.25.0500.2 e Zaccagnini 0.25.0500.3.

Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 25.0500 del relatore in materia di apicoltura e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cenni 1.6, L'Abbate 1.62, Zaccagnini 1.8, Russo 1.79 e Guidesi 1.57, unitamente all'articolo aggiuntivo Russo 29.010.

In relazione poi agli emendamenti Massimiliano Bernini 1.63, Taricco 1.94 e agli identici emendamenti Zaccagnini 1.21, Russo 1.78 e Dorina Bianchi 1.50, unitamente agli identici articoli aggiuntivi Antezza 29.014 e Russo 29.09, precisa che l'espressione « senza oneri a carico del richiedente » andrebbe modificata con la seguente: « con oneri a carico del richiedente », invitando comunque al ritiro dei predetti emendamenti; invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Zaccagnini 1.18, Dorina Bianchi 1.52, Russo 1.81 e Parentela 1.65 unitamente agli articoli aggiuntivi Palma 29.016 e Russo 29.011.

Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Zaccagnini 1.19, Massimiliano Bernini 1.64, Russo 1.80, Guidesi 1.58, e Dorina Bianchi 1.51, unitamente agli identici articoli aggiuntivi Russo 29.012 e Fiorio 29.017; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Massimiliano Bernini 1.04 e 1.05, unitamente agli articoli aggiuntivi Sani 29.018 e Massimiliano Bernini 1.06. Esprime poi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaccagnini 29.02.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Taricco 0.25.0501.1 e Zaccagnini 0.25.0501.2. Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 25.0501 del relatore e sull'articolo aggiuntivo Gagnarli 1.09, ove riformulato, e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gagnarli 1.41, unitamente agli articoli aggiuntivi, Pagani 25.01 e Zaccagnini 29.03, 29.04 e 29.05.

Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 25.0502 del relatore, nonché sull'emendamento Sani 1.93. Invita infine al ritiro degli articoli aggiuntivi Mongiello 8.019 e 8.024.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore, ringraziando tutti i gruppi per l'accurato lavoro svolto.

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Falcone 25.1.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritira il suo emendamento 1.102.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Falcone 25.02 (*Nuova formulazione*). Approva successivamente l'articolo aggiuntivo Schullian 8.02.

Respinge gli identici emendamenti L'Abbate 1.40, Zaccagnini 1.20 e Russo 1.77, nonché il subemendamento Zaccagnini 0.25.0500.1.

Mino TARICCO (PD) illustra il suo subemendamento 0.25.0500.2.

Massimiliano BERNINI (M5S) e Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) sottoscrivono il subemendamento Taricco 0.25.0500.2.

Il viceministro Andrea OLIVERO chiarisce che l'avviso contrario del Governo e del relatore in relazione al subemendamento Taricco 0.25.0500.2, è dovuto, in particolare, al fatto che l'anagrafe apistica è sita nell'ambito del Ministero della salute, che ha quindi una competenza che si

può considerare esclusiva in materia, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta comunque tentando di raccordarsi al fine di un approfondimento in merito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD), *relatore*, ritiene, con riferimento al predetto subemendamento, che lo stesso, pur se respinto in Commissione, potrà essere oggetto di una nuova valutazione in Assemblea.

La Commissione respinge il subemendamento Taricco 0.25.0500.2, nonché, con distinta votazione, il subemendamento Zaccagnini 0.25.0500.3. Approva poi l'articolo aggiuntivo del relatore 25.0500.

Luca SANI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo del relatore 25.0500 deriva l'assorbimento delle seguenti proposte emendative: gli identici emendamenti Cenni 1.6, L'Abbate 1.62, Zaccagnini 1.8, Russo 1.79 e Guidesi 1.57, unitamente all'articolo aggiuntivo Russo 29.010, nonché agli emendamenti Massimiliano Bernini 1.63, Taricco 1.94, agli identici emendamenti Zaccagnini 1.21, Russo 1.78 e Dorina Bianchi 1.50, unitamente agli identici articoli aggiuntivi Antezza 29.014 e Russo 29.09, agli emendamenti Zaccagnini 1.18, Dorina Bianchi 1.52, Russo 1.81 e Parentela 1.65 unitamente agli articoli aggiuntivi Palma 29.016, Russo 29.011 e Zaccagnini 29.02.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaccagnini 1.19, Massimiliano Bernini 1.64, Russo 1.80, Guidesi 1.58, e Dorina Bianchi 1.51, unitamente agli identici articoli aggiuntivi Russo 29.012 e Fiorio 29.017; respinge inoltre l'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 1.06.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD), *relatore*, chiarisce che l'avviso contrario di relatore e Governo in merito agli articoli aggiuntivi Massimiliano Bernini 1.04 e 1.05 è motivato dalla loro formulazione.

Il viceministro Andrea OLIVERO condivide con quanto testé affermato dal relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Massimiliano Bernini 1.04 e 1.05.

Luca SANI, *presidente*, ritira il suo articolo aggiuntivo 29.018.

Mino TARICCO (PD) illustra il suo subemendamento 0.25.0501.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Taricco 0.25.0501.1 e Zaccagnini 0.25.0501.2.

Chiara GAGNARLI (M5S) annuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo del relatore 25.0501.

La Commissione, approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo del relatore 25.0501, nonché l'articolo aggiuntivo Gagnarli 1.09 (*Nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento del relatore 25.0501 risultano assorbiti l'emendamento Gagnarli 1.41, Pagani 25.01, nonché, per le parti ammissibili, gli articoli aggiuntivi Zaccagnini 29.03, 29.04 e 29.05.

Massimiliano BERNINI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo del relatore 25.0502.

Maria ANTEZZA (PD) ringrazia il relatore per aver formulato nel senso auspicato l'articolo aggiuntivo 25.0502.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo del relatore 25.0502, nonché l'emendamento Sani 1.93.

Colomba MONGIELLO (PD) chiede al Governo di modificare il proprio avviso contrario sul suo articolo aggiuntivo 8.019.

Il viceministro Andrea OLIVERO conferma il suo avviso contrario sulla predetta proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Mongiello 8.019 e 8.024.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 29. Avverte che sono state ritirate le proposte emendative Venittelli 29.15, 29.8, 29.16, 29.9, 29.12, 29.17, 29.10, 29.11, 29.19, 29.18, 29.020 e 29.021. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 16.40.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Russo 29.4; esprime parere favorevole sugli emendamenti Venittelli 29.7, Venittelli 29.6, ove riformulato, nonché sull'emendamento Venittelli 29.14.

Invita poi al ritiro dell'emendamento Guidesi 29.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 29.13, ove riformulato. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Guidesi 29.3 e dell'emendamento Russo 29.5. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Guidesi 29.08, Lupi 29.01 e Venittelli 29.022, così come riformulati.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamenti Russo 29.4 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Venittelli 29.7 e 29.6 (*Nuova formulazione*), nonché l'emendamento Venittelli 29.14. Respinge poi l'emendamento Guidesi 29.2. Approva successivamente l'emendamento Venittelli 29.13 (*Nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guidesi 29.3 risulta assor-

bito dall'approvazione dell'emendamento Venittelli 29.13 (*Nuova formulazione*). Costata poi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Russo 29.5: si intende che vi abbiano rinunciato. Costata quindi l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Lupi 29.01: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva quindi gli identici articoli aggiuntivi Guidesi 29.08 (*Nuova formulazione*) e Venittelli 29.022 (*Nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Rostellato 29.015 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 25.0500 del relatore.

Avverte altresì che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Romanini 30.8 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 30.4, degli identici emendamenti Zaccagnini 30.1 e Russo 30.7, degli emendamenti Paolo Nicolò Romano 30.2 e 30.3 e degli articoli aggiuntivi Tentori 30.014, Dorina Bianchi 30.011, Zaccagnini 30.04 e 30.05, Schullian 30.6 e 30.07 e Mongiello 30.017. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tentori 30.018.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Romanini 30.8.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 30.4.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Zaccagnini 30.1 e Russo 30.7 nonché degli emendamenti Paolo Nicolò

Romano 30.2 e 30.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Veronica TENTORI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 30.014, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tentori 30.014.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 30.011: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zaccagnini 30.04 e 30.05.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i suoi articoli aggiuntivi 30.06 e 30.07.

Colomba MONGIELLO (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 30.017 e lo ritira.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tentori 30.018.

Luca SANI, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo del provvedimento, così come modificato, sarà inviato alle Commissioni di settore per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede, ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. ».

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. ».

3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la

quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

1. 501. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Prina, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin.

ART. 3.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: l'eventuale risarcimento fino alla fine del periodo con le seguenti: l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

3. 2. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: , pesca e acquacoltura.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 5, comma 2:

1) lettera e), sopprimere le parole: pesca e acquacoltura;

2) lettera f), *sopprimere le parole:* , pesca e acquacoltura;

3) lettera g), *sopprimere le parole:* , del settore della pesca e dell'acquacoltura;

4) *sopprimere le lettere i), l), m), n) e o);*

b) *al medesimo articolo 5, alla rubrica, sopprimere le parole:* , pesca e acquacoltura;

c) *sopprimere gli articoli 26, 27 e 28;*

d) *al titolo del disegno di legge sostituire le parole:* , della pesca e dell'acquacoltura *con le seguenti:* , nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

5. 22. Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura, *aggiungere le seguenti:* selvicoltura e filiera foresta-legno.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

p) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento ed eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

5. 23. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli.

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

5. 24. Zanin.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. 25. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 6,

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo, per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) al comma 2, sostituire la parola: regolamento con la seguente: decreto;

c) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere

per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

6. 8. (Nuova formulazione) Carra, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 2. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 in materia di controversie riguardanti i masi chiusi).

Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

«2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto

ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche. ».

8. 08. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di indennità espropriative dormienti).

1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative dormienti le Ragionerie dello Stato, competenti per territorio, sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo nonché il rilascio di copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni, degli aventi titolo e per la eventuale assistenza per il pagamento delle somme dovute.

2. Si intendono per indennità espropriative dormienti le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero

non vi siano istanze di aventi titolo risalenti a meno di cinque anni, finalizzate al pagamento dell'indennità.

8. 017. *(Nuova formulazione)* Mongiello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Contributo CONOE).

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10, del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: 8364; 0,102/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi; 0,0005/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): 8364; 0,0102/Kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai

sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.

8. 012. Mongiello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Iscrizione ai Consorzi ed ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135, quando obbligate, aderiscono ai Consorzi ed ai sistemi di raccolta previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'Associazione ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Consorzi ed i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri Statuti e Regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle Associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

3. L'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente: «1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui

all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 ».

8. 013. (Nuova formulazione) Mongiello.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde).

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'articolo 20, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al precedente comma, lettera b).

8. 014. (Nuova formulazione) Taricco, Carra, Prina, Tentori.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri Enti pubblici).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,

n. 385, e successive modificazioni, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo. ».

8. 0500. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi. ».

8. 0501. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-ter) revisione della normativa istituita dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore.

0. 9. 600. 2. Falcone.

Al comma 1, sostituire le parole da: in attuazione del principio di cui all'articolo 1 *fino a:* degli enti, con le seguenti: nel rispetto dei principi e dei criteri del capo I e degli articoli 8,16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e tenuto conto dei relativi decreti legislativi attuativi, il Go-

verno è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti.

Conseguentemente al comma 2:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) eventuale revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali, la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia »;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata »;

c) sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in

particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

d-bis) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

9. 600. Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, ivi incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere, e la disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse ed introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sui cavalli, prevedendo una parte dell'aliquota da destinarsi alla filiera ippica, e la previsione del palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;

b) prevedere le modalità di istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse di cui alle lettere c) e d), consentendo l'iscrizione alla Lega ippica agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli

organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

b-bis) prevedere, primi cinque anni dalla costituzione della Lega, una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione della medesima Lega, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;

c) prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate alla Lega;

d) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera c), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

9. 2. (Nuova formulazione) Sani, Faenzi, Lattuca.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) accessibilità ai dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*** 9.25.** *(Nuova formulazione)* Cova.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) accessibilità ai dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*** 9.11.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 3 sopprimere la lettera f).

**** 9. 23.** Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

**** 9. 24.** Fiorio, Romanini, Carra, Tentori.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei Libri genealogici può essere integrato da fonti di autofinanziamento delle associazioni di allevatori, attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi

in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico.

9. 15. Guidesi, Fedriga.

Al comma 3, lettera g) sostituire le parole: associazioni di allevatori con le seguenti: organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia.

*** 9. 8.** Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: associazioni di allevatori con le seguenti: organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia.

*** 9. 19.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 « Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili » in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA ».

9. 1. Cenni.

ART. 10.

Al comma 2, dopo le parole: sulle modalità, inserire le seguenti: e condizioni.

10. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 3, dopo le parole: La Banca è accessibile, inserire le seguenti: a titolo gratuito.

10. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni e province con minoranze linguistiche riconosciute la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.

10. 5. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti ed abbandonati all'entrata in vigore della presente legge.

10. 6. Guidesi, Fedriga.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 500. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole « entro due mesi », premettere le seguenti: « qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, ».

* **11. 02.** Cenni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole « entro due mesi », premettere le seguenti: « qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, ».

* **11. 08.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole « entro due mesi », premettere le seguenti: « qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, ».

* **11. 03.** Zaccagnini.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata ed adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle Organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fasci-

colo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario.

3. L'accesso alle banche dati di cui al comma 2 da parte delle predette organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente alla informazioni utili allo svolgimento delle funzioni ad esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per l'accesso alle predette banche dati ai sensi dei commi 2 e 3.

13. 1. (Nuova formulazione) Falcone.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso comma 132, sostituire le parole: L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa con le seguenti: L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ISA Spa con la seguente: ISMEA.

14. 10. Capozzolo, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: competenze costituzionali delle regioni, inserire le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sostituire le parole: svolgendo le procedure, con le seguenti: attivando gli istituti.

15. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.

15. 2. (Nuova formulazione) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data

della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

- 15. 6.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

- 16. 2.** Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole: fabbricati in Italia.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: e rispettare i requisiti di cui al medesimo articolo 18 con le seguenti: del medesimo articolo e rispettare i requisiti di cui all'articolo 19.

- 17. 1.** Capozzolo, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 25.

ART. 25-bis.

(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso).

1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso, posto in vendita o comunque

immesso al consumo nel territorio nazionale.

2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici e non replicabili, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet*.

- 25. 02.** *(Nuova formulazione)* Falcone.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6 è inserito il seguente:

« Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro ».

- 25. 0401.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz *(Nuova numerazione dell'articolo aggiuntivo 8. 02).*

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici).

1. Non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale agli apicoltori di presidi sanitari, per i

quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella « zona di protezione » dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

25. 0500. Il Relatore.

Dopo il capo III inserire il seguente:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

ART. 25-bis.

All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo

birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi. ».

25. 0501. Il Relatore.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Filiere del luppolo).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, dando priorità al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

25. 0400. (Nuova formulazione dell'1.09) Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Fungo cardoncello e prodotti derivati).

1. Con la dizione « Fungo Cardocello » o « Cardoncello » si intende il fungo (spon-

taneo o coltivato) in qualunque modo trasformato e commercializzato della sola specie *Pleurotus Eryngii*.

25. 0502. Il Relatore.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « ad eccezione delle » aggiungere le seguenti: « aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e), comma 8, articolo 10 della Legge 157 del 1992, »;

b) al comma 2, dopo la parola: « controllo » aggiungere le seguenti: « ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e), comma 8, articolo 10 della Legge 157 del 1992, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, di cui al comma 1 ».

25. 0402. Sani (*Nuova numerazione dell'emendamento 1. 93*).

ART. 29.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 7, comma 1, lettera g), dopo le parole: agli stabilimenti di pesca aggiungere le seguenti: e acquacoltura.

29. 7. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 10, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare, manomesso, alterato, modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine protette soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente di-

sposte dalle normative europee e nazionali, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco;

2) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.;

b) al capoverso articolo 11:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera z-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

2) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a

dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

c) al comma 1, lettera b), capoverso 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e z-bis), 2, lettere a) e b) e 4.;

d) all'allegato I:

1) sostituire il punto 5 con il seguente:

N. 5	Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco. (Articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e comma 4 del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1 e articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	Punti assegnati 5
------	---	----------------------

2) dopo il punto 14, aggiungere il seguente:

N. 15	Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco. (Articolo 10, comma 1 lettera z bis) del presente decreto, in combinato disposto con articolo 90, paragrafo 1, lettera c) e articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.	Punti assegnati 3* * si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.
-------	--	---

29. 6. (Nuova formulazione) Venittelli, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 11, al comma 1 dopo le parole: le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere aggiungere la seguente: a),.

29. 14. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 11, sostituire il comma 10 con i seguenti:

« 10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 e 50.000 euro.

10-bis. Gli importi di cui al comma 10 sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

10-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. ».

29. 13. (Nuova formulazione) Venittelli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale nelle acque interne dello Stato italiano, è considerato esercizio della pesca illegale nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale nelle acque interne ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. È vietato nelle acque interne:

a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;

b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2000 a 12000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano:

a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 3, e, ove i trasgressori ne siano in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni;

b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

6. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgres-

sore corrisponde all'Ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

8. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **29. 08.** (Nuova formulazione) Guidesi, Fedriga.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale nelle acque interne dello Stato italiano, è considerato esercizio della pesca illegale nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale nelle acque interne ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con

modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. È vietato nelle acque interne:

a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;

b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2000 a 12000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano:

a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 3, e, ove i trasgressori ne siano in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni;

b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

6. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'Ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

8. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **29. 022.** *(Nuova formulazione)* Venittelli, Carra, Crivellari, Bratti, Romanini, Pagani, Paola Boldrini, Baruffi, Incerti, Marchi, Gandolfi, Ghizzoni, Iori.

ART. 30.

Sopprimerlo.

30. 8. Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti).

1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, paglia, sfalci e potature, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi. ».

30. 018. Tentori, Carra, Terrosi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	160

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	159
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione del relatore, onorevole CATALANO, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera sul testo della proposta di legge C.

1435 Gregorio Fontana, recante « Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge C. 1435, composta di un solo articolo, dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, sito in provincia di Cremona.

Rileva che, secondo i dati del censimento ISTAT del 2011, il territorio del comune di Torre Pallavicina è di 10,2 kmq ed ha una popolazione residente di 1114 abitanti. Il territorio del comune di Soncino è di 45,32 kmq ed ha una popolazione residente di 7699 abitanti.

Ricorda che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata. L'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che l'iniziativa dei comuni è assunta dal consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta. Il comma 4 del medesimo articolo 21 dispone che le Regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali. Per la Regione Lombardia, la procedura di applicazione del primo comma dell'articolo 133 è regolata attualmente dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, recante il testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali. In base a tale normativa, le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nel caso oggetto della proposta di legge in esame, l'iter procedurale previsto dalla Costituzione è stato rispettato. Il consiglio comunale di Torre Pallavicina, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, e il consiglio comunale di Soncino, con deliberazioni del 27 gennaio e del 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e, quindi, provinciali. La giunta regionale della Lombardia, il 30 settembre 2003, ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e alla trasmissione degli atti al Consiglio regionale. Infine, il Consiglio regionale della Lombardia, il 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/84. Tale parere, corredato delle deliberazioni dei consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge dispone il mutamento delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e di Cremona con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, individuata nel dettaglio dal progetto di delimitazione territoriale allegato alla proposta di legge.

Il comma 2 assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali. Ai sensi del comma 3, qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario *ad acta* per procedere ai relativi adempimenti.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata, ai sensi del citato articolo 133, primo comma, della Costituzione — che fa riferimento a « leggi della Repubblica » — rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di riforma costituzionale, in corso di esame parlamentare, prevede l'abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, in conseguenza della soppressione del riferimento alle province nel testo costituzionale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero DALIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Ornella Bertorotta, in sostituzione della senatrice Manuela Serra, dimissionaria.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

**Audizione della Ministra della salute,
Beatrice Lorenzin.**

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Simone VALIANTE (PD) il senatore Roberto RUTA (PD).

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia la Ministra Lorenzin per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona (Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1435 Gregorio Fontana, recante « Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata;

rilevato che il consiglio comunale di Torre Pallavicina, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, e il consiglio

comunale di Soncino, con deliberazioni del 27 gennaio e del 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e, quindi, provinciali, che la giunta regionale della Lombardia, il 30 settembre 2003, ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e alla trasmissione degli atti al Consiglio regionale e che il Consiglio regionale della Lombardia, il 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/84. Tale parere, corredato delle deliberazioni dei consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

AUDIZIONI

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016. (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD), e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Bilardo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	162
Audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, e del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	162
Comunicazioni del presidente	162
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i>) (dal n. 381/1909 al n. 392/1930)	164
AVVERTENZA	163

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, e il direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, e del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli.

(*Svolgimento e rinvio*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, e Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali prendono la parola, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Alberto AIROLA (M5S), Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Raffaele RANUCCI (PD), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), i senatori Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), e Jonny CROSIO (LN-Aut).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), Roberto FICO, *presidente*, apprezza le circostanze, ringrazia gli auditi e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti

dal n. 381/1909 al n. 392/1930, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 381/1909 al n. 392/1930)**

CROSIO. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

Santa Caterina Valfurva (So) ha ospitato sulla parte finale della pista Deborah Compagnoni, il 5 e il 6 gennaio c.a., i due slalom di Coppa del Mondo originariamente in programma a Zagabria (Cro) e annullati dalla Fis per mancanza di neve;

il territorio ha dimostrato con l'impegno di essere in grado di gestire situazioni di emergenza che hanno fatto saltare gare in tutta Europa, pronto ad accogliere questo inaspettato cambio di programma che ha portato Santa Caterina al centro dell'attenzione internazionale;

lo sforzo straordinario di Valfurva, della Provincia e della Regione per dare alle nostre montagne la giusta importanza, non è stato accompagnato, contrariamente ad ogni aspettativa, dalla Rai che non aveva neanche una troupe sul posto e pertanto non è stata in grado di fornire interviste pre e post gara, o un servizio sulla località sciistica che ha ospitato l'evento;

uno spettacolo sportivo di interesse mondiale rappresenta un'occasione di visibilità che può avere ritorni molto rilevanti dal punto di vista turistico e pertanto sarebbe auspicabile (se non doveroso) che il servizio pubblico televisivo valorizzasse e puntasse molto su queste manifestazioni;

gli sport invernali non sono degnamente rappresentati nelle trasmissioni televisive del servizio pubblico e anche quando RaiSport trasmette qualche manifestazione, la telecronaca non è puntuale e i collegamenti vengono tagliati per privilegiare altri sport;

anche l'assessore allo sport della Regione Lombardia ha sottolineato con disappunto il disservizio della Rai che non ha tenuto nella giusta considerazione le gare internazionali che si sono svolte in Italia, sminuendo in tal modo anche gli sforzi organizzativi sostenuti dai territori e svalutando l'importanza dello sport non solo per fuoriclasse nostrani che ci rappresentano nel mondo, ma anche per i tanti giovani che praticano questo sport con passione e sacrificio;

si chiede di sapere:

se non ritengano importante valutare la possibilità di trasmettere su una delle tre reti generaliste della concessionaria pubblica le gare mondiali di sci alpino e nordico che si svolgono in Italia, anche facendo precedere la trasmissione da servizi di presentazione della località ospitante, al fine di valorizzare il grande patrimonio turistico delle montagne.

(381/1909)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come gli sport invernali rappresentino un asset importante per la concessionaria del servizio pubblico, per i quali sostiene un impegno rilevante, anche dal punto di vista economico, relativamente all'acquisizione di contratti pluriennali in uno scenario competitivo sempre più aggressivo e sfidante. L'attenzione è rivolta sia ai maggiori eventi internazionali, sia alle manifestazioni locali, con una copertura capillare sul territorio che vede le montagne del Nord Italia teatro per eccellenza delle manifestazioni su neve e ghiaccio.

Nel quadro sopra sinteticamente delineato gli sport invernali costituiscono l'elemento fondante del palinsesto dei due canali tematici Rai Sport 1 e Rai Sport 2 per tutta la stagione delle relative competizioni, da fine ottobre a inizio aprile. Si riporta di seguito un dettagliato elenco delle discipline su neve e ghiaccio che sono rappresentate nei palinsesti Rai, nelle loro molteplici manifestazioni, in campo femminile e maschile:

Coppa del Mondo, Mondiali e Coppa Europa di Sci Alpino;

Coppa del Mondo e Mondiali di Sci Nordico (Fondo, Salto, Combinata Nordica);

Coppa del Mondo di Freestyle;

Coppa del Mondo di Snowboard;

Coppa del Mondo di Biathlon;

Coppa del Mondo e Mondiali di Bob a 2 e Bob a 4;

Coppa del Mondo e Mondiali di Skeleton;

Coppa del Mondo e Mondiali di Slittino;

Mondiali, Mondiali Sincro, Mondiali Juniores, Quattro Continenti, Grand Prix ed Europei di Pattinaggio di Figura;

Mondiali, Mondiali All Around, Mondiali distanza singola ed Europei di Pattinaggio di Velocità;

Mondiali ed Europei di Short Track.

Allo Sci Alpino, più in particolare, Rai dedica la massima attenzione seguendo integralmente in diretta ogni singolo evento di tutte le gare del calendario stagionale.

Rai dedica agli eventi in questione due canali tematici, con trasmissioni sempre in diretta organizzate secondo un modello che prevede la presenza di uno studio di continuità prima, durante e dopo l'evento, in grado di gestire la complessità delle gare, fortemente legate, per loro stessa natura, alla variabilità delle condizioni meteorologiche e a molteplici accadimenti « live » che

possono comportare ritardi non prevedibili, né quantificabili. Inoltre, in occasione delle emergenze per le gare da recuperare, i canali tematici permettono una precisa e puntuale ricollocazione di quelle cancellate, privilegiando gli sport invernali rispetto ad altri eventi già consolidati. Infine, a completamento dell'offerta Rai, i canali tematici di Rai Sport consentono la trasmissione di rubriche di approfondimento e repliche delle gare in orari di migliore visibilità, per una più facile fruizione del telespettatore.

Avere un canale tematico dedicato integralmente allo sport costituisce lo strumento più efficace per una copertura puntuale e completa di tutte le gare, in qualsiasi parte del mondo (e quindi in qualsiasi orario) si svolgano, data la peculiare struttura del calendario di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Inoltre, come sperimentato con successo con altri eventi e competizioni internazionali di grande rilievo (ad esempio Ciclismo, Atletica, Nuoto, ecc.), la programmazione concentrata stabilmente su un canale tematico consente una migliore fruizione di tali eventi dal parte del pubblico, con appuntamenti certi, massima copertura e approfondimenti. Caratteristiche, queste, che non possono essere al contrario garantite dalla programmazione su un canale generalista, che per sua natura presenta una serie di vincoli nella strutturazione del palinsesto.

Con riferimento, da ultimo, al caso più specifico della gara di S. Caterina Valfurva (località che, in extremis, ha sostituito Zagabria annullata solo pochi giorni prima dell'evento per assenza di neve) si ritiene anzitutto opportuno premettere come le gare di Coppa del Mondo siano coperte televisivamente da Infront, l'agenzia di marketing sportivo da cui Rai ha acquisito i diritti di trasmissione. Per la gara di Santa Caterina Valfurva, Rai ha trasmesso una « cartolina turistica » della località, fornita da Infront, e successivamente replicata, sottolineando in telecronaca il grande sforzo di Santa Caterina Valfurva nell'organizzare in così poco tempo e così bene la gara. A testimonianza del lavoro fatto da Rai, va ricordato che gli organizzatori hanno ringraziato l'azienda e si sono detti più che

soddisfatti anche per i numerosi servizi realizzati all'interno dei notiziari. Sotto il profilo tecnico-produttivo, si pone in evidenza come la Rai abbia inviato sul posto un telecronista e un commentatore tecnico, al pari delle altre gare di Coppa del Mondo, in netta controtendenza rispetto alla quasi totalità delle televisioni mondiali che realizzano le proprie telecronache in massima parte da off tube.

NESCI, LIUZZI e AIROLA. — Al Presidente della Rai. — Premesso che:

il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche sono i principi generali che regolano l'informazione radiotelevisiva;

l'articolo 7 del Testo unico afferma che l'attività di informazione, da qualunque emittente sia esercitata, costituisce « un servizio di interesse generale » che, in quanto tale, deve garantire la libera formazione delle opinioni attraverso la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché la garanzia di accesso alle trasmissioni di informazione a tutti i soggetti politici « in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità »;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di stabilire, ciascuna nel proprio ambito di competenza, ulteriori regole finalizzate a rendere applicativi, anche nei periodi non elettorali, i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di informazione;

la stessa legge distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, fra i quali rientrano i telegiornali, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica, bensì i principi generali della parità di trattamento e dell'equità;

con le sentenze nn. 6066 e 6067 del 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l'annullamento di due delibere dell'Agcom con le quali era stato imposto un ripristino della parità di trattamento nei programmi di approfondimento « Che tempo che fa » e « In 1/2 ora ». Confermando l'orientamento del Tar espresso nelle sentenze nn. 11080 e 11081 del 2013, il Supremo Giudice Amministrativo ha affermato che i criteri quantitativi di ripartizione numerica delle presenze degli esponenti politici, che sulla base della l. n. 28 del 2000 si applicano ai programmi di comunicazione politica, non possono trovare altresì applicazione nei programmi di informazione, perlomeno nei periodi non elettorali. Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto del principio della parità di trattamento, dovrebbero essere impiegati parametri di carattere qualitativo, quali ad esempio il tipo di programma, la condotta dei giornalisti, la veridicità delle informazioni riportate, ed altri ancora;

coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, l'Agcom, nel corso del 2015, ha affiancato al mero dato quantitativo anche quello di carattere qualitativo, prestando particolare attenzione ai temi e all'agenda politica;

nell'atto di indirizzo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003, la Commissione di vigilanza ha affermato che « tutte le trasmissioni di informazione [...] devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio »;

i direttori di testata devono inoltre orientare la loro attività « al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni », ciò in quanto il pluralismo costituisce un dovere per la concessionaria pubblica;

tali principi sono stati declinati anche nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il

triennio 2010-2012, il cui articolo 4 afferma che il servizio pubblico « assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali », nel rispetto dei « principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione », affinché si favorisca « lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati »;

è dovere della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo informare sempre, in modo accurato, obiettivo, imparziale e completo sulle inchieste giudiziarie che vedono coinvolti rappresentanti dei principali soggetti politici, tenuto conto anche del contesto in cui esse si collocano;

negli ultimi mesi sono numerose le inchieste giudiziarie che a livello locale hanno coinvolto amministratori del principale partito parlamentare, senza tuttavia che i telegiornali del servizio pubblico gli abbiano dedicato, nella quasi totalità dei casi, neppure un secondo. Fra gli altri, possono essere citati:

a) le indagini che hanno coinvolto l'attuale sindaco Giorgio Zinno e il suo predecessore Mimmo Giorgiano (entrambi del Partito Democratico) a San Giorgio a Cremano (Napoli) per associazione per delinquere finalizzata alla concussione e alla turbativa d'asta;

b) le indagini che hanno coinvolto il sindaco di Predappio (Forlì) Giorgio Frassinetti (sempre Pd) per peculato;

c) le indagini che hanno coinvolto l'attuale sindaco Monica Giuliano e l'ex sindaco Attilio Caviglia (entrambi Pd) a Vado Ligure (Savona) per disastro colposo aggravato, entrambi nell'ambito dell'inchiesta sulla centrale a carbone della Tirreno Power;

d) le indagini che hanno coinvolto il sindaco Alberto Ferrando (Pd) a Quiliano (Savona), sempre nell'ambito dell'inchiesta Tirreno Power;

e) le indagini che hanno coinvolto il sindaco Maura Forte (Pd) a Vercelli, rinviata a giudizio a novembre nell'ambito dell'inchiesta sulle firme false per le elezioni provinciali del 2011 con l'accusa di falso ideologico in atto pubblico;

f) le indagini che hanno coinvolto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi (Pd) per il fallimento della società dell'aeroporto Fellini;

g) le indagini che hanno coinvolto a Castenaso (Bologna) il sindaco Stefano Sermenghi (ancora Pd), accusato di minacce contro il sindaco, sempre del Partito Democratico, anti-cemento di San Lazzaro di Savena;

h) le indagini che hanno coinvolto a Crevalcore (Bologna) il sindaco e senatore Pd Claudio Broglia e il vicesindaco, Maria Pia Roveri (ancora Pd), nell'ambito di un'inchiesta (si ipotizza il reato di truffa) sui contributi di autonoma sistemazione concessi dopo il terremoto del 2012;

i) le indagini che hanno coinvolto a Ercolano (Napoli) il sindaco Vincenzo Strazzullo (Pd), il vicesindaco Antonello Cozzolino, l'assessore all'Urbanistica Salvatore Solaro e il consigliere comunale Pasquale Romano nelle indagini per gli appalti per le opere pubbliche nell'aprile scorso;

l) le indagini che hanno coinvolto il sindaco di San Felice sul Panaro (Modena), Alberto Silvestri (sempre Pd), perché firmò per l'agibilità di un'azienda poi crollata;

m) le indagini che hanno coinvolto a Pescara Marco Alessandrini (Pd) nell'ambito dell'inchiesta riguardante i divieti di balneazione a fine luglio a seguito dello sversamento di liquami in mare;

n) le indagini che hanno coinvolto il sindaco di Como Mario Lucini (Pd) per gli appalti delle paratie del Lago;

o) le indagini che hanno coinvolto il sindaco Pd di Siena Bruno Valentini per falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e truffa aggravata;

p) il rinvio a giudizio del consigliere comunale Vito Cimiotta a Marsala, per voto di scambio;

q) il rinvio a giudizio per truffa e violazione di domicilio al consigliere comunale di Caltanissetta, Angelo Scalia, sempre in quota Partito Democratico;

da oltre una settimana i principali telegiornali del servizio pubblico stanno dedicando grandissimo spazio agli eventi nel Comune di Quarto, riservando al Movimento 5 Stelle un trattamento che, per le ragioni che seguono, appare alla scrivente in aperto contrasto con i principi richiamati, con particolare riguardo a quelli di lealtà, imparzialità e correttezza dell'informazione;

inviati del Tg1, del Tg3 e di Rainews hanno stazionato per giorni a Quarto, un trattamento mai riservato ad altri comuni di piccola/media grandezza nel resto d'Italia, specie se si considera che l'ex attivista del Movimento 5 stelle e sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, è stata ascoltata dal Pubblico Ministero Woodcock in qualità di persona informata dei fatti, ma non risulta indagata. Appare utile fornire qualche evidenza di tale sproporzionata attenzione alle vicende del Comune di Quarto:

a) l'edizione delle ore 13,30 del Tg1 del giorno 11 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di oltre tre minuti (dal minuto 5,08 al minuto 8,36);

b) l'edizione delle ore 20,00 del Tg1 del giorno 11 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di oltre tre minuti (dal minuto 12,16 al minuto 15,31);

c) l'edizione delle ore 13,30 del Tg1 del giorno 12 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di tre minuti (dal minuto 9,25 al minuto 12,25);

d) l'edizione delle ore 20,00 del Tg1 del giorno 12 gennaio ha dedicato addirittura tre servizi al caso Quarto per un totale di quasi sei minuti (dal minuto 7,40 al minuto 13,31);

e) l'edizione delle ore 13,30 del Tg1 del giorno 13 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di quasi tre minuti (dal minuto 7,18 al minuto 9,43);

f) l'edizione delle ore 20,00 del Tg1 del giorno 13 gennaio ha dedicato ben tre servizi al caso Quarto per un totale di oltre tre minuti (dal minuto 7,06 al minuto 10,18);

g) l'edizione delle ore 13,30 del Tg1 del giorno 14 gennaio ha dedicato al caso Quarto un totale di quasi due minuti (dal minuto 9,21 al minuto 10,58);

h) l'edizione delle ore 20,00 del Tg1 del giorno 14 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di oltre tre minuti (dal minuto 16,18 al minuto 19,32);

la medesima sproporzionata ed ingiustificata attenzione alle vicende di Quarto è stata riservata anche dagli altri telegiornali nazionali del servizio pubblico, fra gli altri:

a) l'edizione delle ore 13,00 del Tg2 del giorno 12 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi quattro minuti (dal minuto 3,53 al minuto 7,29);

b) l'edizione delle ore 20,30 del Tg2 del giorno 12 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi tre minuti (dal minuto 8,36 al minuto 11,28);

c) l'edizione delle ore 20,30 del Tg2 del giorno 14 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi due minuti (dal minuto 10,38 al minuto 12,36);

d) l'edizione delle ore 19,00 del Tg3 del giorno 11 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi tre minuti (dal minuto 11,50 al minuto 14,19);

e) l'edizione delle ore 19,00 del Tg3 del giorno 12 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi cinque minuti (dal minuto 19,37 al minuto 24,02);

f) l'edizione delle ore 14,20 del Tg3 del giorno 13 gennaio ha dedicato al caso Quarto oltre due minuti (dal minuto 17,19 al minuto 19,40);

g) l'edizione delle ore 19,00 del Tg3 del giorno 11 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi tre minuti (dal minuto 11,50 al minuto 14,19);

potrebbero essere anche considerate le edizioni mattutine, pomeridiane e notturne dei telegiornali, ma appare sufficiente quanto esposto per affermare che rispetto alle vicende del comune campano vi sia stata una concentrazione dell'informazione del servizio pubblico davvero significativa, inusuale, sproporzionata rispetto all'entità dei fatti, proseguita anche nel momento in cui i nodi significativi erano stati sciolti e quindi a nulla serviva produrre un'informazione a tratti superficiale e incapace di aggiungere elementi a vantaggio della conoscenza dei cittadini-utenti;

pur non volendosi in alcun modo sindacare la necessità di attribuire alla notizia una congrua, oggettiva, rilevanza, il comportamento della concessionaria del servizio pubblico pare essersi infine tradotto in una grave violazione del pluralismo politico inteso, rispetto a casi come quello in oggetto, quale dovere dei giornalisti di non favorire più o meno surrettiziamente una forza politica, ovvero di non denigrarne un'altra, in sostanza quel dovere deontologico di adottare sempre lo stesso metro, lo stesso peso, nell'informazione che riguarda il rapporto fra soggetti politici e vicende giudiziarie che vedono coinvolti loro rappresentanti;

per queste ragioni il trattamento riservato dal servizio pubblico alla vicenda di Quarto appare viziato dalla violazione dei principi di lealtà, completezza e imparzialità dell'informazione, un comportamento che mortifica la missione e il ruolo del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

per quali precise ragioni, pur nel rispetto della libertà d'informazione e dell'autonomia che contraddistingue l'attività

giornalistica, a numerosi casi concernenti inchieste relative ad amministratori locali indagati o arrestati non sia stata data neanche la minima copertura;

se non ritenga che, pur tenuto conto della necessità di dare un congruo spazio alle vicende di Quarto, il comportamento della concessionaria del servizio pubblico si sia tradotto in una grave violazione dei principi della lealtà, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione attraverso un'informazione sproporzionata rispetto all'entità dei fatti;

quali iniziative urgenti intenda assumere nei confronti delle testate giornalistiche del Tg1, Tg2, Tg3 e Rainews affinché sia immediatamente garantita ai cittadini un'informazione finalmente obiettiva, leale, completa ed imparziale nei confronti dei soggetti politici. (382/1913)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale la Rai ritiene di aver fornito — anche sulle tematiche sollevate nell'interrogazione di cui sopra — una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale di attualità e notiziabilità seguita da tutti gli organi di informazione. I Direttori responsabili delle Testate hanno operato — così come in ogni altra situazione analoga e in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica, riconducibili all'articolo 21 della Costituzione — nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale.

NESCI. — *Al Presidente della Rai. — Premesso che:*

il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche sono i principi generali che regolano l'informazione radiotelevisiva;

l'articolo 7 del Testo unico afferma che l'attività di informazione, da qualunque emittente sia esercitata, costituisce « un servizio di interesse generale » che, in quanto tale, deve garantire la libera formazione delle opinioni attraverso la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché la garanzia di accesso alle trasmissioni di informazione a tutti i soggetti politici « in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità »;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di stabilire, ciascuna nel proprio ambito di competenza, ulteriori regole finalizzate a rendere applicativi, anche nei periodi non elettorali, i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di informazione;

la stessa legge distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, fra i quali rientrano i telegiornali, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica, bensì i principi generali della parità di trattamento e dell'equità;

con le sentenze nn. 6066 e 6067 del 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l'annullamento di due delibere dell'Agcom con le quali era stato imposto un ripristino della parità di trattamento nei programmi di approfondimento « Che tempo che fa » e « In 1/2 ora ». Confermando l'orientamento del Tar espresso nelle sentenze nn. 11080 e 11081 del 2013, il Supremo Giudice Amministrativo ha affermato che i criteri quantitativi di ripartizione numerica delle presenze degli esponenti politici, che sulla base della l. n. 28 del 2000 si applicano ai programmi di comunicazione politica, non possono trovare altresì applicazione nei programmi di informazione, perlomeno nei periodi non elettorali. Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto del principio della parità di trattamento, dovrebbero essere

impiegati parametri di carattere qualitativo, quali ad esempio il tipo di programma, la condotta dei giornalisti, la veridicità delle informazioni riportate, ed altri ancora;

coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, l'Agcom, nel corso del 2015, ha affiancato al mero dato quantitativo anche quello di carattere qualitativo, prestando particolare attenzione ai temi e all'agenda politica;

nell'atto di indirizzo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003, la Commissione di vigilanza ha affermato che « tutte le trasmissioni di informazione [...] devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio »;

i direttori di testata devono inoltre orientare la loro attività « al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni », ciò in quanto il pluralismo costituisce un dovere per la concessionaria pubblica;

tali principi sono stati declinati anche nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2010-2012, il cui articolo 4 afferma che il servizio pubblico « assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali », nel rispetto dei « principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione », affinché si favorisca « lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati »;

l'edizione del Tg1 delle ore 20,00 di venerdì 15 gennaio ha realizzato l'ennesimo servizio irrispettoso, a parere della scrivente, di principi fondamentali del si-

stema radiotelevisivo quali la lealtà, l'imparzialità, l'oggettività e la completezza dell'informazione;

nella suddetta edizione, il mezzobusto Alberto Matano ha lanciato un servizio giornalistico dichiarando che, dopo « il caso Quarto », « per il Movimento rischia di aprirsi un nuovo caso »;

durante il servizio la giornalista Claudia Mazzola dichiarava: « mentre è ancora aperto il caso Quarto con l'indagine giudiziaria in corso [...] un altro caso stavolta a Pomezia potrebbe scoppiare nel Movimento. Secondo l'Huffington Post, il sindaco grillino Fucci che nelle intercettazioni proprio Buzzi definiva incorruttibile, avrebbe affidato l'appalto della gestione dei rifiuti in modo poco trasparente a cooperative collegate proprio a Buzzi, quando Mafia Capitale è già esplosa »;

appare surreale che il servizio pubblico abbia dedicato un servizio ad hoc ad una notizia che era già stata smentita dallo stesso sindaco di Pomezia (Roma), Fabio Fucci che, sulla sua pagina facebook, ha specificato: « A Pomezia i nostri appalti consentono servizi migliori e fanno risparmiare 3 milioni. Invece ancora una volta l'Huffington Post tenta di screditare l'ottimo lavoro che stiamo facendo a Pomezia con informazioni false. L'articolo parla di « Pomezia, quegli appalti sospetti affidati dal sindaco grillino alla coop vicina a Salvatore Buzzi » scrivendo la prima grande menzogna. Non è il Sindaco che può affidare appalti ad alcun soggetto. La cooperativa legata a Buzzi è stata estromessa dal consorzio Formula Ambiente, a cui il Comune di Pomezia ha appaltato il servizio di gestione rifiuti e pulizia urbana, il 15 dicembre 2014, immediatamente dopo i primi arresti. L'iter per l'estromissione è stato avviato il giorno stesso. Il sintomo primo della strumentalizzazione della notizia è nel fatto che non è certo il sindaco ad assegnare un appalto. In ogni caso è stato tutto fatto con la prefettura, che non ha rilevato problemi sulla certificazione antimafia »;

sarebbe stato doveroso, opportuno e deontologicamente corretto che il servizio

pubblico, prima di dar credito a una notizia (rivelatasi, di fatto, falsa) semplicemente perché riportata su un giornale, avesse approfondito in modo adeguato, così da dar voce a tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione;

in questa circostanza il servizio pubblico è dunque venuto meno alla « presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari »;

appare necessario sottolineare anche in questa sede, come già denunciato dalla scrivente in un altro quesito alla concessionaria, che da oltre una settimana i tre telegiornali nazionali del servizio pubblico stanno dedicando alla cd. « vicenda di Quarto » uno spazio assolutamente sproporzionato rispetto all'entità dei fatti, riservando al Movimento 5 Stelle un trattamento che, invece, non è mai stato riservato agli altri partiti politici, contravvenendo palesemente ai principi suesposti che il servizio pubblico dovrebbe, per primo, rispettare;

si chiede di sapere:

se non ritenga doveroso, nel rispetto delle norme statutarie e dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, fare valere le responsabilità evidenziate in premessa della redazione del Tg1 e del direttore Mario Orfeo, responsabili di un servizio giornalistico falso e irrispettoso dei principi di lealtà, completezza, imparzialità e obiettività dell'informazione;

quali azioni urgenti intenda assumere affinché venga assicurata al cittadino una maggiore obiettività dell'informazione, al fine di assicurare « lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati ».

(383/1914)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata — nel rinviare ai riscontri*

relativi ad interrogazioni aventi analogo contenuto per una più puntuale valutazione dei principi generali e delle regole cui si informa la Rai nella definizione della propria offerta informativa – si informa di quanto segue.

In primo luogo, si evidenzia come la smentita del sindaco di Pomezia sia comparsa sulle principali agenzie di stampa alle ore 21 del 15 gennaio, cioè quasi un'ora dopo la messa in onda del servizio del Tg1 sul tema.

In secondo luogo, si pone in evidenza come il servizio del Tg1 ricordasse che Salvatore Buzzi, incriminato per l'inchiesta « Mafia Capitale », aveva definito « incorruttibile » il sindaco di Pomezia Fucci e citasse in proposito anche una frase di Casaleggio che prendeva le difese del Movimento.

Da ultimo, si ritiene utile evidenziare che la vicenda di Pomezia veniva citata l'indomani in un ampio pezzo del Corriere della Sera, dedicato interamente al « caso Quarto », a dimostrazione dell'attenzione dedicata da tutti i principali quotidiani italiani alle vicende in questione.

PISICCHIO e MARCOLIN. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

nel corso della puntata, del programma televisivo Uno Mattina condotta da Tiberio Timperi, andata in onda lo scorso 16 gennaio su Rai Uno, è stato affrontato l'argomento RAZZISTA? CHI NON DENUNCIA I MIGRANTI CHE MOLESTANO, inerente le aggressioni alle donne tedesche a Colonia. Presenti in studio tra gli ospiti l'avvocato Giulia Bongiorno siciliana, il giornalista Carlo Panella e Lorella Zanardo attivista e scrittrice;

durante il suo intervento, il giornalista Carlo Panella, ha pesantemente offeso i siciliani affermando testualmente che « Dietro Colonia c'è la dinamica del branco, un gruppo di maschi ubriachi, testosterone, che fanno le porcate che facevano i maschi in Sicilia e che forse fanno ancora oggi. Ci sono delle foto

clamorose della Sicilia, la foto degli anni '50 la bedda (bella) ragazza che passa e tutti i galletti... ».

le dichiarazioni del giornalista hanno lasciato gli ospiti in studio ammutoliti ed attoniti e, lo stesso conduttore del programma, accusato di non essersi dissociato, in una dichiarazione a « Il Giornale » ha affermato: « Carlo Panella ha dato una sua discutibilissima opinione che non condivido assolutamente », dice Timperi spiegando, però che non ama « fare polemica davanti agli ospiti e non posso far altro che farlo notare ma non è vero che non mi sono dissociato ». « L'ho fatto subito e ho chiesto scusa anche in un secondo momento, prima dello spazio di Gianni Ippoliti », spiega Timperi che dice di essersi sentito in imbarazzo, lui che non è siciliano ma che ogni estate passa le vacanze a Catania. « Non si possono associare i siciliani a quanto accaduto a Colonia », conclude il conduttore;

non è accettabile che durante un programma televisivo, di una qualsiasi emittente, sia consentito ad un ospite di offendere persone, identità, cultura e distorcere la storia;

si chiede di sapere:

in merito ai fatti qui esposti quali iniziative intendano adottare, perché simili ingiuriosi episodi non si verificano ancora in altre trasmissioni. (384/1918)

SCAVONE. — Al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

in data 16 gennaio 2016, nel corso della trasmissione « Uno Mattina In Famiglia » trasmessa da Rai 1 e condotta da Tiberio Timperi, è stato invitato lo scrittore Carlo Panella il quale, commentando i fatti di Colonia accaduti la notte di Capodanno, ha equiparato gli stupri e le violenze di Colonia alle « porcate che facevano i maschi siciliani »;

il giornalista ha affermato liberamente e specificamente: « dietro Colonia c'è la dinamica del branco, un gruppo di

maschi ubriachi, testosterone, che fanno le porcate che facevano i maschi in Sicilia e che forse fanno ancora in Sicilia. Ci sono delle foto clamorose della Sicilia, la foto degli anni '50, la bedda (bella) ragazza che passa e tutti i galletti..... »;

si tratta di inaccettabili affermazioni che ledono gratuitamente l'immagine della Sicilia e sono state percepite come fortemente denigratorie e offensive di un intero popolo e della sua onorabilità;

il fatto assume contorni ancor più gravi se si pensa che simili, incontrollate provalazioni non sono state tempestivamente redarguite dal conduttore e sono state diffuse dal servizio radiotelevisivo pubblico nel corso di una trasmissione molto seguita e destinata alle famiglie;

le affermazioni dello scrittore Panella risultano essere quantomai razziste e quindi inaccettabili per il servizio pubblico, oltre che capaci di suscitare parecchio sdegno e riprovazione da parte degli ascoltatori siciliani, ma anche di associazioni dei consumatori (risulta infatti che il Codacons abbia depositato un esposto anche alla Corte dei conti e alle procure della Repubblica di Roma e di Palermo), ma anche nei *social network* e da parte di altre diverse associazioni presenti nel territorio che hanno fatto pervenire le loro segnalazioni di veemente disappunto per tanta ignominiosa contumelia;

in seguito al predetto fatto nessuna censura o presa di posizione tesa a rimediare all'incidente è stata posta in essere dalla RAI;

è necessario che il ripetersi della diffusione di simili affermazioni venga efficacemente scongiurato perché depone per una grande leggerezza comportamentale da parte dell'azienda concessionaria di un servizio pubblico e che viene finanziata con denaro pubblico;

si chiede di sapere:

quali azioni intendano porre in essere per censurare tale delirio razzista

fortemente lesivo per i Siciliani, provalato nel corso di una trasmissione tanto seguita come « Uno Mattina »;

se non ritengano necessario avviare un'indagine ispettiva sull'episodio;

se non ritengano opportuno intervenire affinché il concessionario del servizio pubblico si doti di un sistema di verifica preventiva teso a scongiurare il ripetersi di tali incresciosi fatti e a tutelare i cittadini fruitori del servizio televisivo. (388/1922)

NESCI, AIROLA, CIAMPOLILLO e DI STEFANO. — *Al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

nel corso della trasmissione « Uno Mattina in Famiglia » di Rai Uno dello scorso 16 gennaio, si è parlato delle violenze di Colonia perpetrate durante la notte di Capodanno;

lo scrittore Carlo Panella, ospite della puntata, ha paragonato quanto successo durante la notte di Capodanno « alle porcate che facevano i maschi siciliani. E che forse fanno ancora ». In studio, oltre al conduttore Tiberio Timperi, anche l'avvocato (palermitano) Giulia Bongiorno, che non ha replicato;

secondo Panella, « dietro Colonia c'è la dinamica del branco, un gruppo di maschi ubriachi, testosterone, che fanno le porcate che facevano i maschi in Sicilia e che forse fanno ancora in Sicilia. Ci sono delle foto clamorose della Sicilia, la foto degli anni '50 la bedda ragazza che passa e tutti i galletti... »;

stando a quanto riferisce « *ilfattoquotidiano.it* », Timperi si è dissociato dalle parole di Panella, ma solo in un secondo momento ha chiesto scusa ai telespettatori;

in una nota diramata alla stampa, il Codacons ha annunciato che depositerà un esposto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alle procure della Repubblica di Roma e Palermo, alla Corte dei conti, nonché alla Commissione parlamentare di vigilanza Rai, « in merito ad alcune

gravi dichiarazioni rese da Carlo Panella durante la trasmissione 'Unomattina' del 16 gennaio scorso »;

secondo quanto risulta alla scrivente, l'azienda del servizio pubblico non ha comunicato alcuna presa di posizione in merito alle parole espresse dal dottor Panella, nonostante il disposto del d.lgs del 31 luglio 2005, n. 177 (cd. Testo unico dei servizi di media audiovisivi) secondo cui « la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali », nonché « la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità »;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga doveroso, in ossequio ai principi che regolano l'informazione, in particolare quella del servizio pubblico, che la concessionaria, anche tramite il conduttore della trasmissione « Uno Mattina in Famiglia » Tiberio Timperi rettifichi le gravi affermazioni di Carlo Panella, le quali, oltre ad essere offensive nei confronti del popolo siciliano, concorrono, data la potenza del mezzo televisivo, a una radicata e falsa rappresentazione del Sud come luogo di arretratezza e inferiorità, funzionale a una dominante cultura colonialistica contraria alla storia, alla realtà e alla sostanza culturale dell'intero Mezzogiorno italiano. (389/1924)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni sopra menzionate [384/1918, 388/1922 e 389/1924] e, più in particolare, in merito alle dichiarazioni rilasciate dall'ospite Carlo Panella nel corso della puntata di « Uno mattina in famiglia » tra-*

smessa il 16 gennaio '2016, si riporta di seguito quanto dichiarato dal conduttore Tiberio Timperi il successivo sabato 23 gennaio 2016:

« Sabato scorso un nostro ospite, il giornalista Carlo Panella, ha avuto parole secondo noi infelici sui siciliani e il loro rapporto con le donne. Lo abbiamo subito rilevato due volte, in diretta, prendendo le distanze dalle sue affermazioni. Vogliamo anche oggi ribadire che accostare i siciliani ai fatti di Colonia è del tutto arbitrario e privo di fondamento. Così come falso è il riferimento, fatto sempre da Panella, ad una foto famosa che ritrae una donna che passeggia sotto lo sguardo di tanti, asseriti da Panella, galletti siciliani. Quella foto, che state vedendo, è stata scattata per le vie di Firenze e non in Sicilia. Indipendentemente da quello che Panella riterrà opportuno fare, noi ci scusiamo per essere stati involontario veicolo delle sue frasi ».

BOCCADUTRI. — *Al Direttore generale della Rai. — Premesso che:*

la Legge di stabilità 2016 ha previsto che il pagamento del Canone televisivo per gli abbonamenti in ambito privato avvenga mediante addebito nella fattura per i titolari di fornitura di energia elettrica;

questa riforma importante, ad oggi in fase di attuazione, sta provocando una importante riorganizzazione della Rai e in particolare di quegli uffici addetti alla riscossione del canone;

negli ultimi decenni la Rai, per accertare l'esistenza di eventuali evasori del pagamento del canone, si avvaleva di agenti di commercio liberi professionisti incaricati di compiere verifiche sulla base delle segnalazioni dell'Azienda;

l'attività dei suddetti agenti di commercio, nei fatti monomandatari, seppure liberi professionisti, ha prodotto successi importanti nel contrasto all'evasione;

con la riforma delle modalità di riscossione del canone Rai vi è incertezza sulla sorte di questi lavoratori;

si chiede di sapere:

quali decisioni la Rai intenda prendere circa il rinnovo di questi contratti e, conseguentemente, il destino di questi lavoratori. (385/1919)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Con il vecchio regime normativo il contrasto all'evasione è stato realizzato dalla Rai anche a mezzo di collaboratori esterni, incaricati di contattare personalmente l'utenza e di fornire informazioni sulla disciplina giuridica del canone TV, invitando, in caso di detenzione del televisore, a regolarizzare la propria posizione. (gli agenti non entrano nelle case per controllare la detenzione di televisori). Questo riguardava sia l'utenza ordinaria (abitazione privata) che quella speciale (alberghi, bar, ristoranti, negozi, uffici, ecc.).

La riforma del canone ordinario, che aggancia la raccolta all'utenza elettrica, ha fatto venir meno la ragion d'essere dell'attività degli Agenti Rai per gli abbonamenti ordinari; per cercare di ridurre al massimo l'impatto di questo cambiamento legislativo, la Rai sta cercando di ampliare il più possibile la presenza degli Agenti sul territorio per il contrasto all'evasione del canone speciale. A tal fine l'azienda (a fronte di 39 recessi) ha formulato 47 proposte di novazione contrattuale ad Agente per l'acquisizione di canoni solo speciali (in aggiunta ai 28 già oggi dedicati); allo stato un terzo ha già accettato tale proposta.

FAUTTILLI e GIGLI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

domenica 17 gennaio 2016 si è registrato l'ennesimo attacco ai medici obiettori durante la trasmissione « Presa diretta » su Rai Tre, con il servizio pubblico che si è reso responsabile della divulgazione di un programma privo di qualunque obiettività e dichiaratamente schierato;

infatti, l'obiezione di coscienza non costituisce una benevola concessione da

parte di uno Stato, bensì un diritto che, al pari del diritto alla vita, lo Stato democratico può soltanto riconoscere, se vuole distinguersi dai regimi autoritari;

il rispetto della coscienza dei singoli connota soprattutto le democrazie pluraliste, in cui la mancanza di valori condivisi non può essere sostituita dall'imposizione per legge di un'etica, se pur maggioritaria;

esso rappresenta una difesa della coscienza del singolo, quando le leggi e le istituzioni mettono in discussione i diritti naturali, primo tra i quali il diritto alla vita; la richiesta di sopprimere la vita di un essere umano fa nascere, infatti, un insanabile conflitto nell'animo di chi ha scelto di curare e di aver cura;

i dati ufficiali del Governo hanno il pregio di dimostrare la pretestuosità degli attacchi ai medici obiettori di coscienza, contro i quali vengono periodicamente riproposti ostacoli alla progressione di carriera e concorsi riservati ai medici non obiettori;

Il Ministero della salute, infatti, conferma come non emergano criticità nella fornitura del 'servizio', riconducibili alla testimonianza a favore della vita dei medici obiettori, come, invece, si è sostenuto, e senza contraddittorio, nella trasmissione sopra ricordata;

continuano, invece, a diminuire i tempi di attesa fra rilascio della certificazione e intervento, mentre il 90.8 per cento delle IVG viene effettuato nella regione di residenza, anche perché ogni 7 strutture in cui si partorisce ve ne sono 5 in cui si pratica un'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG);

si tratta di un dato decisamente elevato se si tiene conto che per fortuna il numero di IVG è pari a circa il 20 per cento del numero di nascite;

inoltre, i medici non obiettori non possono lamentare di essere ghettizzati praticando gli aborti, dato che risulta, sempre dai dati del Ministero della salute, che da ciascun medico non obiettore ven-

gono effettuati in media 1.6 aborti a settimana, con un minimo di 0.5 per la Sardegna e un massimo di 4.7 per il Molise. Impossibile dunque che il carico di « lavoro » legato alle IVG impegni tutta l'attività lavorativa di chi si è reso disponibile ad eseguire aborti;

mentre si assiste alla cancellazione dei punti nascita, vi è il sospetto che l'insistenza nel voler penalizzare gli obiettori possa mascherare il tentativo di privilegiare le carriere dei non obiettori a danno dei medici che optano per la sacralità della vita;

la presenza di obiettori sembra essere sotto attacco, anche nella pubblica informazione italiana perché disturba chi vorrebbe fare dell'aborto un diritto e costituisce un silenzioso richiamo per tutte le coscienze sul valore della vita umana e sui diritti del nascituro;

si chiede di sapere:

se non ritengano necessario intervenire con estrema urgenza per correggere l'uso improprio di una informazione strumentalizzata per fini ideologici, in modo da contrastare la ingiustificata gogna dei medici obiettori di coscienza, accusati di fatto e ingiustamente di rendere impossibile l'applicazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza;

se non ritengano che sarebbe doveroso almeno fornire in modo preciso e obiettivo i dati provenienti dalle strutture sanitarie e dalle fonti statistiche del Governo. (386/1920)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

« Presa diretta » è un programma di approfondimento informativo che fa delle inchieste la sua cifra caratterizzante e che pur svolgendo inchieste difficili e delicate, talvolta anche scomode, cerca sempre di non perdere di vista i principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.

Con riferimento specifico alla puntata andata in onda il 17 gennaio 2016 si ritiene opportuno porre in evidenza come nel corso del programma non si sia mai contestato il fondamento del diritto all'obiezione di coscienza del personale sanitario relativamente alla pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza. Né si è portato alcun attacco ai medici obiettori, non potendo essere considerato tale l'aver riportato, con un'intervista, quanto dichiarato dalla responsabile del reparto dell'Ospedale di Avelino che ha precisato di aver preteso dai medici (anche obiettori) la cura delle pazienti che avevano già effettuato il loro aborto terapeutico (attività sanitaria che è imposta al personale sanitario come obbligatoria anche dalla legge).

Diversamente, si evidenzia come il tema di fondo del servizio sia stata la verifica della reale e concreta attuazione della legge 194 a 38 anni dalla sua approvazione. Quindi, non delle libere scelte dei singoli ci si occupava nel programma bensì della capacità delle strutture pubbliche e dello Stato di garantire alle donne il diritto loro riconosciuto dalla legge, anche alla luce della dimensione quantitativa dell'obiezione di coscienza, ricordando che l'Italia è stata condannata dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa esattamente per aver violato su questo punto i diritti delle donne. Da questo punto di vista, il servizio ha messo in luce realtà certamente preoccupanti per le loro conseguenze, come quelle di zone geografiche nelle quali l'obiezione di coscienza raggiunge o sfiora il cento per cento nella scelta dei medici, con particolare riferimento a tutta l'Italia del sud e con una media nazionale che si attesta comunque al 70 per cento.

Proprio per quanto attiene all'ambito quantitativo, con numeri e statistiche riportate, il reportage metteva in luce come sia verosimile che la grande disponibilità di farmaci facilmente reperibili on line abbia convinto molte donne a seguire quei metodi, anziché confrontarsi con le difficoltà (dimostrate dalle immagini riprese anche in grandi realtà come quelle di Roma) ad ottenere l'interruzione di gravidanza seguendo i percorsi prefigurati dalla legge

194. Ciò spiegherebbe anche la crescita esponenziale degli aborti classificati come « spontanei » in Italia, e in parte probabilmente dovuti proprio agli effetti dell'assunzione di quei farmaci.

Da ultimo, si sottolinea, come il *reportage* abbia messo in evidenza la correlazione tra l'incapacità delle strutture pubbliche a soddisfare la domanda delle donne e il delegarsi ai centri privati lo svolgimento delle attività relative all'Interruzione Volontaria di Gravidanza, talvolta senza riuscire a far fronte nemmeno dal punto di vista economico al fabbisogno relativo.

GASPARRI. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

a partire da giovedì 28 gennaio p.v. prenderà via l'*iter*, presso l'aula del Senato, del provvedimento che disciplina e regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, AS 2081, che dovrebbe essere approvato in prima lettura già la settimana successiva;

detto disegno di legge, volto a sancire un riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone del medesimo sesso, ha avuto un *iter* lungo e travagliato nel corso dell'esame in Commissione a dimostrazione del fatto che il tema trattato fosse sensibile, delicato e necessitasse di particolare attenzione;

nel corso delle ultime settimane, durante le quali il tema è entrato nell'ambito della comunicazione televisiva per la sua oggettiva rilevanza, il dibattito si è acceso e si è reso vivo nell'opinione pubblica;

si rileva, purtroppo, l'orientamento unidirezionale di molte trasmissioni televisive che darebbero spazio soltanto alle tesi di coloro che sono favorevoli alle unioni civili, alle adozioni (c.d. *stepchild adoption*) e anche alla deprecata eventualità dell'utero in affitto;

a detto proposito si segnalano — in particolare — una serie di trasmissioni

della terza rete Rai che, purtroppo, è avvezza ad inserire nei suoi palinsesti, programmi sovversivi dell'ordine pubblico;

a giudizio dell'interrogante, la situazione sovra esposta è grave, pericolosa e crea ampie inesattezze attraverso la distorsione del messaggio tramite l'uso della televisione di Stato, che dovrebbe esprimere pluralità di opinioni a tutela di tutti i fruitori del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

in quale maniera la Rai intenda affrontare il tema delle Unioni Civili all'interno delle proprie trasmissioni televisive;

se intenda porre maggiore attenzione ed equilibrio comunicativo poiché, pur non vigendo le regole della *par condicio*, è evidente che si tratti di un tema di grande rilevanza e di grande delicatezza che deve essere accompagnato da una corretta ed equilibrata informazione che invece allo stato attuale le reti Rai non hanno assicurato, creando così uno squilibrio a netto vantaggio di chi sostiene le tesi delle Unioni Civili e delle adozioni omosessuali.
(387/1921)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.

In linea generale il servizio pubblico intende assicurare nella propria offerta uno spazio adeguato ad un tema rilevante quale quello della disciplina delle Unioni Civili; in tale quadro si è provveduto a sensibilizzare le strutture editoriali per le opportune valutazioni di competenza.

SCOTTO e FRATOIANNI. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

nel 1999 la RAI, a seguito di una selezione nazionale, ha avviato dei corsi di formazione di nuovi « Agenti » nella propria sede di Torino;

i soggetti selezionati furono successivamente inquadrati lavorativamente con

un contratto di agenti di commercio, iscritti all'Enasarco e con partita Iva;

l'incarico affidato a tali agenti era quello di svolgere attività promozionale nel campo degli abbonamenti TV, nonché dei prodotti commercializzati dall'azienda nella zona assegnatagli sul territorio di competenza;

sostanzialmente il ruolo degli agenti è stato da allora quello di fornire agli utenti non abbonati indicazioni in ordine alla legislazione che regola la materia degli abbonamenti, di invitare gli stessi a regolarizzare la loro posizione, di inviare alla sede RAI i nominativi degli utenti non abbonati entro e non oltre il giorno successivo ai contatti e di promuovere la vendita di prodotti individuati dalla RAI;

gli agenti sono stati inizialmente inquadrati come monomandatari, e solo svolti anni dopo al 20 per cento di loro è stata garantita la formula del plurimandato;

in effetti l'aspetto di vendita di prodotti RAI (videocassette, DVD, audiovisivi in genere) non è mai stato poi di fatto concesso agli agenti, tanto che questi non hanno mai ricevuto tabelle di compenso per eventuali vendite, quasi a significare che la menzione contrattuale delle ipotetiche vendite era solo propedeutica a giustificare la natura del rapporto mandante/mandatario;

si sarebbe trattato, insomma, di un artificio giuridico per evitare problemi analoghi che la RAI aveva avuto precedentemente con altre figure professionali;

il compenso per l'incarico affidato, dunque, scaturiva (e scaturisce tuttora) in pratica solo ed esclusivamente dalle provvigioni previste dal contratto d'agenzia per i nuovi abbonamenti acquisiti;

i compensi sono stati elargiti in base a scaglioni provvigionali solo ed esclusivamente in caso di pagamento dell'imposta del canone TV da parte dell'utenza contattata;

non è prevista alcuna parte di retribuzione fissa né rimborsi spese;

ora che il canone RAI verrà pagato in base ad un criterio di presunzione del possesso degli apparecchi TV il compito di questi agenti diverrà pressoché irrilevante, dato che al più essi avrebbero come unica funzione possibile l'acquisizione degli abbonamenti speciali, aspetto a dir poco residuale del loro lavoro;

ciò ha portato la RAI a rescindere già cinquanta dei contratti ancora vigenti, imponendo ai restanti 65 agenti una variazione contrattuale che prevede di lavorare solo per il reperimento dell'utenza cosiddetta TVS, vale a dire dei locali pubblici;

chi non è stato mandato via, dunque, dovrà lavorare in un mercato che storicamente rende almeno l'80 per cento in meno rispetto ai normali guadagni;

in circa 15 anni di attività ogni agente ha prodotto in media un utile netto di 16 milioni di euro;

si chiede di sapere:

se non ritengano doveroso, per quanto di competenza, prendere immediatamente misure al fine di trovare una soluzione che garantisca il mantenimento del livello occupazionale e la difesa dei diritti dei circa 115 agenti RAI coinvolti nella vicenda. (390/1925)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Con il regime normativo vigente in materia di canone televisivo, fino al 31 dicembre 2015 il contrasto all'evasione è stato realizzato dalla Rai anche a mezzo di collaboratori esterni, incaricati di contattare personalmente l'utenza e di fornire informazioni sulla disciplina giuridica del canone TV, invitando, in caso di detenzione del televisore, a regolarizzare la propria posizione; si tratta di un'attività domiciliare che veniva svolta sia nei confronti dell'utenza ordinaria (abitazione privata) che nei confronti dell'utenza speciale (alberghi, bar, ristoranti, negozi, uffici ...).

Sin dal 1999, questo compito è stato affidato a collaboratori che non sono dipendenti Rai e con i quali l'Azienda stipula un contratto di agenzia a tempo indeterminato (inquadramento ENASARCO).

La riforma del canone in vigore dal 1 gennaio 2016, agganciando la raccolta all'utenza elettrica, ha fatto venir meno la ragion d'essere dell'attività degli Agenti Rai per gli abbonamenti ordinari. La norma ha invece confermato la disciplina del canone speciale e quindi degli Agenti dediti al censimento dell'utenza speciale.

In tale quadro la Rai è impegnata a ridurre le conseguenze del venir meno dell'attività sugli ordinari ampliando il più possibile la presenza degli Agenti sul territorio per il contrasto all'evasione del canone speciale; l'obiettivo è quello di tutelare l'Azienda per attività non più giustificate dalla nuova normativa, riducendo il più possibile il numero dei recessi contrattuali legati a una causa di forza maggiore.

L'individuazione degli Agenti per i quali procedere alla risoluzione del mandato è stata effettuata utilizzando criteri oggettivi e univoci (quali l'anzianità di servizio, il fatturato medio degli ultimi tre anni, ecc.).

Nel quadro sopra sintetizzato la Rai – a seguito dell'approvazione definitiva della Legge di Stabilità – ha formulato (a fronte di 39 recessi) 47 proposte di novazione contrattuale ad Agente per l'acquisizione di canoni solo speciali (in aggiunta ai 28 già oggi dedicati); allo stato un terzo ha già accettato tale proposta.

NESCI, LIUZZI e AIROLA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

Fabio Fazio, conduttore della trasmissione « Che tempo che fa », programma prodotto dalla società Endemol e che la Rai acquista, almeno fino al 2015 è stato iscritto all'Ordine dei giornalisti pubblicitari della Liguria;

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005, « sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei

mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione »;

è bene, dunque, che chi conduce trasmissioni di informazione o cd. di *infotainment* – come può essere a giusta ragione considerata « Che tempo che fa » – deve essere sempre *super partes* e garante di imparzialità e lealtà;

secondo quanto scrive Stefano Iannaccone su « Gli Stati Generali », « Il volto è quello noto di Fabio Fazio, presentatore Rai da anni. Le sue trasmissioni, come Che Tempo che fa, sono tra le più prestigiose del servizio pubblico: lui, che ha avuto anche l'onore di condurre il Festival di Sanremo, è diventato il nuovo testimonial della Tim per il 2016, come si vede nello spot girato dalla compagnia telefonica. E pur di avere questo ruolo è disposto a sacrificare l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti »;

la Carta dei Doveri dell'Ordine dei giornalisti stabilisce che questi ultimi non possano « assumere incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo »;

a tale riguardo Fabio Fazio ha fornito alcune precisazioni al sito « TvBlog »: « il 26 novembre scorso, prima di iniziare le riprese della campagna pubblicitaria, ho inviato una formale comunicazione all'Ordine dei Giornalisti, Consiglio Regionale della Liguria, con la quale ho informato l'Ordine del fatto di accingermi a prestare il mio nome, la mia voce e la mia immagine per una campagna pubblicitaria istituzionale promossa da Telecom Italia sui

vantaggi delle nuove tecnologie e delle nuove forme di telecomunicazione. Ho chiesto all'Ordine di valutare se tale iniziativa sia compatibile con la mia iscrizione nell'Elenco dei pubblicitari e di provvedere alla mia cancellazione con decorrenza dalla data della stessa lettera nel caso in cui fosse ritenuta l'incompatibilità. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine mi ha immediatamente risposto, da un lato ringraziandomi per la sensibilità dimostrata informando l'Ordine anticipatamente, dall'altro affermando di ritenere competente a decidere il Consiglio di Disciplina. Sono in attesa di ricevere la risposta da parte del Consiglio di Disciplina »;

è ufficiale, dunque, che Fazio non ha intenzione di rinnovare l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti per l'anno 2016;

si chiede di sapere:

se non ritengano che vi sia stata una lesione dell'immagine della concessionaria pubblica;

se non ritengano che alla luce di questo episodio – che intacca l'immagine della trasmissione « Che tempo che fa » attraverso il comportamento del suo conduttore – debbano essere revisionate le condizioni contrattuali che legano la Rai alla società produttrice del programma.

(391/1929)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Con riferimento al tema del rapporto tra Fabio Fazio e l'Ordine Professionale dei Giornalisti, si ritiene che questo non presenti impatti in termini di immagine per la Rai, che non ha mai impiegato l'artista in programmi che ne presupponessero l'iscrizione al relativo Albo, né, dunque, ha mai richiesto la sussistenza di tale requisito soggettivo.

Per quanto attiene, invece, alla tematica delle condizioni contrattuali che legano la Rai a Endemol (società produttrice del programma « Che Tempo Che Fa »), si evidenzia che tale rapporto contrattuale non ha nulla a che vedere con la posizione

dell'artista in esame (che non è legato da alcun contratto alla Endemol medesima); in tale quadro, pertanto, Rai non ha alcun titolo per richiedere eventuali revisioni contrattuali.

ANZALDI. — *Al Presidente e al direttore generale della Rai. — Premesso che:*

l'articolo 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuto a garantire un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche destinate alla promozione culturale, (...) con particolare riguardo alla realizzazione delle opere musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;

in base all'articolo 9, comma 2, lett. c), del vigente contratto di servizio la Rai è tenuta a trasmettere i programmi di musica in tutti i suoi generi;

in Rai sono oramai quasi del tutto scomparsi i programmi musicali, che non siano *talent* o speciali monografici o eventi come Sanremo;

la Rai nei giorni scorsi ha interrotto la messa in onda su Rai 5 della trasmissione musicale « Ghiaccio Bollente », e su questa decisione non sarebbero state offerte spiegazioni né ai telespettatori, né al piccolo gruppo che la produceva;

tale programma aveva dei costi molto contenuti, sembra pari a circa mille euro a puntata;

la sua chiusura ha provocato una spontanea raccolta di firme sulla rete;

la Rai non risulta essere presente in quelle nuove piazze virtuali come Deezer o Spotify dove soprattutto i giovani costruiscono il loro palinsesto musicale *on demand*;

nelle reti della Rai non esiste più un programma dedicato espressamente alla musica;

nelle scorse settimane la Rai ha annunciato la creazione di una nuova struttura « Rai digital », proprio al fine di implementare la sua scarsa presenza nelle nuove piattaforme digitali;

si chiede di sapere:

quali misure la direzione dell'azienda intenda assumere, al fine di avere una maggiore presenza di programmi musicali nei suoi canali;

se sia strategico chiudere un programma come « Ghiaccio Bollente », peraltro senza prevedere alcun avvicendamento con trasmissioni dello stesso tipo, mentre prende corpo la struttura di « Rai Digital »;

se non sia ravvisabile una violazione del contratto di servizio, alla luce dell'impoverimento dell'offerta musicale televisiva della Rai, che rappresenta uno dei doveri fondamentali del servizio pubblico.

(392/1930)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Sin dal luglio 2015 era stato previsto che Ghiaccio Bollente fosse costituito da:

33 puntate del Magazine da 50';

70 puntate di Intro da 5';

243 puntate di Sommario da 2';

66 puntate di Best of da 20'.

Era anche già previsto che il Magazine fosse condotto da Carlo Massarini fino al 31 dicembre 2015 e che, in seguito, si sarebbe valutata una nuova conduzione. La produzione è stata avviata ad ottobre 2015, e a partire da novembre 2015 sono state definite le nuove scelte editoriali relative al programma in coerenza con la rivisitazione della complessiva offerta editoriale del canale Rai 5i. Per Ghiaccio bollente si è confermata l'idea iniziale di sostituzione del conduttore e definita una nuova formula, con l'obiettivo peraltro di un suo sviluppo in termini di maggiore vicinanza con le esigenze del pubblico.

In particolare, per Ghiaccio Bollente, si è confermata la collocazione in fascia

notturna Musica Notte (con il nome Ghiaccio Bollente presenta) dedicata alla musica contemporanea rock e jazz, presentata con docufilm internazionali. Si è invece deciso di sostituire la prima serata del venerdì, costituita da docufilm di autore, con una prima serata Live! (Ghiaccio Bollente presenta Live!) costituita da un programma da affidare ad un nuovo conduttore, che valorizzasse i documentari internazionali e i concerti di musica contemporanea jazz e rock. Per esigenze di palinsesto e di non sovrapposizione con altra produzione musicale (Rai Uno prima serata del venerdì), si è ritenuto di rendere operativo a tale spostamento da luglio 2016.

Per quanto concerne invece il tema più in generale della presenza di programmi musicali nell'ambito della complessiva offerta Rai si evidenziano, tra gli altri, i seguenti appuntamenti:

in prima e seconda serata, l'attenzione a quelle manifestazioni in cui il contenuto musicale si associa ad evidenti portati di natura sociale e di festa popolare, con riferimento alle realtà territoriali più significative (ad esempio la lunga diretta proposta ogni anno in occasione de La Notte della Taranta);

programmi come Petruska e come Inventare il tempo di Sandro Cappelletto, che hanno la funzione di coniugare didattica e suggestione narrativa;

le lezioni di Riccardo Muti, trasmesse in prima serata e nel loro primo ciclo dedicate a Verdi;

i docufilm che raccontano le atmosfere dei Festival più importanti (in particolare Spoleto);

le interviste ai grandi protagonisti della musica contemporanea;

le tournée dell'Orchestra Sinfonica Nazionale (la prossima nelle grandi città del Mezzogiorno d'Italia).

Il palinsesto 2016 ospiterà inoltre, tra le altre: le prime del Teatro alla Scala, dove prosegue il ciclo dedicato a Giacomo Puc-

cini diretto da Riccardo Chailly (*La Fanciulla del West* e *Madama Butterfly*), il Comunale di Bologna (*Attila* di Giuseppe Verdi), il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Torino (*La donna serpente* di Alfredo Casella) e il Teatro dell'Opera di Roma con Gioacchino Rossini: l'evento dedicato al bicentenario de *Il barbiere di*

Siviglia e la Cenerentola. Dal 2015 Rai Cultura produce inoltre la Musica Colta per le reti generaliste (a titolo di esempio: il Concerto di Natale dal Sacro Convento di Assisi (con l'OSN e Noah), il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice diretto dal Maestro James Conlon, Il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presi-
denza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 10.05 alle 10.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame del piano annuale relativo al 2016 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera <i>i</i>), della legge n. 124 del 2007	184
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	184

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.

Esame del piano annuale relativo al 2016 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *i*), della legge n. 124 del 2007.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut), illustra al Comitato il piano annuale relativo al 2016 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *i*), della legge n. 124 del 2007.

Intervengono i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) — relatore sul documento — e MARTON

(M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il senatore CASSON (PD), in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, rispetto al quale propone di esprimere un parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 16.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer (*Svolgimento e conclusione*) 185

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Susanne Marianne WASUM-RAINER, *Ambasciatore della Repubblica Federale di*

Germania in Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), i senatori Paolo ARRIGONI (LNA) e Riccardo MAZZONI (ALA).

Risponde l'ambasciatore Susanne Marianne WASUM-RAINER, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Wasum-Rainer, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	186
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	186

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, e il capo ufficio stampa, Sergio Mazzei.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), il deputato Michele PELILLO (PD), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
---	-----

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, dottoressa Rossella Orlandi, che ringrazia per la presenza.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Miriam COMINELLI (PD) e Stefano VIGNAROLI (M5S), i senatori Paola NUGNES (M5S) e Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Orlandi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente	3
<i>ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)</i>	11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (nuovo testo della proposta di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, sugli sviluppi del processo di integrazione europea (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	87
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 13^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del rappresentante del Parlamento europeo, Simona Bonafè, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	88
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (<i>SME Supporting factor</i>) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi	90
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	96
AVVERTENZA	95

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento dei relatori</i>)	107
AVVERTENZA	100

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, Josephus Camille Stephan Wijnands, sul semestre di presidenza olandese dell'UE (gennaio – giugno 2016)	109
---	-----

IV Difesa

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) del Parlamento europeo	110
AVVERTENZA	110

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
---	-----

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	113
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
VI Finanze	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sull'ordine dei lavori	115
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
AVVERTENZA	117
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final), di rappresentanti di Legambiente e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	120
X Attività produttive, commercio e turismo	
AVVERTENZA	121

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 122

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 122

Sui lavori della Commissione 123

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Sulla pubblicità dei lavori 123

Audizione della dottoressa Antonietta Mundo, esperta in materia statistica e attuariale (*Svolgimento e conclusione*) 123

Audizione della dottoressa Anna Cristina D'Addio, economista, esperta in politiche pensionistiche presso la Divisione delle politiche sociali della Direzione impiego, lavoro e affari sociali dell'OCSE (*Svolgimento e conclusione*) 124

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu e C. 3490 Amato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3555 Paola Boldrini*) 125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Annibale Biggeri, professore ordinario di statistica medica presso l'Università di Firenze, di rappresentanti dell'*International society of doctors for the environment* (ISDE) e del Collegio italiano dei primari oncologi ospedalieri (CIPOMO), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini) 126

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 127

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 138

AVVERTENZA 137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana (Parere alla I Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 157

ALLEGATO (*Parere approvato*) 160

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 159

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin (*Svolgimento e conclusione*) 159

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*) 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 162

Audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, e del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli (*Svolgimento e rinvio*) 162

Comunicazioni del presidente 162

ALLEGATO (*Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione*)
(dal n. 381/1909 al n. 392/1930) 164

AVVERTENZA 163

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame del piano annuale relativo al 2016 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007 184

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento 184

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer (*Svolgimento e conclusione*) 185

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 186

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (*Svolgimento e conclusione*) 186

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 10,60



17SMC0006020